

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 15 MAGGIO 2013

N. 66



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Avvisi*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

**Avvisi**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'

**Relazione sull'attività svolta nell'anno 2012.**

Pag. 16080

PARTE SECONDA

---

*Avvisi*

---

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA'

**Relazione sull'attività svolta nell'anno 2012.**



Consiglio Regionale della Puglia  
Garante delle persone sottoposte a misure  
restrittive della libertà

## **GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ**

### **RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2012**

*La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 8, del Regolamento Regionale n. 21 del 29 settembre 2009.*

*Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, viale Unità d'Italia, 24/C 70120 BARI*

*Tel. 080 - 5405747 servizio di ascolto telefonico (mar. dalle 9.30 alle 11.30, giov. dalle 15.00 alle 17.00)*

*Tel. 080 - 5405769 segreteria amministrativa ed organizzativa*

*Fax 080 - 5402074*

*e-mail: [uffgarantelibert@consiglio.puglia.it](mailto:uffgarantelibert@consiglio.puglia.it)*

*Sito internet [www.consiglio.puglia.it](http://www.consiglio.puglia.it),*

*link Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale*

## ALCUNI ASPETTI PRELIMINARI

La designazione a Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà è avvenuta con deliberazione del Consiglio Regionale Pugliese del 12 luglio 2011, cui ha fatto seguito la nomina con decreto del Presidente della Regione Puglia il 09 settembre 2011.

Nella sostanza la designazione è stata concomitante con la stessa istituzione organizzativo – funzionale dell'Ufficio del Garante. Il che ha comportato un fatale rallentamento delle prime fasi dell'espletamento del ruolo istituzionale, nonché una faticosissima distribuzione degli impegni, contemporaneamente, sul versante organizzativo del nascente Ufficio e su quello del merito dei compiti curriculari.

Sin dal momento della designazione, di concerto col Segretario Generale del Consiglio Regionale e col coordinamento dell'Assessore alle Politiche giovanili e alla Cittadinanza sociale, sono stati affrontati tutti gli aspetti relativi allo start up dell'Ufficio del Garante, a cominciare dagli aspetti logistici ed organizzativi.

E' stata così individuata la sede – sita in viale Unità d'Italia, 24 C – e la dislocazione delle stanze destinate all'Ufficio stesso, sia al primo piano che al livello stradale (questione che allo stato appare tramontata), quest'ultima scelta adottata per garantire l'abbassamento della soglia di accesso per quell'utenza che presenti problemi di movimento (anziani, malati, diversamente abili).

In attesa del completamento delle questioni attinenti alla pianta organica – che attende alla gestione amministrativa e documentale dell'Ufficio, fase non ancora conclusa -, di concerto col Presidente del Consiglio, col quale ha avuto corso un incontro di programmazione provvisoria nei primissimi giorni di settembre 2011, si è immediatamente dato seguito ad una comunicazione istituzionale, a firma del Presidente stesso, indirizzata al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e alle Direzioni degli Istituti di pena regionali, nella quale si dava ufficialmente atto dell'istituzione dell'Ufficio del Garante e dell'attività istituzionale ad esso afferente.

Già dai primi giorni di attività, si è fatta fitta la trasmissione di corrispondenza giunta all'indirizzo della Presidenza della Giunta e della Presidenza del Consiglio, riguardante istanze di interessamento a casi di persone detenute. Ciascuno dei casi segnalati è stato preso in carico dall'Ufficio per l'espletamento delle prime fasi di ricognizione, anche "in situazione".

Individuato un indirizzo di posta elettronica ([uffgarantelibert@consiglio.puglia.it](mailto:uffgarantelibert@consiglio.puglia.it)) è presto cominciata una intensa interlocuzione col target di riferimento, anche attraverso le e-mail.

L'allestimento dell'ufficio, come sopra accennato, è ancora in corso di completamento, anche sotto il profilo delle risorse umane (attualmente è presente soltanto un impiegato con funzioni esecutive).

Come è noto, conclusa l'esperienza di un funzionario con posizione organizzativa, l'Ufficio si avvale della supervisione della Dirigente degli Affari Generali del Consiglio Regionale - a sua volta in costante contatto col Segretario Generale del Consiglio Regionale - che offre il proprio fondamentale contributo in regime provvisorio, prevalentemente "in remoto", pur garantendo la propria presenza in sede, non meno di tre volte alla settimana. L'esperienza di questi mesi ha appalesato la stringente necessità di dotare l'Ufficio di personale

da assegnare alla predisposizione di atti amministrativi. L'Ufficio è dotato di una infrastrutturazione basica che consente il raggiungimento dei risultati minimi essenziali all'espletamento del carico funzionale. Occorrerebbe migliorare sensibilmente la dotazione informatica e tecnologica. Anche sotto il profilo del decoro della funzione (che manifesta la rappresentanza del Consiglio Regionale), occorrerebbe rendere compiuto l'arredo degli ambienti con ulteriori acquisizioni di complementi per il complessivo miglioramento funzionale ed estetico.

In questi mesi sono stati individuati professionisti volontari che conferiscono il loro contributo a titolo oblativo e gratuito, nell'ambito di una organizzazione interna riferita ai campi applicativi, gli ambiti di intervento e le questioni di "sistema", afferenti al ruolo istituzionale della figura del Garante.

In applicazione di quanto previsto nell'Ordinamento penitenziario (e secondo i chiarimenti della Circolare del DAP del 10 febbraio 2010 riguardante i colloqui con detenuti ex artt 17, 18 e 78 O.P.), sono stati individuati dei preposti -in affiancamento al ed anche in sostituzione del Garante- a Bari, Lecce, Taranto e Foggia, per aumentare l'indice di penetrazione dell'attività istituzionale all'interno dei diversi istituti di pena dislocati sul territorio regionale. Le persone individuate, e già autorizzate all'uso dalla Magistratura di Sorveglianza e dall'Amministrazione Penitenziaria, stanno espletando un encomiabile servizio di contatto con l'utenza penitenziaria ed operando efficacemente sui territori, dei quali sono al contempo espressione e facilitatori di coinvolgimento civile, civico e politico, con risultati davvero lusinghieri. Sono in corso contatti per l'individuazione di altri preposti per gli istituti di Trani, Brindisi e Altamura.

## 1. Relazioni istituzionali e rete dedicata

Le relazioni istituzionali elettive sono quelle interne alla Regione Puglia (Consiglio Regionale e Amministrazione Regionale, AASSLL) e quelle con l'Amministrazione Penitenziaria (DAP, Provveditorato Regionale ed i singoli istituti di pena) e la Magistratura di Sorveglianza e con riferimento ai migranti, con le Prefetture (per la collaborazione coi Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo e i Centri di Identificazione ed Espulsione) e con le Questure.

In rapida sintesi, occorre far riferimento ad almeno tre "intersezioni" nella costruzione della cosiddetta rete dedicata.

La prima interazione è quella col volontariato di contatto, quello che tradizionalmente eroga servizi di assistenza materiale e morale negli istituti di pena. La seconda interazione è quella con le organizzazioni di impegno culturale civile e politico-sociale in favore degli astretti e della salvaguardia dei loro diritti. La terza riguarda, da un lato le imprese sociali e dall'altro le imprese di profitto che orientano la propria azione alla responsabilità sociale di impresa.

Nell'ambito della difesa dei diritti delle persone migranti, la collaborazione, già ampiamente costruita, è oggetto di continuo consolidamento con le organizzazioni cosiddette di tutela e con quelle di terzo e quarto settore impegnate sul territorio nell'ambito della accoglienza di secondo livello.

Di seguito vengono riportati i più rilevanti atti protocollari, convenzionali e di partenariato che prevedono un ruolo attivo da parte del Garante regionale:

protocollo d'intesa sottoscritto il 10 novembre presso la Casa Circondariale di Bari, nell'ambito di una Conferenza di Servizi tra Direzione Casa C.le di Bari, Dirigenza Area Trattamentale, Ordine Provinciale dei Medici, Sindacati, Dirigenza ASL Ba, Ufficio del Garante, sulla trasmissione telematica delle pratiche di invalidità civile;

partecipazione all'interno della Cabina di Regia regionale indetta dal Commissario Delegato per l'Emergenza umanitaria dei migranti dal Nord Africa e convocata in prima seduta il 16 febbraio 2012;

partenariato nella ricerca sulla detenzione amministrativa nei Centri di Identificazione ed Espulsione e il sistema di accoglienza nei Centri per i richiedenti asilo (C.A.R.A), per l'istituzione di un Osservatorio, promossa dal Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell'Università degli Studi di Bari;

protocollo d'intesa territoriale per la formazione e lo studio finalizzato alla prevenzione delle condotte autolesive, con la Direzione della Casa Circondariale di Bari, ASL Ba, il Distretto Socio Sanitario di Bari (denominato Laboratorio STAFF), a norma del Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e il PRAP Linee di indirizzo per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidiario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale;

partecipazione al Tavolo tecnico di cui alla convenzione PRAP – Regione Puglia, sulla formazione ed inclusione lavorativa della popolazione detenuta in Puglia;

partecipazione alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Direzione Casa Circale di Bari e AMIU S.p.A. di Bari, per l'inclusione sociale attraverso un progetto di recupero e riuso di materiali di scarto e la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in istituto, con presa d'atto di Direzione PRAP e Sindaco di Bari;

partecipazione al tavolo tecnico per i progetti educativi e formativi per i detenuti di Bari, promosso dall'Assessorato alle Politiche educative e giovanili del Comune di Bari.

## 2. Promozione sociale e culturale e progettualità finalizzata

L'Ufficio del garante, nella tradizione normativa e culturale – nazionale ed internazionale - degli obudsmen può meglio raggiungere gli obiettivi istituzionali, soltanto confrontando costantemente la propria azione nei vari contesti di studio ed approfondimento e in occasione di ricerche per l'acquisizione di cognizione di causa diretta. E' per questo motivo che rimane fondamentale la relazione col Coordinamento nazionale dei garanti dei detenuti territoriali e co la Conferenza dei garanti regionali (di cui più innanzi), da un lato, e col mondo accademico e degli organismi di ricerca scientifica, dall'altro.

Occorre, altresì, portare quante più esperienze possibili del "fuori" dentro e quante più possibili riflessioni sul "dentro", fuori, per una corretta attenzione alla dimensione della sensibilizzazione e pedagogia sociale, anche per la decostruzione del pre-giudizio collettivo.

L'Ufficio del garante, infine, si candida, anche in proprio, quando ricorra la sussistenza dei requisiti richiesti, a concorrere per la promozione di ogni iniziativa sostenuta finanziariamente dai vari contesti, regionali, nazionali ed europei di promozione dei diritti civili e sociali delle persone deboli, nonché offre il proprio sostegno - sia in termini di partnership che di patrocinio – ad iniziative valide, cui possono dar vita interlocutori affidabili e di certa credibilità pubblica.

Questa aspirazione, purtroppo, allo stato, risulta avvilita da una previsione normativa e regolamentare che determina forti ridimensionamenti, quando non veri e propri impedimenti procedurali. Più che la lettera dei testi suddetti, la reale praticabilità dell'interpretazione letterale degli stessi, parrebbe escludere impegni di spesa che non siano direttamente connessi con l'attività "personale" della sola figura del Garante. Mentre occorrerebbe impegnare risorse (che seppure in misura contenuta, sono annualmente appostate nei capitoli di bilancio dedicati) per migliorare l'efficacia dell'azione istituzionale attraverso:

- la copertura dei costi sostenuti dai cosiddetti preposti e da altri ricercatori e professionisti che potrebbero comporre uno staff definitivamente strutturato (anche secondo quanto previsto dall'art. 4, punto 4 del citato regolamento 21 del 29/09/09, seppure in regime di prestazione oblativa);
- previa definizione di un protocollo d'intesa col PRAP, interventi per la dotazione di beni materiali in favore degli istituti di pena, negli ambienti non direttamente connessi alla detenzione (allestimenti di: laboratori, sale di attesa per i parenti in visita, sale per i colloqui con i parenti in visita, et similia), anche attraverso la promozione della partecipazione privata e degli enti locali dei territori, in una dimensione di solidarietà diffusa;

- cofinanziamenti, laddove previsti nei bandi di concorso, per la progettazione finanziata in ambito nazionale ed europeo;
- attività di ricerca-azione e formazione, in autonomia o in regime di partnership col mondo accademico;
- una comunicazione efficace più incisiva e dinamica, sia attraverso la pubblicitaria che per mezzo di campagne dirette all'informazione ed alla sensibilizzazione sociale.

### 3. Situazione regionale

Sul territorio pugliese insistono undici istituti di pena.

Da nord a sud: San Severo, Lucera, Foggia, Trani maschile e femminile (si tratta di due edifici diversi ubicati in due diverse zone della città), Bari, Altamura, Turi (unico istituto di reclusione, laddove in tutti gli altri casi si tratta di case circondariali), Brindisi, Taranto, Lecce.

In Puglia risultano astrette (al 31/12/12) 4.145 persone, a fronte di una capienza regolamentare pari a 2.459 unità; di esse 210 sono donne e 777 sono cittadini stranieri.

Nel dettaglio, questa la situazione nei principali istituti: Bari ca. 500 (capienza regolamentare 292), Brindisi 225 (capienza regolamentare 147), Foggia 724 (capienza regolamentare 371), Lecce ca. 1360 (capienza regolamentare 680), Taranto ca. 630 (capienza regolamentare 315).

E' sotto gli occhi di tutti la situazione di insostenibile sovraffollamento (alla fine del 2012, valutato, in media, nell'ordine di oltre il 180%), condizione che determina, più di ogni altra variabile, il fallimento della tensione trattamentale e rieducativa di cui al dettato costituzionale dell'art. 27.

In tale contesto, di grande sofferenza diffusa (non soltanto tra la popolazione astretta ma anche tra il personale amministrativo e quello addetto alla sorveglianza) vengono costantemente condivise strategie di contenimento del danno derivante dal sovraffollamento, con grandi professioni di collaborazione reciproca, anche finalizzate alla soluzioni di problemi, apparentemente di corto respiro (legate alla quotidianità) ma che consentono di alleviare di molto la condizione negletta cui sono sottoposti tutti gli attori.

La circostanza di annoverare, poi, all'interno della Casa Circondariale di Bari, uno dei più importanti Centri Diagnostici e Terapeutici del territorio nazionale, il più attrezzato del meridione, determina un flusso di trasferimenti da altre regioni che ha procurato un ulteriore ingorgo. Non sempre giustificato dall'effettivo svolgimento di azioni diagnostiche adeguate.

Tale deficit, talvolta è determinato dall'inadeguatezza della tecnologia diagnostica in dotazione, sicchè si moltiplicano le richieste di trasferimento da parte di detenuti allontanati dal contesto di riferimento perché bisognosi di cure ed accertamenti adeguati che, una volta riscontrata l'inefficacia della azione diagnostica, chiedono di poter essere riavvicinati alla rete primaria.

E, in effetti, quanto di più impegnativo deve interpellare l'Ufficio del Garante sul piano ontologico e della spendita del ruolo istituzionale, è costituito dalla questione dell'adeguata assistenza sanitaria alle persone in stato di infermità in concomitanza con la privazione della libertà.

Quanto stabilito nel Protocollo d'intesa tra Regione Puglia PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile per l'applicazione dell'art 7 DPCM dello 01/04/2008 sulla definizione di forme di collaborazione tra Ordinamento sanitario e Ordinamento penitenziario, rappresenta uno dei momenti più alti di civiltà giuridica ed amministrativa.

Viene statuito infatti che un cittadino mantiene la pienezza del proprio diritto alla salute, quale che sia il suo status libertatis. Occorre vigilare sulla sostanzialità dell'esercizio di tale diritto in un contesto così problematico da profilare seri problemi di sopravvivenza materiale e morale.

Scuola, formazione e lavoro rappresentano ulteriori traguardi che in parte riescono ad essere raggiunti anche per effetto di una particolare sensibilità espressa dall'Amministrazione regionale, nella misura in cui ha dotato il comparto di strumenti adeguati al raggiungimento del risultato di formare in carcere per anticipare la soglia del reinserimento sociale. Occorre fare ancora molto ma l'istituzione di diversi tavoli di concertazione ed azione lasciano ben sperare quanto a finalizzazione delle declaratorie di impegno espresse nei vari atti negoziali, riportati anche in appendice alla presente relazione.

Malgrado gli sforzi, in mancanza di una serie di riforme di natura strutturale nella legislazione nazionale, come detto, la situazione resta fortemente critica. In questa sede, ricorriamo all'evocazione del riscontro di allarme, per antonomasia, cioè quello riguardanti i decessi in carcere.

Morire di carcere: dossier 2000 – 2013 (fonte: <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/>)

In Italia:

Anni	Suicidi	Totale morti
2000	61	165
2001	69	177
2002	52	160
2003	56	157
2004	52	156
2005	57	172
2006	50	134
2007	45	123
2008	46	142
2009	72	177
2010	66	184
2011	66	186
2012	60	154
2013*	15	53
<b>Totale</b>	<b>766</b>	<b>2.140</b>

\* Aggiornamento al 9 aprile 2013

In Puglia (Aggiornamento al 9 aprile 2013):

Cognome	Nome	Età	Data	Causa	Istituto
Abdi	Mohamed	38 anni	6-gen-13	Suicidio	Lecce
Navarrino	Arcangelo	44 anni	12-dic-12	Suicidio	Foggia
Scarcia	Vincenzo	34 anni	29-nov-12	Suicidio	Taranto
Ruggiero	Urbano	32 anni	28-ott-12	Omicidio	Foggia (comunità)
Giustino	Antonio	52 anni	29-lug-12	Suicidio	Lecce
Cristria	Pop Virgil	38 anni	13-mag-12	Sciopero fame	Lecce
Valente	Michele	28 anni	17-apr-12	Da accertare	Foggia
	Detenuto romeno	46 anni	30-mar-12	Suicidio	Taranto
Guerracino	Giuseppina	46 anni	29-mar-12	Da accertare	Taranto
Mastrochirico	Ottavio	36 anni	21-feb-12	Suicidio	Foggia

#### 4. Sanità penitenziaria nel Sistema Sanitario Nazionale

La Conferenza Stato – Regioni, nel 2008, ha approvato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che finalmente realizza la riforma della medicina penitenziaria, prevista dal decreto legislativo 230 del 1999 e sostanzialmente disattesa per quasi un decennio.

La riforma è finalizzata al perseguimento di una più efficace assistenza sanitaria, migliorando la qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, auspicabilmente ormai prossimi alla chiusura.

Come detto, si tratta di un cambiamento fondamentale per ottemperare alle esigenze di salute della popolazione detenuta, considerata l'equiparazione, sotto il profilo della tutela del diritto alla salute, della condizione dei cittadini ristretti a quella degli altri utenti del S.S.N.

Il Decreto, predisposto dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia, dell'Economia e della Funzione Pubblica, disciplina le modalità, i criteri e le procedure per consentire il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, umane e strumentali relative alla sanità penitenziaria, attualmente afferenti al Ministero della Giustizia.

In questo senso, tutti i rapporti di lavoro in essere nell'ambito della medicina penitenziaria, vengono trasferiti al Servizio Sanitario Nazionale. Il Decreto è, inoltre, integrato, dalle " Linee di indirizzo per gli interventi del

Servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”, che individuano percorsi e modelli organizzativi per la ristrutturazione dei servizi, al fine di adeguare le prestazioni in ambito penitenziario ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza. Il documento che descrive le linee guida per gli interventi a tutela della salute dei detenuti, richiama tra i principi di riferimento “la piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi e degli individui detenuti ed internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale” e la piena collaborazione interistituzionale per integrare “ la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti”; sottolinea che “la continuità terapeutica si pone quale principio fondante per l’efficacia degli interventi di cura e deve essere garantita dal momento dell’ingresso in carcere e/o in una struttura minorile, durante gli eventuali spostamenti dei detenuti tra diversi Istituti penitenziari e strutture minorili, e dopo la scarcerazione e immissione in libertà”.

Il documento individua, inoltre, otto aree fondamentali di intervento:

1. la medicina generale e la valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi: sono i presidi all’interno delle carceri a dover assicurare le prestazioni di medicina generale, dall’assistenza farmaceutica alla diagnosi precoce, ai vaccini;
2. le prestazioni specialistiche: devono essere assicurate da Aziende USL e ospedali, secondo standard uniformi;
3. le risposte alle urgenze: devono essere assicurate sia all’interno delle carceri, sia nelle strutture ospedaliere del territorio;
4. le patologie infettive: oltre ad attuare un’efficace informazione per i detenuti, è previsto lo sviluppo di protocolli per la gestione e l’isolamento;
5. prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche: l’assistenza ai tossicodipendenti, il 30% del totale dei detenuti nel 2006, è assicurata dai Sert in collaborazione della USL del territorio e con la rete dei servizi sanitari e sociali impegnati nella lotta alla droga;
6. prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale: è previsto un sistema di sorveglianza epidemiologica e di diagnosi precoce accanto alla garanzia di cure pari a quelle fornite dai servizi del territorio. Va comunque assicurato un intervento dello specialista in psichiatria o psicologia clinica;
7. la tutela della salute delle detenute e delle minorenni sottoposte a misure penali e della loro prole: attenzione agli aspetti psico-emotivi della nascita , monitoraggio e assistenza ostetrico-ginecologicae prevenzione e profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell’apparato genitale femminile;
8. la tutela della salute delle persone immigrate: rinvia a uno specifico programma incentrato sulla mediazione culturale, in cui devono essere impegnati servizi sanitari, istituti di pena, Enti locali e Volontariato, per la piena fruizione delle opportunità di cura.

Infine, il decreto reca in allegato, quale parte integrante ed essenziale, anche le “Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali psichiatrici e giudiziari e nelle case di cura e custodia”. Le azioni puntano a svolgere un programma in tre fasi al fine di garantire una corretta armonizzazione fra le misure sanitarie e le esigenze di sicurezza. Nel documento si sottolinea che l’attuazione del programma per gli OPG è strettamente connesso con la realizzazione di tutte le misure indicate per la tutela della Salute mentale negli istituti di pena.

## 5. Operatività dell'Ufficio

Come accennato, l'Ufficio, anche attraverso l'individuazione di alcuni "preposti", autorizzati alla funzione di coadiuvazione ed anche di sostituzione della figura del Garante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario, a tanto autorizzati dai Tribunali di Sorveglianza, riesce a mantenere una presenza costante per le attività di contatto diretto con l'utenza, a Foggia, Bari, Lecce e Taranto.

In questi quattro istituti è stata ormai messa a punto una organizzazione funzionale all'ascolto settimanale di una media non inferiore di cinque detenuti a settimana. Per gli altri istituti è in corso di perfezionamento lo stesso sistema, mentre per tutti i territori è costante il flusso di informazioni e richieste di intervento che pervengono tramite posta ordinaria ed elettronica, da parte dei diretti interessati e dei familiari.

Un'altra occasione di presa in carico dei casi è determinata dalla segnalazione di altri garanti territoriali e regionali che sottopongono questioni riguardanti detenuti residenti, da liberi, in altre regioni e attualmente astretti in Puglia.

Attualmente, il carico funzionale è complessivamente costituito da oltre cento casi, con un trend di crescita mensile pari a circa il dieci per cento. Prevalentemente le istanze riguardano problemi di territorialità dell'espiazione della pena (richieste di avvicinamento alla zona di residenza da liberi e/o di quella del nucleo familiare di riferimento anche soltanto per motivi di colloquio) e di più corretta ed agevole gestione delle relazioni familiari. In pochi casi vengono formulate richieste improprie (per l'espletamento di azioni che esulano dalle competenze istituzionali del Garante) o per la somministrazione di aiuti materiali. Più raramente accade che l'azione venga svolta in favore di detenuti pugliesi, astretti in istituti di pena fuori regione.

In questa sede occorre dare atto di un alto livello di consapevolezza dello status di ciascuno e, conseguentemente, un buon orientamento nella qualità delle istanze rivolte.

Con riferimento alla funzione di "aiuto alla persona", il carico funzionale dell'Ufficio, a tutto marzo 2013, è quello sommariamente riportato nella tabella che segue.

Luogo di detenzione	Sesso	Modalità di richiesta	Contenuto della richiesta	Stato della pratica e anno della presa in carico
Bari	M	altro ente	aiuti materiali	presa in carico in corso 2011
Bari	M	lettera di un familiare	aiuti materiali	presa in carico in corso 2011
Bari	M	lettera di un familiare	Trasferimento	caso risolto 2011
Taranto	M	Domandina	Trasferimento	presa in carico in corso 2011
Lecce	M	lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2011
Taranto	F	lettera	avvicinamento per colloqui	presa in carico in corso 2011
Lecce	M	Domandina	Trasferimento	presa in carico in corso 2011
Taranto	F	Domandina	trasferimento	presa in carico in corso 2011
Taranto	F	Domandina	trasferimento	presa in carico in corso 2011
Bari	F	altro ente	aiuti materiali	presa in carico in corso 2011
Taranto	M	lettera di un familiare	aiuti materiali	presa in carico in corso 2011

Lucera	M	altro ente	aiuti materiali	presa in carico in corso 2011
Lecce	M	altro ente	aiuti materiali	archiviata per incompetenza dell'Ufficio 2011
Lecce	M	domandina	trasferimento	presa in carico in corso 2011
Lecce	M	domandina	aiuti materiali	presa in carico in corso 2011
Taranto	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2011
Bari	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2012
Lecce	M	Lettera	avvicinamento per colloqui	presa in carico in corso 2012
Taranto	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2012
Lecce	M	Lettera	aiuti materiali	archiviata per incompetenza dell'Ufficio 2012
Taranto	M	domandina	aiuti materiali	presa in carico in corso 2012
Lecce	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2012
Turi	M	altro ente	aiuti materiali	presa in carico in corso 2012
Lecce	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2012
Foggia	M	altro ente	avvicinamento per colloqui	presa in carico in corso 2012
Lecce	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2012
Lecce	M	altro ente	Trasferimento	presa in carico in corso 2012
Taranto	M	Lettera	aiuti materiali	archiviata per incompetenza dell'Ufficio 2012
Trani	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2012
Siano (Cz)	M	lettera di un familiare	aiuti materiali	caso risolto 2012
Melfi (Pz)	M	altro ente	Trasferimento	presa in carico in corso 2012
Bari	M	Lettera	aiuti materiali	caso risolto 2012
Foggia	F	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Bari	M	altro ente	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Taranto	F	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Bari	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Taranto	M	domandina	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Taranto	M	Lettera	avvicinamento per colloqui	presa in carico in corso 2013
Bari	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Taranto	F	domandina	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Lecce	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Taranto	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Rossano Calabro	M	Lettera	Trasferimento	archiviata per incompetenza dell'Ufficio 2013
Lecce	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Taranto	F	domandina	aiuti materiali	caso risolto 2013
Taranto	M	domandina	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Arresti domiciliari	M	Lettera	aiuti materiali	caso risolto 2013
Bari	M	Lettera	aiuti materiali	caso risolto 2013
Monza	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Taranto	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Taranto	M	domandina	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Foggia	F	domandina	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Foggia	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013

Lecce	M	domandina	Trasferimento	caso risolto 2013
Turi	M	lettera di un familiare	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Lecce	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Bari	M	lettera di un familiare	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Napoli	F	Domandina	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Bari	M	Domandina	avvicinamento per colloqui	archiviata per incompetenza dell'Ufficio 2013
Palermo	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Lecce	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Taranto	F	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Bologna	M	Email	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Melfi (Pz)	M	Lettera	Trasferimento	caso risolto 2013
Foggia	M	Lettera	avvicinamento per colloqui	presa in carico in corso 2013
Lecce	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Bari	M	lettera di un familiare	aiuti materiali	caso risolto 2013
Arresti domiciliari	M	altro ente	aiuti materiali	caso risolto 2013
Bari	M	Domandina	Trasferimento	caso risolto 2013
Turi	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Trani	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Bari	M	altro ente	Trasferimento	caso risolto 2013
Taranto	F	Domandina	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Bari	M	altro ente	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Foggia	M	Lettera	trasferimento	presa in carico in corso 2013
Lecce	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Taranto	M	Domandina	aiuti materiali	caso risolto 2013
Lecce	M	Domandina	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Lecce	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Lecce	M	altro ente	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Turi	M	lettera di un familiare	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Foggia	M	Domandina	avvicinamento per colloqui	presa in carico in corso 2013
Bari	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Bari	M	Lettera	avvicinamento per colloqui	presa in carico in corso 2013
Lecce	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Taranto	M	altro ente	aiuti materiali	caso risolto 2013
Taranto	M	Lettera	aiuti materiali	caso risolto 2013
Bari	M	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Bari	M	Domandina	aiuti materiali	caso risolto 2013
Taranto	M	Domandina	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Taranto	F	Domandina	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Bari	M	Lettera	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Foggia	M	altro ente	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Bari	M	Domandina	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Taranto	F	Domandina	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013

Taranto	F	Lettera	aiuti materiali	presa in carico in corso 2013
Bari	M	lettera di un familiare	aiuti materiali	caso risolto 2013
Lecce	F	Lettera	avvicinamento per colloqui	presa in carico in corso 2013
Sulmona	M	altro ente	Trasferimento	presa in carico in corso 2013
Taranto	F	Domandina	Trasferimento	caso risolto 2013
Arresti domiciliari	M	altro ente	aiuti materiali	archiviata per incompetenza dell'Ufficio 2013
Taranto	F	Domandina	Trasferimento	presa in carico in corso 2013

Il target di riferimento può conferire telefonicamente chiamando ad una utenza dedicata, in giorni ed orari prestabiliti. Tale contatto, prevalentemente ha la funzione di un primo approccio, spesso finalizzato ad ottenere un incontro che viene stabilito in accordo con l'istante.

In occasione di alcune iniziative di animazione ed accoglienza in favore dei parenti in visita presso gli istituti di pena (programmati e sviluppati in accordo con le direzioni), viene predisposta una postazione che consente di raccogliere istanze e bisogni dei familiari medesimi "in situazione", consentendo una azione "di prossimità" che possa contenere i disagi di un incontro affrontato nella sede istituzionale, nel capoluogo di Regione.

Nell'ambito regionale risultano inoltre istituite le figure dei garanti comunali di San Severo e Lucera coi quali verranno presto stabilite modalità di collaborazione.

## 6. Confronto in ambito nazionale

Fin dal primo anno di insediamento sono state stabilite opportune connessioni al lavoro svolto dal Coordinamento nazionale dei Garanti territoriali (interprovinciali, provinciali e comunali).

Sono in corso tentativi volti a dar vita ad un solo organismo, seppure con la sussistenza di alcune difficoltà legate alla qualità della legittimazione dei due tipi di figure, che oltre che per la dimensione territoriale dell'impegno, spesso differiscono per essere alcune espressione di compagini amministrative (della giunta e talvolta di personale designazione del sindaco o del presidente della provincia) altre dell'organo legislativo e con maggioranza qualificata.

Per la maggior parte dei casi, comunque, per il costante contatto mantenuto vivo in entrambi gli organismi dalla doppia partecipazione di alcuni garanti (della Campania, dell'Emilia Romagna, della Puglia, della Toscana, della Valle d'Aosta ed altri), le azioni promosse risultano ampiamente condivise e ben concertate, salvaguardando così il potenziale determinato da una cospicua massa critica.

Il Coordinamento nazionale, nel corso dell'ultimo incontro, ha deliberato di riproporre alcune proposte di legge, tra cui l'introduzione del reato di tortura nel Codice penale, l'istituzione del Garante nazionale dei diritti

delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, la previsione di maggiori misure alternative alla pena carceraria, mediante l'irrogazione di sanzioni interdittive, pecuniarie e prescrittive per i reati attualmente puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni.

Il Coordinamento nazionale ha pertanto aderito alla Campagna Tre leggi per la Giustizia e i Diritti. Tortura, carceri, droghe: il 9 aprile 2013, dalle ore 9 alle ore 13, nelle piazze dei Tribunali di tutta Italia i promotori della campagna hanno raccolto le firme per le tre proposte di legge di iniziativa popolare depositate lo scorso gennaio in Cassazione. Proposte che costituiscono un vero e proprio programma di governo per ripristinare la legalità nel sistema penale e penitenziario nazionale.

Altra questione, affrontata nelle sedi sopra indicate, è l'allarme determinato dal previsto accorpamento delle Direzioni di vari Istituti di pena, che inciderà necessariamente sui già delicati equilibri interni, con la sostanziale dismissione dell'impegno ontologico e costituzionalmente garantito, della costante ricerca della rieducazione, a vantaggio dell'esclusivo raggiungimento delle esigenze custodiali e di sicurezza.

Di stretta attualità, infine, la problematica concernente la procedura relativa all'esercizio del diritto di voto dei detenuti, piuttosto articolata, che necessita di semplificazione, nonché la materia dei colloqui dei detenuti con i figli che frequentano la scuola, in ordine alla quale occorrerebbe una maggiore flessibilità, al fine di conciliare l'impegno scolastico dei ragazzi con la salvaguardia del rapporto affettivo, essenziale nella vita del detenuto e dei suoi familiari.

Riguardo all'esercizio del diritto-dovere di voto vale la pena di sottolineare che la Puglia si è segnalata come la regione nella quale si è registrato il maggior dato di astretti partecipanti al voto, in un numero complessivo superiore alle settecento unità. (cfr documento in appendice).

Sotto il profilo normativo nazionale, in questa sede si rimarca la circostanza che, con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stata emanata la *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati*, di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento sull'ordinamento penitenziario*), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Viene previsto che la Carta dei diritti e dei doveri, contenente anche l'indicazione delle strutture e dei servizi riservati al presidio del contesto generale della detenzione, sia consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la Carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Il documento è stampato nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

## 7. Relazioni istituzionali e Comunicazione istituzionale

Intensissima è stata l'attività sul fronte delle relazioni politico - istituzionali e della comunicazione istituzionale. Attraverso la partecipazione sia a iniziative di sensibilizzazione sociale e culturale, che a trasmissioni televisive e radiofoniche.

Questi i principali eventi che hanno avuto luogo dall'insediamento, fino a tutta la prima metà di aprile 2013:

16 agosto 2011, visita all'Istituto di pena di Spinazzola (Bat), in una delegazione composta, tra gli altri, dal sindaco del Comune di Spinazzola Di Tullio e dal Consigliere Regionale Mennea, ricevuti dal direttore e dal comandante di Polizia Penitenziaria dell'Istituto;

6 ottobre 2011, incontro col sindaco di Spinazzola ancora sulla vicenda della chiusura e possibile riapertura dell'Istituto di Spinazzola;

13 ottobre 2011, Bari, presso l'Hotel Leon d'oro, tavola rotonda sul tema dell'inclusione sociale attraverso il lavoro, nelle misure alternative alla detenzione, organizzata da Italia Lavoro;

13 ottobre 2011, Bari, sede di Antenna Sud, partecipazione alla trasmissione in diretta televisiva Antenna Sera;

24 ottobre 2011, Bari, presso il Convento dei padri Comboniani, conferenza stampa di presentazione di un'iniziativa di inclusione lavorativa e ospitalità di soggetti svantaggiati, delle associazioni Ermetica e Prospettiva legale, con la partecipazione del Provveditore Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria e della Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari;

25 ottobre 2011, Istituto penale minorile Fornelli di Bari, incontro con una delegazione albanese di dirigenti e personale appartenente al dipartimento per la giustizia minorile, nell'ambito di un progetto transnazionale per l'aggiornamento professionale, organizzato dal Consorzio di cooperative sociali Meridia di Bari;

26 ottobre 2011, Barletta, Parrocchia di San Paolo, lezione nell'ambito del Corso di Formazione organizzato dalla locale sezione dall'associazione Libera;

8 novembre 2011, Bari, lezione nel corso per Avvocati a Bari, presso la biblioteca dell'Ordine forense, organizzato dalla Camera Penale di Bari;

9 novembre 2011, Bari, Assessorato Reg.le alla Formazione professionale incontro con dirigente regionale, imprenditore e dirigente Area trattamentale della Casa Circ.le di Bari riguardante un progetto di inclusione lavorativa in corso presso la Casa Circondariale di Bari;

10 novembre 2011, Casa Circondariale di Bari, Conferenza di Servizi tra Direzione Casa C.le di Bari, Dirigenza Area Trattamentale, Ordine dei Medici, Sindacati, Dirigenza ASL Ba, Ufficio del Garante, sulla trasmissione telematica delle pratiche di invalidità civile;

5 dicembre 2011, Lecce, Teatro Paesiello di Lecce, conferenza introduttiva alla rappresentazione teatrale "Giorni scontati", promossa dal Comune di Lecce, con l'Assessore comunale alle politiche sociali e con don Raffaele Bruno dell'associazione Il Bruco di Lecce;

6 dicembre 2011, intervista radiofonica a Radio Radicale, condotta da Monica Soldano;

6 dicembre 2011, presso la Casa Circondariale di Bari, celebrazione (posticipata) della Giornata internazionale per la lotta alla violenza contro le donne, conferenza e reading, organizzato dall'Area Trattamentale della Casa Circondariale di Bari;

12 dicembre 2011, Casa Circondariale di San Severo, spettacolo musicale di Auguri di Natale e visita all'Istituto, alla presenza del Direttore, del Sindaco del Comune di San Severo e della Garante dei detenuti del Comune di San Severo;

12 dicembre 2011, Aula Magna dell'Ateneo di Bari, relazione nel convegno "Rieducare in carcere. Tra i buoni propositi della Legge e la tragica realtà", organizzato dall'associazione Carcere Possibile, in collaborazione con la Camera Penale di Bari, l'associazione Antigone, il patrocinio, tra gli altri, di Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari;

16 dicembre 2011, Convegno Esistenze Detenute, organizzato dal Consigliere regionale Pastore a Barletta; ad inizio e conclusione dei lavori, sono state rilasciate interviste a TeleRegione, TeleSveva, TeleDehon e Amica9tv;

20 Dicembre 2011, Casa Circondariale di Bari auguri di Natale con la riduzione teatrale "L'inventore del jazz", organizzata dall'associazione Carcere Possibile;

28 dicembre 2011, nella Sala Giunta della Provincia di Bari, conferenza stampa di presentazione delle rappresentazioni teatrali di fine anno presso la Casa Circondariale di Turi e la Casa Mandamentale di Altamura;

18 gennaio 2012, intervento in diretta su Rai Radio 1 nella trasmissione Start -- La notizia non può attendere;

23 gennaio 2012, incontro programmatico a Taranto, col Sindaco e col presidente del locale Centro Servizi al Volontariato;

24 gennaio 2012, Bari, sede di Antenna Sud, partecipazione alla trasmissione in diretta televisiva Antenna Sera;

25 gennaio, Casa di Reclusione di Turi, visita, alla presenza della Direttrice e del Responsabile e dei funzionari dell'area trattamentale;

26 gennaio 2012, Bari incontro programmatico col Provveditore Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria;

31 gennaio 2012, Bari, Fiera del Levante, Mediterre, Workshop: Il sistema dell'accoglienza in Puglia;

3 febbraio 2012, presso la Casa Circ.le di Bari, manifestazione conclusiva del corso professionale di ceramica Progetto P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 Asse III – Inclusione Sociale - Avviso n. 3/2010 - "Attività di Formazione negli Istituti di Pena";

16 febbraio 2012, prima riunione della Cabina di Regia regionale indetta dal Commissario Delegato per l'Emergenza umanitaria dei migranti dal Nord Africa;

23 marzo 2012 Casa Circondariale di Lecce, visita, alla presenza del Direttore, del Commissario e, del Responsabile dell'Area Trattamentale e di tre componenti dello staff dell'Ufficio del Garante. A seguire, partecipazione come relatore al convegno "Dei Delitti e Delle Pene" presso la sede Arci Zei di Lecce;

29 marzo, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, incontro con ricercatore su un progetto di sperimentazione di cartella clinica elettronica negli istituti di pena;

12 aprile 2012, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, incontro con ricercatore e due medici componenti della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, su un progetto di sperimentazione di cartella clinica elettronica negli istituti di pena;

18 aprile 2012, Bari, Casa Circondariale, presentazione della chiusura del progetto "Voci di dentro, Testi e favole per Bambini", finanziato dal PRAP;

23 maggio 2012, Casa Circondariale di Lecce, visita, alla presenza del Direttore, del Commissario e del Responsabile dell'Area Trattamentale, del rappresentante territoriale dell'associazione;

28 e 29 giugno 2012, Bari, Aula Magna dell'Ateneo di Bari, convegno "La libertà inviolabile della cura per il paziente detenuto", promosso dalla Presidenza del Consiglio Regionale, Ufficio del Garante regionale, in collaborazione con Carcere Possibile e Unione delle Camere Penali, col patrocinio di: Ordine degli Avvocati del Foro di Bari, Ordine dei Medici della Provincia di Bari, Ordine degli Assistenti sociali di Puglia, Associazione Nazionale Magistrati, Associazione Antigone;

12 luglio 2012, Casa Circondariale di Foggia, visita, alla presenza della Direttrice, del Commissario e del Vice Commissario e di due componenti dello staff dell'Ufficio del Garante;

12 luglio 2012, partecipazione, in qualità di relatore alla giornata dedicata a legalità e detenzione nell'ambito della rassegna "Del Racconto Il Film", nel Palazzo della Marra a Barletta;

17 luglio 2012, partecipazione, in qualità di relatore alla giornata dedicata alla salute in carcere nell'ambito della rassegna "Del Racconto Il Film", nel Castello di Mola;

19 luglio 2012 partecipazione in qualità di formatore nel corso sul trattamento dei sex offenders D.I.O.N.I.S.O., rivolto a personale amministrativo e della Polizia penitenziaria della Casa C.le di Bari;

26 luglio 2012, Casa Circondariale di Taranto, visita, alla presenza del Direttore, del Commissario e del Responsabile dell'Area trattamentale;

13 settembre 2012, Bologna, palazzo della Regione Emilia Romagna, sede del Garante regionale, incontro del Coordinamento nazionale dei garanti regionali e territoriali;

14 settembre 2012, Bari, Fiera del Levante, convegno "Le forme di Tutela regionali", promosso dalla Presidenza del Consiglio Regionale, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio Regionale e il Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza del Lazio;

2 ottobre 2012, Roma, via Giulia, sede del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, incontro del Coordinamento nazionale dei garanti col dr. Pagano, dirigente DAP;

4 ottobre 2012, Roma, sede dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà del Lazio, incontro di studio;

10 ottobre 2012, Bari, Consiglio Regionale, conferenza stampa in contemporanea nazionale sull'emergenza carceri, alla presenza della Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dei consiglieri regionali Nuzziello e Pastore; in concomitanza con lo svolgimento della conferenza stampa, presso gli Istituti di pena di Bari, Foggia, Lecce e Taranto venivano realizzate manifestazioni spettacolari, di intrattenimento ed animazione in favore di bambini ed adulti delle famiglie in visita a i detenuti;

19, 22 e 23 ottobre 2012, Casa Circondariale di Bari, Laboratorio formativo per la costituzione di un protocollo operativo territoriale tra la Casa C.le di Bari e la ASL BA per la prevenzione del rischio suicidiario.

5 novembre 2012, Grumo Appula (Ba), Palazzo di Città, incontro col Sindaco;

8 novembre 2012, Foggia, Palazzo di Città, incontro col Sindaco, alla presenza della consigliera regionale Anna Nuzziello;

13 novembre 2012, Foggia, visita presso la locale Casa Circondariale, alla presenza della Direttrice, del Comandante; incontro con una rappresentanza dei detenuti;

21 novembre 2012, Roma, sede dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà del Lazio, riunione della Conferenza dei Garanti regionali;

5 dicembre 2012, Firenze, presso il Palazzo della Regione Toscana, incontro del Coordinamento nazionale dei Garanti regionali e territoriali;

22 dicembre 2012, Lecce, Casa Circ.le, convegno "Amnistia e indulto: per legalizzare la giustizia e la sua appendice carceraria", promosso dall'associazione "Nessuno tocchi Caino";

28 dicembre 2012 presso le Case Circondariali di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, manifestazioni spettacolari, ispirate al periodo natalizio, di intrattenimento ed animazione in favore di bambini ed adulti delle famiglie in visita ai detenuti;

09 gennaio 2013, h. 12.30 Brindisi Casa Circ.le, visita alla presenza della Direttrice, del Comandante, del presidente e della direttrice del Centro Servizi al Volontariato provinciale;

09 gennaio 2013, h. 15.00, Lecce, Casa Circ.le, partecipazione alla festa per l'Epifania, organizzata dalla Comunità Speranza di Lecce, incontro con la Vicedirettrice e il Comandante;

30 gennaio 2013, Foggia, visita presso la locale Casa Circondariale, alla presenza della Direttrice e del Comandante, in occasione della visita di una delegazione composta dall'assessore regionale Dario Stefano, dalla consigliera regionale Anna Nuzziello, dal Rettore dell'Università degli Studi di Foggia;

25 febbraio 2013, Bari, Casa Circ.le, lezione sulla Costituzione rivolta ad una classe di detenuti iscritti al corso di scuola media inferiore;

28 febbraio 2013, Bari, Aula Consigliare della Regione Puglia, relazione all'interno del Convegno su Pedofilia, prevenzione e sanzione, promosso dal Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza;

01 marzo 2013, Bari, Provv.to Reg.le Amministrazione Penitenziaria, partecipazione, su invito del Provveditore, alla riunione indetta tra tutti i direttori e i comandanti, alla presenza di un dirigente nazionale, per la presentazione dei primi esperimenti di progetti di cd vigilanza dinamica;

04 marzo 2013, Turi, Casa di Reclusione, incontro col direttore, dirigente area tratta mentale, funzionario dell'UEPE ed alcuni imprenditori per la promozione di un progetto di produzione di beni di consumo, in istituto, per l'inclusione lavorativa di detenuti;

08 marzo 2013, Bari, Casa Circ.le, presentazione di un progetto, promosso dalla CGIL, destinato alla Sezione femminile, sulla scrittura creativa e sull'autobiografia, alla presenza del Segretario Generale della CGIL Puglia,

direttore e vice direttori della Casa C.le di Bari, del dirigente dell'Area Trattamento, del Provveditore Regionale e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza;

26 febbraio 2013, Bari, Casa Circ.le, lezione sulla Costituzione rivolta ad una classe di detenuti iscritti al corso di scuola media inferiore;

26 marzo 2013, Bari, Casa Circ.le, presentazione dei risultati di un progetto su realizzazioni artistiche, figurative, svolto dalle detenute della Sezione femminile, condotto dal caporedattore TG3 Puglia Enzo Quarto.

4 - 17 aprile 2012, Bari, relazione all'interno dell'inaugurazione e dell'ultima giornata della mostra "E-visioni, il carcere in pellicola, collage e graffiti", su Cinema e Carcere, organizzata da Antigone Piemonte, promossa dalla Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Centro Studi dell'Apulia Film Commission.

## 8. Fonti Normative: Leggi di Stato, Leggi e Regolamenti Regionali, Accordi, Convenzioni, Protocolli.

Costituzione della Repubblica, Art. 27: La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Legge n. 354 del 26/07/75 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà superiori ad un anno.

Legge n. 689 del 24/11/81 - Modifiche al sistema penale

Legge n. 663 del 10/10/86, Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Decreto Legislativo n. 230 del 22/06/99 - Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30/11/98, n. 419

Legge n. 193 del 22/06/00 - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti

Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30/06/00 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

Decreto Legge n. 341 del 24/11/00 - Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia

Legge n. 199 del 26/11/00 - Disposizioni relative all'esecuzione di pena presso il domicilio

Legge n. 9 del 17/02/12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 211 del 22 dicembre 2011, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

Protocollo d'intesa del 20/06/10 tra Ministero della Giustizia – Dip.to Amm.ne Penitenziaria e Associazione Nazionale Comuni d'Italia (da cui è derivato il Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia – Provveditorato Reg.le Amm.ne Penitenziaria di Puglia e A.N.C.I. di Puglia).

Protocollo d'intesa del 14/03/13 tra Ministero della Giustizia – Dip.to Amm.ne Penitenziaria e Federsolidarietà – Confcooperative, Legacoopsociali e Agci Solidarietà, per la promozione di iniziative imprenditoriali a cura delle imprese sociali negli istituti di pena.

Legge Regionale n. 19 del 10/07/06. Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia.

Regolamento regionale n. 21 del 29/09/09. Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione Puglia del 20/02/08 sulla assistenza sanitaria in ambito penitenziario

Accordo operativo Regione Puglia e Ministero della Giustizia – DAP, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per l'inclusione sociale attraverso la formazione e il lavoro.

Protocollo d'intesa tra Regione Puglia PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile per l'applicazione dell'art 7 DPCM dello 01/04/2008 sulla definizione di forme di collaborazione tra Ordinamento sanitario e Ordinamento penitenziario.

Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile, "Linee d'Indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidiario".

Accordo operativo territoriale tra Direzione Casa Circ.le di Bari e Direzione ASLBA, declinato dal Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile, "Linee d'Indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidiario".

Protocollo operativo tra Casa Circondariale di Bari e AMIU S.p.A. di Bari

## ALLEGATO 1

Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.

Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012,

in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

## ALLEGATO 1

### Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.

Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario).

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), del Regolamento interno dell'istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

**Ingresso dalla libertà.** L'ingresso in istituto è curato dal personale di polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola. Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro istituto. Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola. Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica* durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

**Vita quotidiana.** Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati. Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli. Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora. Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana e adeguata* alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno

di istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "sopravitto") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in istituto. Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun istituto sono indicati nella Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

**Doveri di comportamento.** Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni). Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare. Più in generale, egli può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al direttore dell'istituto, agli ispettori, al Ministro della Giustizia, al magistrato di sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

**Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.** Negli istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore. I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria. Gli istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di istituto. Nell'istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal direttore, da uno o più educatori, da uno o più assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

**Lavoro.** Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario. I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'istituto (cucinieri, barbiere, magazziniere) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni

è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il Magistrato di sorveglianza approva il provvedimento del direttore dell'istituto e indica le prescrizioni cui attenersi. I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa. La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

**Ricompense.** I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

**Trasferimenti.** Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il direttore dell'istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione. È favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto e per motivi di giustizia.

**Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.** È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche. Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il magistrato di sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

**Rapporti con la società esterna.** I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta. Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali. La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al direttore dell'istituto. La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna. Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo. È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie. I detenuti e gli

internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'istituto. È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

#### **Misure premiali.**

**Permessi.** I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. Possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il giudice che procede o il magistrato di sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo. Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione. In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

**Liberazione anticipata.** Il magistrato di sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata. Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al Tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

#### **Misure alternative alla detenzione.**

**Affidamento in prova al servizio sociale.** Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al magistrato di sorveglianza e la misura può essere concessa dal Tribunale di sorveglianza. Lo stesso Tribunale di sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna. La persona tossicodipendente e/o alcolodipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare dell'affidamento "terapeutico". La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

**Detenzione domiciliare.** Il Tribunale di sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato. Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

**L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.** Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore –

sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 41 bis della legge n. 354/75. La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

**Semilibertà.** La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. È concessa dal Tribunale di sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

**Liberazione condizionale.** La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26). Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

**Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.** Il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcoolodipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

**Regimi di detenzione speciali.**

**Regime di sorveglianza particolare.** Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del direttore o dell'autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti. Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli. Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni.

**Regime dei condannati per particolari delitti.** I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 41 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

**Isolamento continuo.** È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli

medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

**Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.** Il Ministro della Giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine. Il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione - fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto, custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione. Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'art. 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p..

**Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.** Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

**Detenuti stranieri.** I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete. Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale. I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine. Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.. Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subita in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

**Dimissione.** I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La

dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

#### **ALLEGATI:**

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

#### **ALLEGATO 1 – Glossario.**

**Amnistia.** L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

**Appellante.** È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

**Arresti domiciliari.** È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.). Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

**Articolo 41 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario".** Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (art. 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (art. 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

**Assistente sociale.** È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l'assistente sociale del comune o della ASL), che fa capo agli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l'esecuzione dei benefici di legge.

**Braccialetto elettronico.** Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l'imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il consenso all'eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all'ingresso in carcere (art. 23 O.P.).

**Cassa delle Ammende.** È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

**Condannato (o definitivo).** È l'imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

**Cooperative sociali.** Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

**Corte di assise.** La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p. La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

**D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.** È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

**Detenuto.** È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

**Grazia.** La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 681 c.p.p.). È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale. La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al Magistrato di sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

**Imputato.** È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.).

**Indagato.** È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).

**Indulto.** L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del magistrato di sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

**Internato.** È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un istituto penitenziario.

**Istituto penitenziario.** Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Fra gli istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni ( o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l.17.2.2012 n. 9).

**Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).** Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

**Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).** Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuata (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

**Istituto Penale Minorile.** È un istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

**Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.** Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

**Liberazione anticipata.** Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal magistrato di sorveglianza. Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni". Anche gli affidati in prova al servizio sociale (vedi) e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza (vedi) possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

**Ministero della Giustizia.** È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

**Misure cautelari coercitive personali.** Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti. Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli artt. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli artt. 291-308 c.p.p..

**Misure di sicurezza.** Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa. Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il Magistrato di sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di sorveglianza il Pubblico ministero, l'interessato o il difensore (artt. 679 e 680 codice procedura penale).

**Notificazione.** È l'attività con la quale l'Ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la Polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

**Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").** Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

**Pena pecuniaria.** È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (artt. 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

**Pericolosità sociale.** È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

**Permesso di soggiorno.** È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

**Perquisizione personale.** I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Art. 34 OP e art. 74 Reg).

**Pubblico ministero.** È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

**Recidiva.** La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (art. 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

**Reclusione.** La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

**Rateizzazione della pena pecuniaria.** Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3°c, c.p.p.). Il Magistrato di sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.). La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

**Riabilitazione.** È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale. La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato. Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile. L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di sorveglianza, che decide collegialmente.

**Ricorrente.** È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

**Ricorso per cassazione.** L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (art. 607 c.p.p). Il Pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario"). I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

**Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.** L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

**Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.** L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

**Soggetti che operano all'interno dell'istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:**

- il direttore e i vicedirettori dell'istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il comandante, gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine") del detenuto rivolte al Direttore dell'istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;

- gli assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o di dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;
- gli assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il cappellano ed i ministri di culto;
- lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dell'area sanitaria, i medici e gli infermieri;
- il responsabile dell'area amministrativo-contabile e i contabili.

**Soggetti che operano all'esterno dell'istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:**

- il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;
- l'Autorità Giudiziaria che procede;
- il Magistrato di sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte Europea dei diritti dell'uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il Magistrato di sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

**Sopravvitto.** Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

**Sospensione condizionale della pena.** Se il Giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospenderne l'esecuzione. Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita. Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi. La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato. La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

**Spese di giustizia.** Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiati e ha mantenuto una condotta corretta.

**Trattamento.** Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in

rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

**Tribunale di sorveglianza.** Il Tribunale di sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello. È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche. I provvedimenti del Tribunale di sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un magistrato di sorveglianza e due esperti. Il Tribunale di sorveglianza decide sia come giudice di primo grado sia come giudice di appello. In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione. In secondo grado, come giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975. Avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

**Tribunale penale.** Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

**Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe).** L'UEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria. Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

**Ufficio di sorveglianza.** L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del Tribunale ordinario. L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico. Il Magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena. Al Magistrato di sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere. La Legge pone al Magistrato di sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della direzione dell'istituto, l'ingresso di persone estranee

all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti. Il Magistrato di sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà). Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

**Volontari in carcere.** Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.). L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

#### **ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.**

**I principi costituzionali.** *Art. 2:* garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto. *Art. 3* comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza. Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale. *Art. 10:* prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale. *Art. 11:* impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia. *Art. 13* comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale. *Art. 24* comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza. Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza. Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste. *Art. 25* comma 1: garantisce che la competenza del giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi. Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla Legge. *Art. 27* comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il comma 4 bandisce la pena di morte. *Artt. 35 e 36:* tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti. *Art. 79:* regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto. *Art. 87:* attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene. *Art. 101:* afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. *Art. 104:* garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. *Art. 111:* garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un giudice terzo e imparziale. *Art. 117:* prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

**Le fonti sovranazionali.** La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948. Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri. La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a

New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881. *Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri*, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di Probation, R(2012)12 sui detenuti stranieri. *Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.)* pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T..

**La legge ordinaria.** Legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd *legge Gozzini*) "Modifiche alla legge sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd *legge Simeone-Saraceni*) "Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni". Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd *legge ex Cirielli*) "Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione". *Codice penale*: in vigore dal 1930. *Codice di procedure penale*: introdotto con dpr n. 447 del 1988. *Testo unico sull'immigrazione* approvato con dpr n. 286 del 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Legge n. 193 del 2000 (cd *Legge Smuraglia*) "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti". Legge n. 40 del 2001 (cd *Legge Finocchiaro*) "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori". D.p.r. n. 230 del 2000 "Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà".

## ALLEGATO 2

Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 21 ,  
"Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte  
a misure restrittive della libertà".

## Allegato 2

**REGOLAMENTO REGIONALE 29 settembre 2009, n. 21**

Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L. R. 10 luglio 2006 n. 19 che, all'art. 31 comma 6, prevede l'adozione del regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1729 del 23 settembre 2009 di adozione del Regolamento;

## EMANA

Il seguente Regolamento:

## Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, nonché le modalità di nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 31 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia".

2. All'Ufficio del Garante è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, mediante azioni positive mirate alla tutela dei diritti costituzionali di recupero e reinserimento sociale, di cura e salvaguardia della salute, di istruzione, formazione professionale e lavoro, di libertà di culto, di espressione e di opinione.

3. L'Ufficio del Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con le competenti strutture regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

## Articolo 2 (Azioni e funzioni dell'Ufficio del Garante)

1. L'azione dell'Ufficio del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:

a) diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle persone sottoposte a limitazioni o a misure restrittive della libertà personale, nella prospettiva costituzionale della rieducazione, del recupero e del reinserimento sociale;

b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti di tali persone;

c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti delle persone sottoposte a restrizione della libertà e segnalare le violazioni alle competenti istituzioni e, ove necessario, all'autorità giudiziaria.

2. L'Ufficio del Garante, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19, e con gli indirizzi di cui al comma precedente del presente regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che le misure di restrizione della libertà personale siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. In particolare assume ogni iniziativa volta ad assicurare che ai soggetti interessati siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale, all'esercizio della libertà religiosa e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, anche in collaborazione con le Strutture di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della legge regionale n. 19/2006;

b) pone in essere ogni azione utile a rendere operativo il Protocollo di Intesa con il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 26 giugno 2007, n. 995 e sottoscritto nel febbraio 2008;

c) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti interessati, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia degli stessi soggetti sia di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgano attività inerenti la tutela dei diritti umani;

d) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata affinché assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

e) interviene nei confronti degli enti interessati e delle strutture regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze di quanto disposto dalle norme vigenti, per le rispettive competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio dei poteri sostitutivi;

f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti interessati e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche detti soggetti;

g) propone all'Assessorato regionale competente iniziative concrete d'informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali del territorio e dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia, favorendo l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento sulle tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime dei reati, della mediazione penale e sociale, della sicurezza;

i) collabora con l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e con gli Osservatori provinciali di cui all'art. 14 della l. r. n. 19/2006, e con l'Osservatorio sull'immigrazione istituito con deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2007, n. 1228, all'attività di studio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in ambito regionale;

j) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti i minori e gli adulti soggetti a limitazioni delle libertà personali, di competenza della Regione, e, ove richiesti, delle Province e dei Comuni;

k) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche delle istituzioni totali, delle libertà personali inviolabili, della tutela delle vittime e della mediazione penale e sociale.

Articolo 3 (Nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. L'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è presieduto dal Garante ed ha sede presso il Consiglio Regionale.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale in seduta plenaria. La Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali e familiari, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Solidarietà, predispone una rosa di tre nominativi che approva e presenta al Presidente del Consiglio Regionale. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
3. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma precedente, si tiene conto delle incompatibilità enunciate al comma 6 bis dell'art. 30 della l.r. n. 19/2006, nonché dei principi di pari opportunità e uguaglianza tra i generi.
4. Ai fini della designazione della rosa di tre nominativi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere individuate personalità che abbiano età non superiore a sessantacinque anni, che siano in possesso di laurea magistrale o specialistica e che abbiano maturato una specifica e comprovata esperienza, almeno decennale, nella promozione e nella tutela dei diritti umani e/o nell'attuazione di interventi di prevenzione, trattamento e recupero delle forme di devianza, nel settore penitenziario e/o nei Servizi sociali ed educativi del territorio.
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.
6. Il Garante eletto, riceve un mandato della durata di cinque anni, che è rinnovabile una sola volta.

#### Articolo 4 (Composizione dell'Ufficio del Garante)

1. È istituito presso il Consiglio Regionale, in staff alla Presidenza del Consiglio Regionale, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. All'Ufficio viene assegnata una dotazione minima di personale pari ad almeno due unità, individuate nell'ambito dell'organico regionale.
3. L'Ufficio assiste il Garante nello svolgimento di tutte le attività connesse al suo mandato, in stretta collaborazione con le strutture della Giunta competenti per le materie affrontate.
4. L'Ufficio del Garante può avvalersi dell'apporto di risorse umane esterne, erogato da esperti con specializzazione universitaria, purché di durata limitata, per esigenze strettamente connesse allo svolgimento di specifici progetti ed entro i limiti di spesa assegnati all'Ufficio, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali.

#### Articolo 5 (Trattamento economico e budget annuale)

1. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget a valere sulle risorse del bilancio regionale, che è vincolato per il pagamento della indennità di funzione di cui al comma successivo, nonché per la copertura

delle spese di funzionamento dell'Ufficio, connesse alle attività da realizzare, al netto delle retribuzioni del personale dipendente assegnato all'Ufficio stesso.

2. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere, connesso al rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento della funzione.

3. L'Ufficio del Garante predisponde e presenta al Presidente del Consiglio Regionale entro il 30 marzo di ogni anno, un dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle modalità di impiego del budget assegnato.

4. L'Ufficio del Garante non può in alcun caso sostenere spese il cui ammontare complessivo annuo superi il budget assegnato dal relativo bilancio regionale di previsione.

#### Articolo 6 (Sede, organizzazione e struttura)

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.

#### Articolo 7 (Rapporti con le Autorità di garanzia)

1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia previste dallo Statuto Regionale, il Garante per i diritti del Minore e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attivano reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive funzioni nell'ambito delle loro competenze.

#### Articolo 8 (Relazioni agli organi istituzionali)

1. L'Ufficio del Garante informa costantemente il Presidente del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta regionale dello svolgimento delle proprie funzioni e riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull'andamento della propria attività presentando, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta, le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti nell'anno precedente, che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### Articolo 9 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si provvede a partire dall'annualità successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento, con lo stanziamento di apposite risorse al Capitolo di spesa di nuova istituzione nella U.P.B. \_\_\_\_\_ del Consiglio Regionale, denominato:  
- (CNI) Funzionamento dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

2. Al fine di dare idonea copertura agli oneri di cui al comma 1, annualmente la Giunta Regionale stabilisce la quota di risorse da destinare al finanziamento del Capitolo di cui al comma 1, a valere sulla finalizzazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui al comma 3 dell'art. 67 della l. r. n.19/2006.

Articolo 10 (Norma di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 29 settembre 2009

## ALLEGATO 3

Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione Puglia del 20 febbraio 2008

## Allegato 3

## Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione Puglia del 20 febbraio 2008

Il Presidente della Regione e il Ministro della Giustizia

Premesso:

- che la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia consente la realizzazione di programmi d'intervento congiunto in ambito regionale, che tengano conto delle caratteristiche della realtà locale, in particolare delle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena, gli Uffici per l'Esecuzione Penale esterna e gli altri Servizi del Ministero della Giustizia, Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, nel comune obiettivo del recupero delle persone in esecuzione di pena considerate nella loro unitarietà e della prevenzione e contenimento del fenomeno della criminalità;
- che le collaborazioni già in essere tra gli organi territoriali del Ministero della Giustizia e la Regione Puglia possono estendersi, consentendo idonee interazioni su tutte quelle materie in ordine alle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilità da parte delle due Amministrazioni, integrandosi su di un piano di pari dignità, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi e partecipativi che rendano possibile l'attuazione e la verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica dei vari aspetti contenuti nel presente protocollo;
- che la legge 354/1975, e il D.P.R. 230/2000 recante "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modificazioni ed integrazioni, i D.P.R. 447/88 e 448/88 e successive modificazioni e integrazioni "disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", il D.Lgs. 272/89 norme di attuazione di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88, nonché la legge 66/96 e la legge 269/98, il D.P.R. 616/1977, il D.Lgs. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano il trasferimento e le deleghe alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato, il D.Lgs. 267/2000 sulle autonomie locali, la legge 59/1997, individuano, nel rispetto delle diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento, i settori di intervento congiunto sui quali il Ministero della Giustizia e la Regione devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore, secondo anche le indicazioni della legge 328/00 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, la legge 285/97 recante disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e la legge 451/97 relativa all'istituzione della Conferenza Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza e l'Osservatorio Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza. Tale collaborazione corrisponde inoltre al nuovo ruolo attribuito alle Regioni dalle recenti innovazioni legislative legge costituzionale n. 3 del 18 gennaio 2001, nel rispetto dei basilari principi (sanciti in via principale dalla legge 59/1997) della sussidiarietà e della leale cooperazione tra Stato e Regioni, nell'ambito di un sistema basato sulla integrazione delle relazioni e delle competenze tra Stato e Enti Locali, finalizzato a migliorare il funzionamento dell'attività giudiziaria e della esecuzione delle pene;
- che il D.Lgs. 112/98 delega alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e che quindi è necessario realizzare in modo congiunto Stato - Regioni la pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta alle persone adulte e minori sottoposte ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, secondo gli orientamenti espressi dall'Accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni (ex-art. 18 del D.Lgs. n. 281/97) su "La riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti" e in applicazione della Direttiva per il Sistema di Istruzione, approvata in sede di conferenza unificata in data 6 febbraio 2001;

- che gli interventi rivolti alle persone che entrano nel circuito penale sono da intendersi attuativi dei principi sanciti dall'art. 27 della Costituzione, secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella società, come peraltro ribadito dagli artt. 81 e seguenti delle Regole minime dell'ONU del 1955 e del Consiglio d'Europa del 1973, nonché dalla Raccomandazione R.(87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 (artt. 26, 32, 48, 65, 70, 88, 89), delle Regole minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile dell'ONU del 1985, della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo legge 176/91;
- che al fine di garantire e rendere esigibili, durante tutto il percorso penale i diritti sociali delle persone sottoposte a procedimenti giudiziari, occorre favorire politiche unitarie e coordinate, che pongano in essere strategie globali di promozione degli stessi, attraverso interventi e servizi specifici e differenziati, così come previsto dalla legge 328/00, dalla L.R. 19/06 e dal Piano Regionale delle Politiche sociali per le varie fasce di utenza (minori, giovani, tossicodipendenti, anziani, soggetti portatori di handicap, soggetti con disagio psichico);
- che le parti intendono imprimere un adeguato sviluppo alle complessive relazioni oggi esistenti nei rapporti Stato-Regioni, in ordine alla migliore predisposizione delle condizioni strutturali ed organizzative per la gestione delle risorse umane e finanziarie, in relazione ai bisogni della popolazione in esecuzione penale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 c. 1 lett. e) legge 328/00 e dall'art. 10 c. 2 lett. f) legge Regione Puglia n. 19/06.

**Ritenuto:**

- che, per la realizzazione di detti programmi, deve essere assicurata la più ampia collaborazione tra le singole Direzioni degli Istituti per adulti e per minorenni, degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, dei Centri di Prima Accoglienza, delle Comunità Ministeriali e dei Centri Diurni, degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali del territorio, nel rispetto delle reciproche competenze, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma per l'attuazione degli impegni assunti;
- che le parti condividono l'assunto secondo il quale si debba attuare quella aspirazione politica e amministrativa che vuole superare la separazione tra il sistema della Giustizia e il sistema territoriale, per cui appare necessario definire ambiti di collaborazione interistituzionale entro i quali agire, nonché, al fine di offrire all'azione della Regione il necessario apporto di conoscenza e competenza istituzionale sulle problematiche connesse all'esecuzione penale, integrare la composizione della Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'art. 65 della legge Regione Puglia n. 19/06 con due membri, uno per il settore dell'esecuzione penale esterna ed uno per il settore dell'esecuzione penale detentiva, designati dal Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- che esse prendono atto, altresì, che il clima e la qualità delle relazioni sociali e istituzionali instauratesi tra l'Amministrazione della Giustizia e la Regione Puglia si debbano poter riconoscere nella presente intesa quale quadro di riferimento di quell'insieme di interventi che la Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia sono chiamati ad attuare.

**Considerato:**

che le prerogative sociali, economiche e amministrative del territorio regionale possono incidere in maniera determinante sulla qualità delle garanzie del contratto sociale e sulla conseguente qualità dei servizi resi ai cittadini, siano essi liberi che sottoposti a vincoli penali, nella fase in cui si intende determinare e quindi concordare adeguati orientamenti per la migliore pianificazione degli interventi; le parti si impegnano a disegnare e a realizzare progetti di interventi congiunti relativi al circuito penale sul piano:

1. della comunicazione e degli strumenti informatici e telematici;
2. della tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale secondo i principi di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 22 giugno 1999 n. 230, così come modificato dal D.Lgs. 433/00, in attuazione dell'art. 5 della legge 419/1998 e secondo quanto è indicato dal Progetto obiettivo di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo ed approvato con Decreto del Ministro della Sanità del 21 aprile 2000; di azioni specifiche nei riguardi di soggetti per cui è necessaria un'elevata integrazione tra interventi sanitari e sociali:
  1. della cura e riabilitazione dei soggetti sottoposti a misure penali che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei soggetti alcooldipendenti;
  2. della cura ed assistenza per le patologie infettive, con particolare riguardo ai soggetti affetti da immunodeficienza acquisita;
  3. della cura ad assistenza ai soggetti con disagio psichico;
3. dell'organizzazione, all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e per minorenni, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e del privato sociale (da qui in poi denominato Terzo settore), di interventi volti al trattamento delle persone ristrette ed i cui contenuti sono individuati dall'ordinamento penitenziario;
4. di interventi specifici per particolari tipologie di soggetti, che necessitano di adeguata attenzione (donne, stranieri, autori di reati sessuali);
5. della necessità di attivare impegni specifici ed ulteriori nei confronti dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, impegni volti all'educazione alla legalità, alla prevenzione della criminalità minorile ed al trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali, con il coinvolgimento del Terzo settore, nonché progetti di formazione lavoro che favoriscano il loro reinserimento sociale;
6. della formazione professionale e delle politiche di reinserimento socio-educativo e lavorativo di minorenni e adulti sottoposti a misure penali, mediante la integrazione di politiche formative, politiche attive del lavoro e politiche di inclusione sociale nei contesti locali di intervento, per la ricostruzione di un rapporto funzionale tra strutture penitenziarie e territorio;
7. della definizione degli interventi specificamente indirizzati al settore dell'esecuzione penale esterna, le cui dimensioni richiedono azioni di concertazione di politiche integrate in materia di interventi sociali, sanità, istituzioni scolastiche e lavoro, finalizzate a costruire percorsi credibili di inclusione sociale e lavorativa dei condannati ammessi alle pene alternative alla detenzione;
8. dei rapporti con la comunità esterna e della integrazione dei servizi territoriali con i servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, in raccordo con le forze del Terzo settore, per gli interventi nei confronti dei soggetti in esecuzione penale esterna ed interna, dei dimessi dal carcere, delle famiglie dei detenuti e degli ex detenuti;
9. dell'edilizia penitenziaria;
10. della promozione di modalità diverse di composizione del conflitto, autonome rispetto al processo penale, di riparazione delle conseguenze del reato, di assistenza alle vittime del delitto, di mediazione penale;
11. della formazione congiunta degli operatori dell'Amministrazione della Giustizia per adulti e per minori, degli operatori degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato e del Terzo settore in tutti gli ambiti di collaborazione;
12. della promozione del benessere del personale dell'Amministrazione della Giustizia per adulti e per minori, in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;

**Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia  
convengono su quanto segue:**

#### **Articolo 1**

#### **Comunicazione e strumenti informatici e telematici**

L'obiettivo di una piena funzionalità del sistema della giustizia può essere raggiunto in particolare anche attraverso un'accelerazione dell'innovazione mediante l'introduzione di nuove tecnologie che vanno applicate su vasta scala.

A tale fine le parti si impegnano a sostenere lo sviluppo dei mezzi informatici e telematici. La Regione Puglia fornirà ai Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, sulla propria rete telematica (Portale RUPAR Puglia), i servizi di connettività e di interoperabilità, qualora necessari alle interazioni con il dominio giustizia nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e nell'ottica della rete nazionale.

## **Articolo 2**

### **Assistenza sanitaria e tutela della salute**

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e come tale va garantito anche a coloro che vivono in condizioni di restrizione o limitazione della libertà personale.

La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia riconoscono che la salute va intesa come benessere psico-fisico strettamente legata alle qualità delle condizioni di vita quotidiana all'interno degli Istituti penitenziari per adulti e per minorenni, dei Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali e all'assistenza sanitaria ivi prestata.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia orientano i propri interventi nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, così come modificato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433 e secondo anche le più recenti disposizioni legislative, le norme, tuttora vigenti, dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione.

Tengono, altresì, conto dei conseguenti orientamenti di organizzazione del sistema sanitario penitenziario in relazione ai quali, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono transitate al Servizio Sanitario Nazionale le funzioni relative alla tossicodipendenza ed alla prevenzione ed è stata riconosciuta ai detenuti ed agli internati adulti e minorenni la persistenza dell'iscrizione al S.S.N. per ogni forma di assistenza e l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

A tal fine condividono e recepiscono, quale parte integrante del presente accordo il Protocollo d'intesa per l'attuazione della medicina penitenziaria (allegato 1), sottoscritto in data 13 giugno 2006 tra la Regione Puglia, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia ed il Centro della Giustizia Minorile, che definisce le azioni per realizzare un'assistenza sanitaria integrata fra le strutture delle due amministrazioni in ordine alle attività di prevenzione sanitaria, all'assistenza specialistica, farmaceutica, ospedaliera ed alla cura delle dipendenze patologiche.

Ribadiscono l'importanza della legge regionale n. 26 del 9 agosto 2006 recante disposizioni su "Interventi in materia sanitaria", in quanto atto di rilievo fondamentale per lo sviluppo della collaborazione tra le Istituzioni interessate e finalizzata ad assicurare ai detenuti e internati presenti negli Istituti della Regione Puglia livelli di prestazioni sanitarie analoghi a quelli garantiti a tutti gli altri cittadini.

Sottolineano la rilevanza del contenuto degli articoli 6 - 7 e 9 della richiamata legge che, in particolare, impegnano:

La Regione Puglia ad intervenire affinché le A.U.S.L. e le Aziende Ospedaliere Regionali:

1. verifichino, in concerto con il servizio di Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia (V.I.S.A.G.) di cui all'art. 23 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'art. 10 del D.lgs. 10 marzo 1996 n. 242, secondo le rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, nonché delle norme relative alle più complesse esperienze di tutela igienico - sanitaria sia nei confronti degli operatori e dei terzi prestanti servizio all'interno degli Istituti, sia nei confronti dei detenuti e degli ammessi alle misure alternative;
2. controllino le condizioni igieniche degli ambienti detentivi;
3. assicurino l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e l'educazione alla salute;
4. garantiscano negli istituti penitenziari per adulti e minorenni gli interventi in urgenza tramite i D.E.A. e le altre strutture all'uopo deputate soprattutto nelle fasce orarie non coperte dai Medici dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile;
5. intervengano ai sensi della normativa citata nel dispensare alla popolazione detenuta i farmaci in fascia A, in fascia H e quelli comunque inclusi nel PTO, nonché i presidi sanitari concedibili, gli accertamenti specialistici ambulatoriali, individuando meccanismi atti a limitare od eliminare liste di attesa, ed i ricoveri ospedalieri sia in regime ordinario che di day hospital e day surgery;
6. agevolino l'attività professionale a convenzione con l'Amministrazione Penitenziaria dei propri dipendenti, medici, infermieri e tecnici sanitari, nel rispetto della vigente normativa sull'attività libero professionale dei dipendenti dal servizio sanitario nazionale, comunque secondo le previsioni della legge 740/70, della legge 296/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. assicurino l'accesso dei detenuti alle prestazioni ospedaliere ampliando la disponibilità di posti letto riservati ai detenuti ex art. 7 D.L. 14 giugno 1993 n. 187 legge 296/93, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, al fine di garantire la riduzione al minimo dell'attesa e della durata dei ricoveri all'esterno, nonché i tempi di accesso ai servizi sanitari esterni.

Il Ministero della Giustizia ad operare affinché:

1. l'attività sanitaria propria dell'Amministrazione e quella specialistica attivata negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della Regione si uniformino nelle metodologie operative e nei protocolli diagnostici e terapeutici alla normativa nazionale e regionale orientandosi anch'essa ad individuare sistemi in grado di assicurare Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A. - D.P.C.M. 29 novembre 2001) in particolare per quanto riguarda la gestione sanitaria ed il trattamento medico delle patologie acute e croniche di più frequente riscontro in ambiente penitenziario;
2. le modalità prescrittive e di utilizzo dei farmaci dispensati ai detenuti negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, siano rigorosamente aderenti alla vigente normativa del S.S.N.;
3. sia applicata all'interno degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni la normativa regionale in materia sanitaria, in quanto concretamente applicabile e coerentemente con le disposizioni adottate sull'argomento dall'Amministrazione Penitenziaria.

**La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia**, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a realizzare un'attenta ed efficace educazione sanitaria rivolta anche agli operatori penitenziari per adulti e per minori nonché nei confronti degli operatori dei Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali.

#### Articolo 2a

##### Trattamento tossico e alcool dipendenti

1. **Soggetti detenuti negli istituti**

La Regione Puglia, a seguito del passaggio funzionale delle competenze in merito al trattamento della tossico ed alcooldipendenza dal Ministero della Giustizia ai propri Dipartimenti A.U.S.L. delle Dipendenze, come da D.Lgs. 230/99 e dalla legge regionale n. 26 del 9 agosto 2006, si impegna ad emanare le più opportune disposizioni alle A.U.S.L., affinché queste, nei programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e reinserimento sociale, previsti per i tossicodipendenti e alcool-dipendenti inseriscano a pieno titolo i soggetti predetti presenti negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e nelle Comunità Ministeriali, compresi i soggetti affetti da H.I.V. e A.I.D.S., detenuti o sottoposti a misure alternative e limitative della libertà personale, o altre misure previste dal Codice di Procedura Penale a carico di imputati minorenni. La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia concordano di definire protocolli operativi unici per tutta la Regione, circa le modalità di collaborazione tra gli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, le Comunità Ministeriali, gli Enti Ausiliari ed i competenti SERT. Tramite tali protocolli operativi saranno assicurati per i soggetti tossicodipendenti ed alcool-dipendenti, sottoposti a custodia cautelare e in esecuzione di pena detentiva e fermo e/o arresto in CPA, nonché collocati nelle Comunità ministeriali per minorenni, interventi terapeutici tempestivi, subito dopo l'ingresso nella struttura, compatibilmente con le esigenze cautelari. Nel corso della presa in carico verrà effettuata la diagnosi multidisciplinare dei bisogni, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici anche di mantenimento, in relazione alla predisposizione di un programma terapeutico che assicuri la continuità terapeutica nel caso in cui il detenuto proveniente dalla libertà fosse già in programma terapeutico e prosegua comunque dopo l'uscita dal carcere, dal CPA e dalle Comunità ministeriali per minorenni. A tal fine i SERT competenti per istituti per adulti e per minorenni, e per i CPA, si coordineranno con quelli competenti per residenza, per assicurare una continuità di trattamento terapeutico. Le AUSL si impegnano a verificare l'adeguatezza del servizio prestato dal SerT anche a seguito dell'assorbimento del personale già convenzionato con l'Amministrazione Penitenziaria. Gli organici dei SERT dovranno prevedere differenti professionalità per svolgere interventi adeguati secondo l'età, l'area di provenienza e le specifiche condizioni soggettive. La Regione Puglia si impegna altresì a predisporre programmi che garantiscano la salute dei tossico - alcool dipendenti e contemperino strategie più strettamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno, anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali. La Regione Puglia si impegna, come già avviene per i soggetti adulti sottoposti a provvedimenti penali, a farsi carico delle spese di mantenimento dei minori inseriti dal Centro per la Giustizia Minorile nelle Comunità Terapeutiche locali, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile ai sensi del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001. Le Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dei CPA e delle Comunità Ministeriali e convenzionate da parte loro si impegnano ad assicurare adeguati spazi strutturali, temporali e funzionali per lo svolgimento delle attività dei Sert. Le parti concordano, infine, sulla necessità di sostenere lo sviluppo organizzativo degli Istituti o sezioni d'Istituti a custodia attenuata presenti nella Regione, al loro funzionamento ed alle attività trattamentali e terapeutiche svolte all'interno di essi.

## 2. **Condannati in esecuzione penale esterna**

Le parti convergono sull'importanza di riservare una particolare attenzione agli strumenti operativi ed all'attuazione dei programmi di trattamento terapeutico e socio-riabilitativo indirizzati ai tossicodipendenti ammessi alle misure alternative alla detenzione. Tali soggetti, infatti, pur essendo presi in carico dai Ser.T competenti per territorio, presentano caratteristiche e problematiche di evidente specificità che richiedono ai servizi interessati modalità operative di tipo reticolare ancora più integrate di quelle normalmente adottate. Per tale ragione il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano a sollecitare le rispettive articolazioni territoriali - gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e le Aziende Sanitarie Locali - a sottoscrivere, non comportando alcun impegno di spesa aggiuntivo, e rendere al più presto efficaci la

Convenzione ed il collegato protocollo operativo per la presa in carico, cura e riabilitazione dei tossico-alcooldipendenti in esecuzione penale alternativa alla detenzione, approvati dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali in materia di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e/o alcooldipendenti coinvolti nell'area penale in data 11 dicembre 1992, già adottati da alcune A.U.S.L. della Regione (Allegato 1). Le parti, inoltre, concordano sulla necessità di riservare particolare cura alla presa in carico di condannati portatori di cosiddetta "doppia diagnosi", che investa la contemporanea competenza del Ser.T e del Dipartimento di Salute Mentale. In tali casi la presa in carico dovrà essere congiunta tra i Servizi interessati, sia per quanto riguarda l'articolazione e la realizzazione del programma terapeutico che per quanto riguarda la ricerca delle strutture comunitarie di accoglienza e/o ricovero.

#### **Articolo 2b**

##### **Trattamento patologie infettive**

La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a potenziare i meccanismi di rilevamento delle patologie infettive come catalogate con D.M. Sanità 15 dicembre 1990 approntando intese ed accordi tra il Servizio Sanitario Regionale e gli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, i Centri di Prima Accoglienza e le Comunità Ministeriali, per il tempestivo rilevamento e trasmissione dei dati sui soggetti interessati da patologie. Inoltre sarà curata con particolare attenzione la situazione sanitaria ed assistenziale dei condannati affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 *bis* c. 2 del codice di procedura penale, per rendere fruibili i programmi di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

#### **Articolo 2c**

##### **Trattamento del disagio psichico**

La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a:

1. garantire la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale dei detenuti e degli internati infermi e seminfermi di mente, assicurare la continuità dopo la dimissione dagli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dagli O.P.G., dai Centri di Prima Accoglienza e dalle Comunità Ministeriali e a predisporre uno schema tipo di convenzione tra i Servizi dell'Amministrazione della Giustizia e i DSM, che tenga anche conto di quelli già esistenti;
2. organizzare strategie per il rilevamento di situazioni di disagio mentale, preesistenti o sopravvenute, al fine di consentire una risposta sanitaria pronta ed efficace;
3. riservare particolare attenzione ai problemi psicologici e psicopatologici dei soggetti in esecuzione penale, nonché dei minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale in vista di interventi mirati che, tenendo conto delle priorità ed urgenze, coinvolgano segnatamente il contesto familiare, il gruppo di appartenenza, il contesto sociale di provenienza; consentano inoltre la registrazione dell'evoluzione dei processi allo scopo di un tempestivo adeguamento degli interventi;
4. sviluppare progetti tra Uffici E.P.E. e DSM per l'emersione ed il trattamento socio-sanitario del disagio psichico di condannati in misura alternativa, anche non ancora diagnosticato, con particolare riguardo ai detenuti domiciliari, attraverso la costruzione di progetti personalizzati di accesso alle cure ed alle strutture di integrazione sociale (anche a ciclo residenziale o semiresidenziale) esistenti sul territorio regionale.

### Articolo 3

#### Interventi Trattamentali

Il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale negli Istituti penitenziari, negli U.E.P.E. e nei Servizi Minorili della Giustizia della Puglia rientra nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati ed integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali. Gli interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sia in stato di detenzione che nella comunità, nonché gli interventi a favore dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, rivestono per la Regione carattere di particolare importanza.

Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento penale e del recupero della devianza minorile, la Regione Puglia si impegna ad una concreta traduzione operativa di quanto previsto nella normativa vigente, e in particolare per la creazione di condizioni utili ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni del Ministero della Giustizia, gli Enti locali e gli organismi del Terzo settore. Tale collaborazione potrà anche assumere la connotazione di progetti specifici, attuati a mezzo di convenzioni tra le Direzioni degli Istituti penitenziari e degli Uffici di Esecuzione penale Esterna, le Direzioni dei Servizi minorili, gli Enti locali di riferimento, anche associati negli ambiti territoriali di cui al Piano Regionale dei servizi sociali, e gli organismi del Terzo settore.

La responsabilità organizzativa degli interventi che sostanziano il trattamento penitenziario appartiene all'Amministrazione Penitenziaria ed all'Amministrazione della Giustizia minorile. In tale ambito il progetto collaborativo locale, che potrà avere valenza pluriennale, prevederà:

- la precisazione delle modalità di utilizzo integrato degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo settore;
- l'individuazione degli idonei spazi attrezzati all'interno delle strutture minorili e per adulti e sul territorio, ai fini delle azioni trattamentali programmate per progetti;
- l'attivazione dei servizi e dei presidi territoriali coinvolti nel progetto;
- la programmazione degli interventi formativi e di aggiornamento congiunti tra operatori penitenziari, della Giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo settore;
- le attività di monitoraggio e valutazione dei risultati del progetto in relazione agli obiettivi prefissati ed ai processi operativi attivati;
- la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche legate all'esecuzione delle pene detentive e alternative, al conseguente reinserimento sociale dei soggetti ad esse sottoposte e sulle problematiche del recupero ed il reinserimento dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti giudiziari penali;
- le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto.

I progetti relativi al trattamento potranno anche avere carattere sperimentale, al fine di procedere, d'intesa fra le parti, a quelle modifiche *in itinere* che si rendessero necessarie per un più efficace perseguimento degli obiettivi prefissati, rimuovendo gli ostacoli che a questo si frappongono. Dalla valutazione dei progetti potranno derivare elementi utili per l'eventuale ridefinizione dell'organizzazione e della programmazione dei servizi e dei presidi degli Enti locali sedi di Istituti penitenziari e/o di servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile.

Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale, in regime intra ed extramurario, o alle misure penali previste dal codice di procedura penale

a carico di imputati minorenni, resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale gravano finanziariamente sul bilancio degli Enti locali coinvolti.

Concorrono alla realizzazione dei progetti per il trattamento delle persone ristrette negli Istituti penitenziari e per i soggetti minorenni a carico dei Servizi Minorili della Puglia o sottoposti a misure alternative o sostitutive sul territorio, le risorse finanziarie e i servizi a questo ordinati degli Assessorati: Solidarietà, Politiche della salute, Diritto allo studio, Lavoro, cooperazione e formazione professionale, Trasparenza e cittadinanza attiva.

La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia considerano l'istruzione, la formazione professionale e il lavoro come parti integranti e centrali del trattamento penitenziario nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, sia in forma alternativa alla detenzione che detentiva, nonché per il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti giudiziari penali.

### **Articolo 3a**

#### **Istruzione**

La Regione Puglia, nell'ambito delle competenze proprie e delegate in merito alla pianificazione ed alla programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta agli adulti, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 112/1998, degli orientamenti espressi dall'Accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni sulla riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti e in applicazione delle Direttive per il Sistema di Istruzione, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 febbraio 2001, riconosce all'istruzione di ogni ordine e grado tutte le priorità e potenzialità di intervento sul campo formale (istruzione e formazione professionale) sia in quello informale (percorsi di educazione multiculturale, culturale, sanitaria, fisica), nel rispetto del diritto all'educazione ed all'istruzione per l'intero arco della vita.

La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche educative e formative regionali, in raccordo con le Province, i Comuni e il Sistema delle Autonomie Scolastiche si impegna a:

- promuovere e sostenere la costituzione di Comitati locali per l'Educazione dei minori e degli adulti finalizzati a realizzare la programmazione locale degli interventi di educazione formale e non formale, richiesti dal territorio, concertati con tutti gli agenti formativi, ivi compresi i Centri territoriali Permanenti;
- agevolare l'istituzione di corsi scolastici di ogni ordine e grado nell'ambito del territorio regionale, nonché l'istituzione di corsi integrati di istruzione e formazione professionale, strutturati su base modulare e mirati ai bisogni del singolo utente, in accordo con le direttive europee sull'apprendimento permanente;
- stimolare, nell'ambito delle attività dei CTP, la realizzazione di progetti formativi, educativi e culturali, destinati ai minori dell'area penale esterna;
- monitorare l'attività svolta nei singoli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della Puglia da parte dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, di cui alla O.M. (Pubblica Istruzione) n. 455/97, competenti per territorio;
- sostenere ed ampliare l'offerta formativa di detti Centri, anche mediante il ricorso a finanziamenti comunitari, in particolare per quanto concerne le competenze trasversali, relazionali, comunicative e le competenze di base quali l'alfabetizzazione linguistica (italiano come seconda lingua per immigrati e altre lingue comunitarie) e l'alfabetizzazione informatica, riconosciute come competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
- promuovere in collaborazione con le agenzie educative e formative accreditate e con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e con il Centro per la Giustizia Minorile, la formazione di formatori, tramite corsi di formazione congiunta per operatori delle diverse realtà istituzionali;

- realizzare conferenze di servizio annuali che, sulla base delle verifiche del lavoro svolto, indichino le linee progettuali ed operative per le attività future;
- indicare le priorità di eccellenza e di qualità formativa attribuite ai percorsi integrati di istruzione e formazione;
- favorire la stipula di protocolli e convenzioni fra le Direzioni di Istituti e servizi per adulti e per minori, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro di Giustizia Minorile, da un lato, ed i Centri Territoriali e le autorità scolastiche regionali, dall'altro, per garantire la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività didattiche, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00, la loro continuità nel tempo e per quanto possibile, la riconferma, a richiesta dei docenti impegnati nei corsi a garanzia della specificità professionale esercitata;
- sostenere progetti che prevedano la compresenza di mediatori culturali opportunamente formati, sotto la responsabilità didattica del personale scolastico, nei corsi e/o nei percorsi modulari scolastici in cui siano presenti corsisti stranieri;
- incentivare la realizzazione di progetti volti a stimolare la comunicazione e la produzione culturale ed artistica delle persone detenute in garanzia del rispetto delle potenzialità dell'individuo e del suo diritto all'espressione;
- definire le risorse economiche a copertura dei costi relativi al materiale di cancelleria di facile consumo utilizzato dai corsisti, nonché l'adozione di libri di testo o di sussidi didattici sostitutivi, in particolare quelli multimediali attivabili per la FAD e l'auto-formazione assistita.

Il Ministero della Giustizia si impegna:

- a comunicare alla Regione, per il tramite del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Centro per la Giustizia Minorile i risultati della concertazione di cui al comma 2 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00, in merito alla dislocazione ed al tipo di corsi di scuola dell'obbligo e percorsi modulari personalizzati, istituiti negli Istituti di pena per adulti e per minorenni, anche in considerazione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni, nonché per consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo per i soggetti di età compresa tra i 15/18 anni; comunica altresì la dislocazione dei corsi di scuola media secondaria superiore di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. 230/00;
- ad adeguare, alle esigenze didattiche, le strutture, i locali, le attrezzature e gli arredi dei singoli Istituti per adulti e per minorenni;
- ad attuare negli Istituti un'ottimizzazione organizzativa interna, che eviti la sovrapposizione oraria fra lo svolgimento di attività lavorativa e la frequenza di corsi scolastici e professionali, così come indicato dagli articoli 41 comma 4, 42 comma 4 e 45 comma 5 del D.P.R. 230/00;
- a verificare la possibilità di individuare uno o più Istituti e servizi, nell'ambito regionale, da strutturare con funzione di poli orientativi, scolastici, universitari.

### Articolo 3b

#### Formazione Professionale e Lavoro

Considerato che gli interventi relativi alla formazione professionale ed al lavoro coinvolgono in eguale misura sia i Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile che gli Enti Locali, le parti orientano i propri servizi e le proprie risorse nel quadro di una collaborazione intersettoriale e interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente. All'interno di tale collaborazione particolare rilievo assume l'attivazione ed il funzionamento della Commissione Regionale per il Lavoro Penitenziario di cui all'art. 25 bis della legge 354/75, introdotto dalla legge 296/93.

Relativamente alle attività di formazione professionale, la Regione Puglia, per il tramite delle Province ai sensi della L.R. n. 15 del 2002 "Riforma della formazione professionale" nonché del protocollo d'Intesa tra Regione Puglia - Assessorato alla Formazione Professionale e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale di Bari e il Dipartimento della Giustizia Minorile - Direzione Centro Giustizia Minorile di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1895 del 10 dicembre 2004, si impegna ad assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale, promossi a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a misure alternative e/o provvedimenti diversi da quelli detentivi e delle persone dimesse, e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale.

A tal fine, la Regione Puglia si impegna a mettere a disposizione i dati qualitativi e quantitativi relativi alla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio regionale, raccolti dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. Tale conoscenza sarà orientata a:

- attivare un servizio permanente di orientamento e consulenza a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a misure alternative, nonché delle persone dimesse e dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti giudiziari penali, mediante l'apertura di "Sportelli Lavoro", gestiti anche in collaborazione con Enti Locali, Patronati e privato sociale, o mediante la facilitazione all'accesso a servizi analoghi presenti sul territorio, nell'ottica di quanto proposto nell'ambito del Progetto "Polaris" del Ministero della Giustizia;
- promuovere e sostenere le iniziative di formazione professionale che presentano una forte connessione con la domanda di lavoro, al fine di assicurare al condannato in esecuzione penale interna ed esterna ed al dimesso una reale opportunità di inserimento lavorativo;
- favorire la partecipazione di detenuti adulti e minorenni ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 legge 354/75, a misure alternative e/o diverse da quella della restrizione in carcere o di persone dimesse a corsi professionali esterni, anche non espressamente indirizzati ad appartenenti a fasce sociali deboli.

Per garantire tali obiettivi, la Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia:

- rendono disponibile ai detenuti, agli ammessi a misura alternativa e alle persone dimesse e ai minori sottoposti a provvedimenti penali l'intera offerta formativa esterna al carcere e presente sul territorio regionale, utilizzando a tale scopo gli strumenti della normativa vigente;
- promuovono interventi di motivazione al lavoro, di orientamento e di sostegno all'integrazione a favore di soggetti adulti o minorenni detenuti, di persone in misura alternativa o di dimessi, come pure di minori sottoposti a misure cautelari, in messa alla prova o denunciati a piede libero;
- promuovono l'integrazione fra le offerte di istruzione e di formazione, anche mediante l'attivazione di moduli trasversali;
- al fine di attivare un servizio permanente di orientamento e tutoring a favore degli ammessi alle misure alternative, al lavoro all'esterno e alle persone dimesse, concordano, promuovono e realizzano un percorso di formazione, con attestato finale rilasciato dalla Regione Puglia, per operatori esterni, soprattutto dipendenti o soci di cooperative sociali e volontari, che, in stretta collaborazione con le Direzioni degli istituti penitenziari, degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e dei Servizi minorili, supportino concretamente le persone in fase di trattamento e reinserimento sociale.

Relativamente all'attività di avviamento al lavoro, la Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia si impegnano a:

- attivare servizi, gestiti anche con Enti locali, patronati e privato sociale, di consulenza, motivazione e orientamento al lavoro, a favore di condannati e/o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

- adulti e minori, cui possono accedere anche le imprese e la cooperazione sociale, per fornire informazioni su opportunità, servizi e agevolazioni per l'inserimento lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali;
- coordinare ed incrementare le forme di incentivazione e mediazione occupazionale (borse lavoro, tirocini di orientamento e formativi, apprendistato professionalizzante, abbattimento degli oneri fiscali e/o previdenziali, punteggi preferenziali nell'attribuzione di finanziamenti) a favore delle imprese che assumono soggetti in esecuzione penale esterna, detenuti ammessi al lavoro all'esterno e persone dimesse, come pure nei confronti di minori che transitano nell'area penale interna ed esterna;
  - sostenere, coordinandosi con altri soggetti pubblici e privati, l'integrazione lavorativa di tali soggetti come una delle possibili forme di espressione della responsabilità sociale d'impresa, intesa come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate" (Libro Verde della Commissione Europea, luglio 2001);
  - promuovere la diffusione, la conoscenza e l'applicazione presso aziende pubbliche, private e cooperative sociali della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cd. legge Smuraglia), monitorandone l'attuazione a livello regionale;
  - promuovere e sostenere specifici progetti, anche sperimentali, finalizzati all'apertura di lavorazioni interne agli istituti; nonché di laboratori di formazione-lavoro per i minori;
  - promuovere e sostenere progetti specifici, anche sperimentali, nell'ambito del POFSE 2007-2013, con specifico riferimento agli assi III- Inclusione sociale, nonché agli obiettivi occupabilità, in favore di inserimenti lavorativi di soggetti e gruppi svantaggiati, che dovranno cominciare entro al corrente annualmente, e nell'ambito di ogni altro Asse del POFSE che si renda accessibile.

Al fine di incentivare i progetti di formazione al lavoro e di occupazione dei condannati e dei soggetti minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali, l'Amministrazione Regionale facilita le modalità di accesso ai finanziamenti comunitari, assicurandone adeguata informazione presso gli operatori pubblici e privati interessati, nel quadro della strategia della responsabilità sociale delle imprese, intesa come "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate" (Libro Verde della Commissione Europea, luglio 2001).

La Regione Puglia si impegna, inoltre, a riservare e assegnare una quota parte delle proprie commesse alle iniziative produttive, intra ed extramurarie, gestite dalle imprese, dalla cooperazione sociale e dai consorzi che coinvolgono, in tutto o in parte condannati ammessi a misure alternative e/o provvedimenti e misure diverse da quella restrittive, detenuti, e persone dimesse, anche a ciò indirizzando gli Enti locali. Il Ministero della Giustizia, nel rispetto delle determinazioni degli organi competenti, favorisce la fruizione di misure alternative e l'ammissione al lavoro all'esterno di detenuti adulti e minori che abbiano maturato specifiche esperienze professionali o di formazione.

Il Ministero della Giustizia assicura, inoltre:

- gli ambienti idonei per l'attività di formazione professionale e di lavoro in ambito intramurario;
- l'accesso degli operatori territoriali preposti all'orientamento, al tutoring, alla formazione professionale, alle attività produttive;
- la stabilità per quanto possibile della popolazione penitenziaria adulta impegnata in corsi di istruzione e di formazione professionale, così come previsto dai comma 4 degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 230/00, ferme restando le deroghe necessarie per il settore minorile, stante la specificità di tale utenza e dei relativi provvedimenti giudiziari.

### Articolo 3c

#### Religione

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia tutelano il diritto alla libertà di espressione religiosa, spirituale e morale dei detenuti presenti negli Istituti penitenziari per adulti e per minorenni, nei CPA e nelle Comunità Ministeriali, anche mediante:

1. la facilitazione all'ingresso nelle strutture di ministri di culto per l'istruzione o le celebrazioni di riti per detenuti e soggetti appartenenti a confessioni religiose anche diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 230/00;
2. la facilitazione della professione religiosa diversa da quella cattolica, anche relativamente a cibo e preghiera;
3. l'organizzazione e la promozione di riunioni, funzioni ed incontri, anche di tipo divulgativo e culturale, a carattere interreligioso;
4. la disponibilità di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose.

#### **Articolo 3d**

##### **Attività culturali, ricreative e sportive**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia promuovono, all'interno delle strutture, opportune iniziative culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'articolo 1 della legge 354/75 e per quanto previsto dal D.P.R. 448/88, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall'art. 14 della stessa legge, creando così le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti locali e il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati e del Terzo settore all'interno degli II.PP. per adulti e per minori, degli altri Servizi della Giustizia Minorile e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Per tali iniziative saranno inoltre favoriti il coinvolgimento diretto degli stessi interessati, sia nella fase programmatoria che gestionale, per progetti specifici di intervento.

La Regione Puglia, nell'ambito della definizione del Programma triennale per le attività culturali, di cui alla L.R. 6/2004, promuoverà e sosterrà, anche attraverso i bandi previsti dall'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) in materia di Beni ed Attività Culturali per il territorio, progetti predisposti da Enti locali o da soggetti pubblici e privati che abbiano le finalità di favorire la fruizione e la produzione culturale da parte dei soggetti adulti e minori ristretti negli Istituti Penali o nelle altre strutture della Giustizia Minorile, come pure inserirà le strutture penali tra i soggetti del territorio cui destinare le iniziative culturali annuali (stagioni teatrali, cine o video-forum, promozione lettura del libro, conferenze, concerti e spettacoli, biblioteche pubbliche e private, altro).

#### **Articolo 3e**

##### **Rapporti con la famiglia**

Migliorare ed agevolare i rapporti con i familiari rientra tra i compiti previsti dall'Ordinamento Penitenziario ad integrazione degli interventi trattamentali. A tal fine il Ministero della Giustizia, per quanto possibile e sempre che non sussistano indicazioni contrarie, in attuazione anche del principio generale di territorializzazione dell'esecuzione penale, favorirà l'assegnazione delle persone detenute pugliesi, adulti e minorenni, nell'ambito delle strutture della regione, tenendo conto pure della residenza del nucleo familiare, onde conservare o migliorare il rapporto diretto con la famiglia e con il tessuto sociale di appartenenza; il Ministero, inoltre, si impegna ad agevolare, sempre per quanto possibile e se non sussistano indicazioni contrarie, il rientro delle stesse da strutture penitenziarie di altre regioni, nonché di quanti intendano stabilire la propria residenza nella Regione.

La Regione Puglia, d'intesa con le Direzioni delle singole strutture dei due Dipartimenti, si impegna a sensibilizzare gli Enti locali e a sostenere loro progetti, gestiti anche in collaborazione con organismi del Terzo settore, che abbiano i seguenti obiettivi:

- istituire appositi servizi di informazione ed ospitalità per familiari in visita a congiunti sottoposti a provvedimenti penali, in particolare per quelli provenienti da zone non vicine agli istituti di pena che li ospitano;
- progettare, realizzare ed attrezzare all'interno degli Istituti gli spazi aperti per i colloqui con i familiari, di cui al comma 5 dell'art. 37 del D.P.R. 230/00, tenendo presenti in modo particolare le esigenze dei figli minori delle persone detenute.

#### **Articolo 4**

##### **Interventi specifici**

Fermo restando l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare le particolari problematiche di cui sono portatori alcune fasce di soggetti, come stranieri, autori di reati sessuali, donne e minori nei cui confronti è doveroso prevedere azioni specifiche aggiuntive ed integrative.

#### **Articolo 4°**

##### **Interventi in ottica di genere**

La condizione delle donne adulte e minori detenute e/o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, richiede una particolare attenzione sia in riferimento a problemi legati alla specificità data dall'appartenenza di genere (quali ad esempio la maternità e cura del figlio in situazione di detenzione) sia in riferimento al peso irrilevante della presenza femminile all'interno degli istituti penitenziari che rischia di lasciare queste persone in un'area di ulteriore marginalità rispetto alla programmazione complessiva degli interventi per i detenuti.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia assicurano pari opportunità di trattamento alle donne detenute adulte e minorenni e/o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, garantendo:

- la consulenza materno - infantile e le iniziative realizzate dai consultori familiari delle Aziende sanitarie locali;
- la formazione professionale con la predisposizione di appositi corsi formativi;
- l'accesso al mondo del lavoro, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale a questo proposito;
- l'attivazione delle possibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 50 o.p., nei casi di semilibertà o affidamento all'esterno;
- la salvaguardia, per quanto possibile, del principio della territorializzazione della pena, attraverso la previsione di un adeguato numero di sezioni detentive femminili e con la previsione di trasformazione in sezioni di reclusione dei due piani della sezione femminile della C.C. di Taranto.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia convengono sulla necessità di dare una risposta adeguata alle esigenze poste dai minori sino a 3 anni, figli di donne detenute, che, ai sensi dell'art. 11 della legge 354/75 possono essere accolti negli istituti penitenziari. L'Amministrazione Regionale si impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento affinché a tali minori venga garantito l'accesso ai servizi sanitari e

socio-educativi (in particolare agli Asili Nido) previsti per la generalità della popolazione, assicurando il servizio di trasporto anche attraverso il ricorso alle organizzazioni del Terzo settore.

#### Articolo 4b

##### Stranieri

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia concordano nel porre in atto iniziative che rendano concreto il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, nomadi ed apolidi, adulti e minorenni.

##### Le Parti:

- si impegnano a rendere effettivamente accessibili e fruibili a tutti i servizi interni offerti dall'Amministrazione penitenziaria, dall'Amministrazione della Giustizia Minorile, dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri soggetti, così come le possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione ed agli altri benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario e dalle leggi vigenti;
- concordano sull'opportunità di valorizzare e agevolare, anche attraverso appositi cofinanziamenti, i progetti di mediazione culturale, di interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così come previsto dal comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. 230/00, quali ad esempio gli "Sportelli per stranieri", da creare nei singoli Istituti penitenziari o presso strutture esterne, che svolgano azioni di consulenza e informazione per i condannati adulti e minorenni in relazione ai diritti di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla detenzione, nonché di supporto nella ricerca di condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documenti, etc.) per l'accesso alle misure alternative e al lavoro all'esterno, attraverso il contatto con la rete di risorse pubbliche e private del territorio;
- si impegnano a progettare un percorso formativo, con attestato finale rilasciato dalla Regione Puglia, rivolto a persone di madre lingua, finalizzata alla creazione della figura di interprete/mediatore culturale nell'ambito della giustizia, prevedendo l'acquisizione di specifiche competenze nel linguaggio settoriale giudiziario e nel quadro normativo riguardante il procedimento penale e l'Ordinamento penitenziario;
- si impegnano a realizzare e diffondere traduzioni dei singoli Regolamenti interni degli Istituti di pena per adulti e minori della Regione, in tutte le lingue parlate nel carcere da detenuti stranieri. Il Ministero della Giustizia si impegna, dal canto suo, a promuovere la traduzione, la stampa e la diffusione nelle lingue sopra indicate di estratti significativi del codice penale, del codice di procedura penale, del D.Lgs. n. 286/98, del D.P.R. n. 309/90, del D.P.R. 448/88, dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di Esecuzione e di ogni altra normativa vigente;
- per quanto concerne il diritto allo studio il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano - nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca - a renderlo effettivo, individuando modalità idonee a superare le eventuali difficoltà di inserimento nei corsi scolastici di ogni ordine e grado, attraverso l'attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingue negli II.PP per minori e per adulti, con maggior presenza di detenuti stranieri; ciò al fine di rendere attuabile anche per l'utenza extracomunitaria il diritto alla "long-life learning" secondo gli orientamenti espressi dall'accordo sottoscritto in data 2 marzo 2000 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni sulla riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti;
- Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano a favorire una offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138 D.Lgs. 112/98) mirata alle esigenze del particolare tipo di utenza. Tale offerta formativa integrata dovrà, possibilmente, tenere conto dell'acquisizione di professionalità spendibili nel mercato del lavoro del Paese d'origine del condannato.

#### Articolo 4c

##### Sex-Offenders

Gli autori di reati a sfondo sessuale, siano essi adulti o minori, sono spesso soggetti portatori di gravi problematiche a volte riconducibili a veri e propri stati patologici, che comportano la necessità di urgenti interventi trattamentali e/o terapeutici. Le condizioni descritte, se non adeguatamente riconosciute e trattate durante la detenzione, potrebbero aggravarsi, con rischi sia relativi alla sfera personale che sociale (connessi all'elevato rischio di recidiva specifica). Pertanto, per tutelare il diritto alla salute di questi condannati e prevenire la commissione di nuovi e più gravi reati, è necessario avviare progetti socio-terapeutici mirati a tale particolare fascia di utenza, aumentata numericamente in modo rilevante negli ultimi anni.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano a collaborare al trattamento ed al recupero degli autori di reati sessuali, anche attraverso la programmazione di iniziative comuni a livello di formazione congiunta tra gli operatori della Giustizia e quelli degli enti territoriali e a livello di servizi, sia all'interno delle strutture che accolgono i soggetti con tale tipologia di reati sessuali, sia sul territorio con adeguato sostegno alle famiglie d'origine dei soggetti interessati.

I Servizi della Giustizia Minorile sono individuati dalla normativa di riferimento tra quelli preposti al trattamento dei minori non solo autori ma anche vittime di reati sessuali. Pertanto le parti concordano progetti di intervento congiunti anche per questa ultima tipologia di utenza e relative famiglie di appartenenza prevedendo anche strutture di accoglienza mirate all'uopo.

## Articolo 5

### Area penale minorile

La protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza sono un interesse- dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni ed il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo della persona. Le parti affermano che, specie per l'individuo in età evolutiva, sono necessarie l'unitarietà e la globalità dell'intervento, ricomponendo sull'individuo la possibile frammentazione delle funzioni delle competenze e delle risorse attivabili dai singoli Enti.

Il D.P.R. 448/88 ed il D.Lgs. 272/89 sanciscono il principio che la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale una scelta residuale, a fronte della quale vengono introdotte misure volte a rimuovere le cause che hanno determinato la condotta deviante, anche attraverso azioni concrete nel territorio dove esse sono state prodotte, attivando quelle risorse territoriali che possono fornire al minore e al suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e a quello di responsabilizzazione rispetto al reato.

L'utenza penale minorile della Regione Puglia si caratterizza per la consistenza numerica e per la gravità dei reati commessi, motivo di significativo allarme sociale, che richiede specifici impegni, al fine di attivare la collaborazione tra i servizi minorili e quelli degli Enti Locali, promuovendo, alla luce del D.P.R. 488/88, interventi che garantiscano il rispetto della personalità e delle esigenze rieducative del minore sottoposto a procedimento penale e la presa in carico congiunta.

Le parti si impegnano pertanto a rilevare, monitorare ed elaborare strategie comuni di intervento nei confronti dell'utenza penale minorile. La Regione Puglia si impegna a sostenere la previsione di specifiche risorse e interventi territoriali a favore del recupero della devianza minorile sul territorio nel rispetto delle priorità individuate dalla L.R. 19/06 per una maggiore sensibilizzazione degli Enti Locali alle specifiche problematiche minorili nella definizione dei piani di zona in materia di riassetto dei servizi socio-sanitari.

Particolare attenzione sarà rivolta alla predisposizione di programmi di interventi congiunti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, associazioni artigiani, camere di commercio ed altro, per aumentare il grado di scolarizzazione e di formazione professionale dei minori dell'area penale, con i seguenti obiettivi:

1. contenere il fenomeno della dispersione scolastica, secondo le indicazioni e lo spirito dell'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 455/97, istitutiva dei Centri Territoriali di Educazione Permanente;
2. aumentare le possibilità di accesso dei minori dell'area penale nel mondo del lavoro;
3. individuare concrete opportunità lavorative, tenuto conto dei benefici normativi previsti per le imprese secondo la legge 22 giugno 2000, n. 193 e il Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87.

Inoltre, preso atto dell'insufficienza sul territorio regionale dell'attuale disponibilità di strutture residenziali giovanili - iscritte all'Albo Regionale e/o in rapporto con il Centro Giustizia Minorile di Bari - che accolgono minori sottoposti, con provvedimento giudiziario, al collocamento in comunità in misura cautelare, in misura di sicurezza e in applicazione ex art. 28 C.P.P.M., la Regione Puglia si impegna a destinare fondi annuali reperiti dal proprio bilancio regionale per:

1. cofinanziare le rette di mantenimento dei minori collocati dal Centro Giustizia Minorile su provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile nelle comunità insistenti sul territorio regionale, ciò in adempimento delle normative vigenti in materia minorile e per una maggiore qualificazione degli interventi sui bisogni dell'area specifica;
2. promuovere anche l'organizzazione di comunità in gestione mista con il Dipartimento Giustizia Minorile, come previsto dall'art. 10 D.Lgs. 272/89; l'organizzazione e la gestione delle Comunità deve rispondere ai seguenti criteri:
  1. organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione ed un clima educativamente significativi;
  2. utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
  3. collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.
3. attivare con il Centro Giustizia Minorile, gli enti locali e sub-regionali, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 272/89 programmi educativi di studio e formazione al lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minori non sottoposti a procedimenti penali. Tali servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le Istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.
4. stimolare le strutture residenziali che accolgono minori sottoposti a provvedimenti giudiziari penali, in particolare quelli in età adolescenziale, presenti nel territorio regionale, a rispondere anche alle esigenze di trattamento e di collocamento in comunità delle varie tipologie di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, individuando mirati standard quali-quantitativi per la relativa autorizzazione al funzionamento per detta attività specialistica, e stabilendo la quantificazione della relativa retta di mantenimento;
5. organizzare percorsi di formazione e aggiornamento congiunto tra gli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile e quelli delle strutture residenziali che accolgono minori dell'area penale;
6. promuovere ed istituire di intesa con il Centro Giustizia Minorile strutture di accoglienza per minori abusati e loro madri.

La Regione Puglia favorirà in tal senso un'azione di ulteriore qualificazione della rete, delle offerte residenziali e semiresidenziali per i minori e della loro diversificazione rispetto ai progetti educativi, in particolare per i minorenni affetti da patologie psico-psichiatriche e di tossicofilia. Nella fattispecie, le rette di mantenimento di

detti minori sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, anche nel caso in cui detti minori, per carenze di strutture regionali, dovessero essere allocati in regioni diverse da quella pugliese.

Un ulteriore ambito di intervento è quello previsto dalla legge n. 66/96 e successive integrazioni, recante "norme contro la violenza sessuale", nella quale i minori rivestono il duplice ruolo di abusati e abusanti. Pertanto, oltre a prevedere la predisposizione di progetti educativi mirati e integrati, formalizzati congiuntamente tra gli operatori della Giustizia Minorile e quelli degli EE.LL., la Regione Puglia si impegna a promuovere la formazione congiunta dei medesimi operatori che a vario titolo operano su tale delicata problematica.

La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a consolidare ed a sviluppare i servizi di mediazione penale minorile nei termini individuati nel protocollo stipulato tra la Regione Puglia ed il Centro della Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata con sede in Bari in data 5 ottobre 1998 istitutivo del servizio di mediazione familiare e penale minorile, si impegnano inoltre a sviluppare strategie di pratica e diffusione della cultura della mediazione penale nell'intero territorio regionale.

## **Articolo 6**

### **Esecuzione penale esterna**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia riconoscono, all'interno dell'unitarietà dell'esecuzione penale, la specifica valenza che l'ordinamento giuridico attribuisce alle misure alternative alla detenzione ai fini del reinserimento sociale dei condannati, sia in ambito nazionale (in particolare ai sensi degli artt. 47 e ss. legge 375/1975 e successive modifiche e integrazioni) che internazionale (con specifico riferimento alle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n.(92)16 del 19 ottobre 1992 e n.(2000)22 del 29 novembre 2000).

Al riconoscimento di tale peculiare rilievo concorre il notevole incremento di misure alternative alla detenzione eseguite negli ultimi anni e dell'elevato numero di persone che scontano la pena all'esterno degli istituti penitenziari in Puglia (la media giornaliera si colloca ormai intorno alle 2.500 misure non detentive in esecuzione penale esterna).

Le parti concordano che, in assenza di tale elettiva cura rivolta alle persone in esecuzione penale esterna, si correrebbe il rischio di escludere siffatti soggetti dagli interventi indirizzati soltanto a coloro che si trovano, o nel corso della pena in espiazione si sono trovati, in stato di detenzione in un istituto di pena; ed infatti i dati statistici evidenziano che l'area dell'Esecuzione Penale Esterna ha una connotazione sua propria, in buona parte indipendente dall'area della detenzione negli istituti, poiché la maggior parte degli ammessi all'esecuzione penale esterna (pari al 60-70%) iniziano a scontare la pena direttamente dalla libertà senza passare attraverso gli istituti penitenziari e quindi non possono usufruire delle iniziative che il presente Protocollo d'intesa stabilisce in favore dei ristretti.

Pertanto, la Regione Puglia si impegna a dedicare attenzione al tema del trattamento e dell'inclusione sociale di persone in esecuzione penale esterna nelle proprie attività di pianificazione e programmazione (fra cui in primo luogo il Programma Operativo Regionale) delle politiche attive del lavoro, delle politiche sociali e sanitarie (Piano Regionale delle Politiche Sociali), delle politiche abitative, per dare impulso a politiche mirate a promuovere la dignità ed il benessere dei condannati in esecuzione penale esterna e delle loro famiglie, superando la settorialità e la separatezza degli interventi attraverso gli strumenti programmatori previsti dall'ordinamento nazionale e regionale, con particolare riferimento alle politiche sociali.

Inoltre, nella definizione degli strumenti operativi di attuazione dei predetti programmi e piani (quali i complementi di programmazione e gli atti di indirizzo), la Regione terrà conto delle specifiche competenze demandate dall'ordinamento giuridico agli Uffici E.P.E. in ambito regionale e provinciale. A questo proposito, con espresso riferimento alle politiche sociali, la Regione Puglia si impegna ad individuare, di concerto con il Ministero, indirizzi operativi che prevedano la partecipazione degli Uffici E.P.E. alle sedi di raccordo e concertazione in ambito regionale ed alla programmazione locale integrata, così come definite in particolare dalla legge n. 328/2000, dalla legge Regione Puglia n. 19/2006 e dal relativo regolamento di attuazione n. 4/2007.

Parimenti il Ministero della Giustizia si impegna ad assicurare la presenza dell'Ufficio dell'E.P.E. presso il Provveditorato Regionale e degli Uffici E.P.E. territoriali, ai tavoli di concertazione e di elaborazione delle politiche di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti in condizione di svantaggio, al fine di:

- fornire i dati statistici e conoscitivi sulle caratteristiche quantitative e qualitative del fenomeno dell'esecuzione penale esterna del territorio interessato;
- contribuire alla stesura dei progetti ed alla realizzazione delle iniziative, anche di tipo integrato, per l'inclusione dei soggetti in misura alternativa;
- agire in qualità di partner operativo per svolgere azioni sia di sostegno ed accompagnamento dei soggetti in misura alternativa inseriti nei progetti che di consulenza ed affiancamento degli altri partner di progetto.

Di conseguenza, fermo restando quanto già previsto nel presente Protocollo in materia di istruzione, formazione professionale e inserimenti lavorativi dei condannati, il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia, ciascuno per quanto di competenza, in materia di esecuzione penale esterna si impegnano a:

- offrire alle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione sostegno nell'affrontare le quotidiane difficoltà connesse al loro reinserimento sociale e nel portare a termine il proprio percorso trattamentale, nella consapevolezza condivisa dei benefici che tale azione assicura, non solo ai singoli sottoposti alla pena alternativa, ma anche alla collettività in termini di rafforzamento della sicurezza delle comunità che uno stabile reinserimento reca;
- rimuovere le condizioni che di fatto limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, ad esempio promuovendo ed organizzando centri di accoglienza per persone ammesse alle misure alternative o agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario prive di validi riferimenti esterni, sia familiari che ambientali;
- strutturare e sostenere la rete territoriale di supporto ai soggetti in misura alternativa, in particolare attraverso la costruzione di partnership e progetti in collaborazione con tutte le risorse del territorio, pubbliche e private, profit e non profit;
- promuovere, in collaborazione con gli Enti locali ed il Terzo settore, progetti individualizzati di attività di utilità sociale svolta da soggetti sottoposti ad esecuzione penale esterna in favore della comunità di appartenenza, in riparazione del danno sociale procurato dalla commissione del reato (giustizia riparativa);
- progettare ed attuare programmi di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alle misure alternative alla detenzione ed ai bisogni dei soggetti in esecuzione penale esterna.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia, inoltre, nella consapevolezza che gli ostacoli all'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono a volte presenti nelle stesse comunità di appartenenza, concordano nel ritenere di rilevante importanza la presenza e l'impegno delle associazioni del Volontariato e del privato sociale nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

Le parti si impegnano, pertanto, a promuovere e sostenere ogni azione finalizzata a costruire, nel territorio e nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, rapporti durevoli di collaborazione diretta del Volontariato, del Servizio Civile e degli organismi del Terzo settore con gli Uffici E.P.E. per occuparsi dei bisogni dei soggetti ammessi alle misure alternative, offrire loro servizi di informazione e orientamento, realizzare opportunità di espletamento di attività socialmente utili.

Infine, riconoscendo la valenza di garanzia per la sicurezza sociale delle competenze in materia di esecuzione penale esterna degli Uffici E.P.E., le parti si impegnano ad individuare e promuovere forme nuove per la costruzione di partnership con tutte le risorse del territorio, comprese quelle del Terzo settore, e di collaborazione sinergica con le altre agenzie che operano sui temi del contrasto alla criminalità e della prevenzione dei reati e della recidiva.

## **Articolo 7**

### **Rapporti con la comunità esterna**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia affermano e riconoscono la corresponsabilità rieducativa della comunità nei confronti dei condannati e pertanto considerano come elemento fondamentale del trattamento la partecipazione della comunità esterna, sia nella sua espressione di solidarietà spontanea (volontariato) che nelle sue forme di rappresentanza politica ed amministrativa (Enti locali).

Nel recepire le "Linee di indirizzo in materia di volontariato" approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali il 10 marzo 1994, il Protocollo d'intesa sottoscritto l'8 giugno 1999 dal Ministero della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, e da ultimo il protocollo d'intesa tra il D.A.P. - Direzione generale Esecuzione Penale Esterna e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia firmato il 28 luglio 2003, si riconosce, in particolare, l'importante ruolo che il volontariato e, più in generale, il Terzo settore, possono esercitare nelle attività di prevenzione generale, nonché nel corso del trattamento e del reinserimento sociale delle persone entrate nel circuito penale sia esso adulto che minorile.

Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali tra il singolo volontario ed il soggetto in trattamento, sia attraverso le connessioni di carattere generale che il Terzo settore può realizzare tra le strutture e i servizi del Ministero della Giustizia, i servizi territoriali, le risorse comunitarie. Al fine di potenziare l'attività svolta dal Terzo settore, il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia si impegnano:

- a promuovere e stimolare la presenza di volontari all'interno dei servizi della Giustizia o sul territorio, in forma singola o associata, mediante una programmazione diretta a coinvolgere tutti i cittadini in una maggiore conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche di cui sono portatrici tanto le persone reclusi negli Istituti penitenziari per adulti e minorenni, quanto quelle che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione, anche tramite l'organizzazione di appositi corsi di formazione a livello locale, soprattutto nei Comuni in cui sono ubicati gli Istituti di pena, gli Uffici di esecuzione penale esterna e le altre strutture e/o servizi della Giustizia minorile, progettati anche in partnership con organismi del Terzo settore;
- a monitorare ed a stimolare l'attuazione a livello locale delle intese stipulate dal Ministero della Giustizia con Associazioni ed Enti di carattere nazionale. In particolare si impegnano a sostenere le iniziative finalizzate all'attuazione dei protocolli già sottoscritti dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria in ambito regionale (il 20 novembre 2004 con la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, il 10 marzo 2005 con L'U.N.I.T.A.L.S.I. ed il 6 giugno 2005 con l'Unione Italiana dei Ciechi), nonché all'attuazione di ogni altra intesa ed iniziativa che in tal senso dovesse essere in futuro intrapresa

tra il Ministero e gli organismi del Terzo settore per promuovere l'inclusione sociale dei condannati in esecuzione penale esterna.

La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per la sua parte di competenza, promuoveranno, inoltre, opportune iniziative in vista del massimo coinvolgimento degli Enti locali negli scopi della presente intesa, favorendo e sostenendo:

- la nascita e lo sviluppo di Comitati o Consulte locali, quale ambito privilegiato di analisi, programmazione e verifica degli interventi di reinserimento sociale a favore della popolazione detenuta ed in esecuzione penale esterna, adulta e minorenni; tali organismi vedranno la rappresentanza e la partecipazione di personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, delle Amministrazioni locali, del Terzo settore e delle realtà sociali ed economiche del territorio che abbiano un concreto interesse al perseguimento delle finalità rieducative della pena;
- la formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali per quanto riguarda; gli aspetti di loro competenza e in particolare le politiche di inclusione sociale rivolte ai minori ed agli adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le forme di integrazione fra il servizio sociale territoriale e quello della Giustizia, anche attraverso l'apertura di sportelli territoriali degli Uffici di esecuzione penale esterna sul territorio.

#### **Articolo 8**

##### **Attività di mediazione penale e giustizia riparativa**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia, recependo la Raccomandazione n. (99)19, del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna aprile 2000 e aprile 2002, sull'importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di composizione dei conflitti, s'impegnano a promuovere, ciascuno per quanto di competenza e nell'assoluto rispetto della volontà e del reale bisogno di mediazione delle vittime, la crescita di una cultura che favorisca la ricomposizione del rapporto tra vittima e autore del reato, in collaborazione con gli Enti Locali, la Magistratura minorile e di sorveglianza, i Giudici di Pace, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, gli Uffici di Servizio Sociale per i minori.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia concordano, altresì, sulla necessità di porre attenzione alle problematiche delle vittime del reato e pertanto si impegnano a favorire, in accordo con gli Enti Locali, l'istituzione di uffici per l'attività di mediazione, non solo nell'ambito penale minorile, ma anche per gli adulti. Inoltre, al fine di contribuire alla effettiva attuazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, si impegna a sostenere progetti che, con il coinvolgimento attivo del Terzo settore, siano indirizzati a realizzare programmi di partecipazione, da parte del condannato, alle attività non retribuite svolte dagli organismi del privato sociale a beneficio della collettività, nella convinzione che tale partecipazione costituisca non solo una riparazione del danno procurato alla società, ma che possa soprattutto aiutare il reo a rielaborare in senso critico la sua condotta antigiuridica e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restituiva.

#### **Articolo 9**

##### **Edilizia Penitenziaria**

Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione del principio di territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di vita decorose anche agli operatori penitenziari, le parti si impegnano nell'ambito di uno sviluppo equilibrato

del territorio della Regione Puglia, a concordare la programmazione di nuove strutture penitenziarie sulla base dei criteri di territorializzazione e diversificazione della pena. Il Ministro della Giustizia chiederà sui nuovi progetti di edilizia penitenziaria e sulla distribuzione delle diverse tipologie di istituti e servizi, il parere della Regione, che sarà espresso in accordo con gli Enti Locali.

Il Ministero della Giustizia assicurerà in base alle disponibilità finanziarie, interventi di ammodernamento e di adeguamento funzionale degli Istituti Penitenziari della Regione Puglia anche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione.

La Regione Puglia si impegna a sensibilizzare i Comuni sul cui territorio sono ospitate le strutture penitenziarie e di accoglienza per adulti e per minori, affinché attuino tutte le opere di urbanizzazione civile quali: fogne, acqua, viabilità, mezzi di trasporto e quant'altro possa essere utile per inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori.

Nell'ambito dell'esecuzione penale esterna, considerando il costante aumento dei soggetti in misura alternativa, la Regione si impegna a sensibilizzare gli Enti locali affinché contribuiscano alla individuazione di strutture idonee per gli uffici deputati alla gestione delle misure alternative (UEPE), sia per quanto concerne le sedi degli Uffici attualmente esistenti che una loro futura articolazione territoriale.

Anche le strutture minorili della Puglia necessitano di interventi di edilizia considerata la loro attuale carenza strutturale.

#### **Articolo 10**

##### **Formazione congiunta degli operatori**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Puglia riaffermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento Giustizia Minorile, degli Enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali, negli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo e finalizzate a migliorare la qualità dei servizi prestati e l'integrazione tra operatori, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti locali il 10 marzo 1994 e con riferimento al Piano annuale della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà considerato, a tutti gli effetti, in servizio. Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni. A tali iniziative potranno partecipare gli operatori del Terzo settore che prestino la loro opera nei settori già indicati. La Regione e i due Dipartimenti individueranno un gruppo misto, formato da loro delegati e da rappresentanti del Terzo settore, che avrà l'incarico di elaborare proposte di formazione congiunta, tenendo conto:

1. delle esigenze formative, informative e professionali del personale appartenente alle diverse professionalità e degli operatori del volontariato e del Terzo settore;
2. dell'evoluzione del fenomeno relativo al settore dell'esecuzione delle pene, con riferimento alle caratteristiche quantitative e qualitative delle diverse tipologie di soggetti, oltre che alle peculiarità socio-culturali del territorio.

Esse si impegnano, inoltre, ad informarsi reciprocamente e a favorire la partecipazione del personale ad iniziative che possano rivestire interesse comune.

## Articolo 11

### Promozione del benessere del personale

La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, nel ribadire l'importanza del ruolo di tutti gli operatori dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile ai fini del trattamento dei condannati e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e migliorare i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili nido, trasporti, accesso a centri sportivi e culturali ed alle offerte formative dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta), analogamente a quanto accade anche per gli appartenenti al comparto Sicurezza, fermi restando gli impegni assunti in tema di edilizia e formazione degli operatori.

## Articolo 12

### Scambi informativi

Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Puglia di programmare gli interventi di competenza secondo gli impegni assunti con il presente protocollo, si impegna a fornire con cadenza almeno annuale i dati aggiornati relativi a:

1. numero dei ristretti presenti negli Istituti di pena per adulti e per minori della regione, suddivisi per posizione giuridica, per nazionalità, nonché per regione di residenza (per gli italiani);
2. numero complessivo di occupati nelle differenti attività lavorative all'interno degli Istituti per adulti e per minori della Regione;
3. numero complessivo dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sia in regime detentivo che in esecuzione penale esterna, frequentanti i corsi di formazione professionale e di istruzione della Regione;
4. numero complessivo dei casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio negli istituti della Regione;
5. numero complessivo dei tossicodipendenti presenti negli Istituti per adulti e per minori ed in esecuzione penale esterna nella Regione;
6. numero complessivo degli affetti da infezione da HIV e dei malati di AIDS presenti negli Istituti per adulti e per minori ed in esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 47 *quater* O.P. nella Regione;
7. dati relativi alla concessione di misure alternative da parte dei Tribunale di Sorveglianza adulti e minori della Puglia, suddivisi per tipologia e per provenienza dalla libertà o dalla detenzione;
8. numero di tossicodipendenti ammessi a misura alternativa alla detenzione, suddivisi per provincia e per provenienza dalla libertà o dalla detenzione;
9. numero di revoche delle misure alternative, suddivise per provincia, tipologia e motivi di revoca;
10. numero delle persone in esecuzione penale esterna, suddivisi per tipologia di misura, per Provincia e per provenienza dalla libertà o dalla detenzione;
11. numero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, da fornire a cura del Centro per la Giustizia Minorile.

La Regione Puglia, attraverso gli organismi competenti, si impegna ad attivare una rete che metta in relazione strutture regionali e locali, strutture del Ministero della Giustizia e del Terzo settore, con funzione di banca dati, per poter fornire informazioni e rendere conoscibili documentazione e progetti in atto sul territorio, necessari per la formulazione di orientamenti operativi organici e mirati.

La Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia si impegnano a promuovere studi e ricerche sul territorio, anche su suggerimento della Commissione Regionale sull'esecuzione penale interna ed esterna di cui all'art. 13,

per la razionale ed utile programmazione di interventi di inclusione sociale e di prevenzione e contrasto della devianza e della recidiva.

### Articolo 13

#### Disposizioni operative per l'applicazione e la verifica del protocollo

Al fine di rendere concretamente operativa la presente intesa, le parti convengono di ricostituire la Commissione regionale per la lotta alla devianza ed alla criminalità, alla quale affidare il coordinamento, la programmazione, l'integrazione e la verifica degli interventi attuativi degli impegni assunti con la presente intesa.

Di tale organismo dovranno far parte, almeno, quali membri effettivi:

- per la Regione Puglia: il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, che convoca e presiede la Commissione;
- per il Ministero della Giustizia: il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e/o un suo delegato; il Direttore del Centro di Giustizia minorile e/o un suo delegato;
- per gli Enti Locali: il presidente del Consiglio regionale delle autonomie locali e/o un suo delegato;
- per il Terzo settore: il presidente e/o un suo delegato del Forum regionale del terzo settore e il presidente della Conferenza regionale Volontariato Giustizia e/o un suo delegato.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario del Settore Solidarietà della Regione. Le funzioni della Commissione regionale, in relazione alla presente intesa, sono quelle di:

1. promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente protocollo, anche attraverso la stipula di appositi Protocolli operativi e l'adeguamento dei protocolli già in essere in materia di formazione ed orientamento professionale per persone soggette a misure privative o limitative della libertà personale e di sanità penitenziaria;
2. definire, promuovere, attivare progetti per gli interventi su specifiche aree come previsto dal presente atto;
3. procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
4. programmare studi, ricerche, incontri nella forma di convegni o seminari al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli Enti Locali nell'azione congiunta delle parti;
5. redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Protocollo di Intesa, comprensiva di un bilancio sui risultati conseguiti, integrato da osservazioni e proposte relative ad eventuali modifiche del presente Protocollo. La relazione, accompagnata da un programma d'intervento congiunto, sarà inviata al sig. Ministro della Giustizia, al sig. Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al sig. Capo Dipartimento Giustizia Minorile e al sig. Presidente della Regione Puglia per le opportune valutazioni

La Commissione regionale, nell'ambito delle aree d'intervento oggetto dell'intesa, individuerà inoltre i settori per i quali si renda necessaria la costituzione di gruppi di lavoro integrati con funzioni specifiche. Per l'elaborazione delle ipotesi di lavoro e dei progetti specifici, la Commissione si avvale della consulenza di due Commissioni tecniche:

1. la Commissione tecnica per l'area dell'esecuzione penale degli adulti;
2. la Commissione tecnica per l'area dei minori imputati di reato o in esecuzione penale.

La composizione delle commissioni tecniche sopra indicate è stabilita dalla Commissione; ne fanno, comunque, parte un rappresentante per ciascun assessorato interessato, un rappresentante del Terzo settore ed un

rappresentante della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia, un direttore di Istituto, un direttore di U.E.P.E., per la commissione area adulti e un direttore di Istituto penale per minorenni e un direttore di U.S.S.M. per l'area minori.

Le parti s'impegnano a dare al presente Protocollo la più ampia diffusione, emanando direttive generali per la sua realizzazione;

Il Ministero della Giustizia nella persona del sig. Sottosegretario di Stato alla Giustizia, prof. Luigi Manconi, la Regione Puglia, nella persona del suo Presidente On. Nicola Vendola, sottoscrivono il presente protocollo d'intesa con il quale si impegnano all'esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.

Il presente atto è firmato in doppio originale.

Bari, 20 febbraio 2008

Per la Regione Puglia

Il Presidente

On. Nicola Vendola

Per il Ministero della Giustizia

Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia

Luigi Manconi

## ALLEGATO 4

Accordo operativo Regione Puglia e Ministero della Giustizia – DAP, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per l'inclusione sociale.

# **ACCORDO OPERATIVO**

**TRA**

**REGIONE PUGLIA**

**E**

## **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - PROVVEDITORATO REGIONALE DI BARI**

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2012 presso la Presidenza della Giunta regionale, Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari,

il Presidente della Regione Puglia, on. Nichi Vendola e il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, dott. Giuseppe Martone in rappresentanza delle Amministrazioni di cui sono a capo, sottoscrivono il presente accordo operativo, che consta dei seguenti articoli:

### **Art. 1.– FINALITÀ**

Il presente accordo operativo ha la finalità di individuare una linea di collaborazione stabile tra le parti, volta a tradurre in azioni concrete i temi indicati nelle Linee guida del 2008, gli impegni assunti con il Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'anno 2008 e con l'Accordo interregionale 2010/2011, con specifico riguardo al tema dell'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale disposti dall'Autorità giudiziaria.

### **Art. 2.– OGGETTO**

Oggetto dell'accordo è l'individuazione di linee di intervento per la programmazione di azioni d'inclusione sociale in favore dei soggetti sottoposti con provvedimento dell'Autorità giudiziaria a misure restrittive e/o limitative della libertà personale, misure la cui esecuzione sia competenza degli organi dell'Amministrazione Penitenziaria.

## Art. 3.– TAVOLO DI GOVERNANCE

Con la firma del presente Accordo è istituito un organismo permanente di collaborazione e coordinamento intraistituzionale ed interistituzionale, denominato "Tavolo di *governance*" (d'ora innanzi anche Tavolo), che rappresenta il mezzo individuato per realizzare le finalità e l'oggetto del presente accordo.

I componenti stabili del tavolo sono:

- l'Assessore regionale con delega in tema di politiche sociali;
- l'Assessore regionale con delega in tema di politiche della formazione;
- l'Assessore regionale con delega in tema di politiche del lavoro;
- l'Autorità di gestione PO FSE;
- il Referente regionale per l'attuazione dell'Accordo interregionale del 2010/2011 (per tutta la durata del progetto);
- il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- il Direttore dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- il Direttore dell'Ufficio del Trattamento Intramurale del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- il Direttore dell'Ufficio della Contabilità del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- un referente del Nucleo Permanente FSE del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Laddove un Assessore regionale assommi più deleghe si intende comunque come unico componente.

Ciascuno dei suddetti componenti, laddove impossibilitato a partecipare ad una convocazione, può indicare un delegato.

Il Tavolo è presieduto a bienni alterni dalle due Amministrazioni.

Al presidente spetta la convocazione del Tavolo e/o dei gruppi tecnici di cui all'Art. 5., anche su richiesta dell'altra Amministrazione. In ogni caso, laddove la convocazione abbia all'ordine del giorno specifiche iniziative da gestire congiuntamente nell'ambito delle materie di cui all'Art. 6. del presente accordo, la Presidenza spetta alla Regione Puglia.

La funzione di segreteria è parimenti svolta dall'Amministrazione che presiede. La segreteria provvede a tutti gli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Tavolo e dei gruppi tecnici, compresa la verbalizzazione degli incontri e l'eventuale predisposizione delle bozze da esaminare (quale, ad esempio, la relazione di monitoraggio annuale). Alla diffusione delle decisioni adottate e dei documenti approvati provvede ciascuna parte per quanto di sua competenza.

Su invito del presidente di turno, anche a richiesta dell'altra parte, la composizione del Tavolo può essere integrata in ogni momento da rappresentanti degli Enti locali, delle ASL, del volontariato penitenziario e del privato sociale, delle CC.CC.II.AA.AA., delle rappresentanze delle realtà economiche e sociali e da altri soggetti che si ritenga opportuno coinvolgere, anche all'interno dei gruppi tecnici di cui all'Art. 5.

Nelle materie relative all'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, al Tavolo sono attribuite le competenze previste per la Commissione di cui all'art. 13 del Protocollo d'intesa del 2008, ossia:

- a) promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti dalle parti con il protocollo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi;
- b) definire, promuovere, attivare progetti per gli interventi su specifiche aree;
- c) procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
- d) programmare studi, ricerche, incontri nella forma di convegni o seminari al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli Enti Locali nell'azione congiunta delle parti;
- e) redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente accordo e sui risultati conseguiti, integrata da osservazioni e proposte relative ad eventuali modifiche. La relazione, accompagnata da un programma d'intervento congiunto, sarà inviata al sig. Presidente della Regione Puglia e al sig. Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, per le opportune valutazioni.

Il Tavolo si riunisce in composizione plenaria almeno due volte l'anno, la prima per programmare le iniziative di carattere generale e la seconda per approvare la relazione di monitoraggio annuale. In ogni caso si riunisce anche per decidere sulla costituzione dei gruppi tecnici di cui al successivo Art. 5., su iniziativa della Presidenza o su richiesta dell'altra parte.

Le parti concordano che la convocazione del Tavolo costituisce una convocazione di Conferenza di Servizi, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente, laddove all'ordine del giorno vi siano specifiche iniziative da gestire congiuntamente nell'ambito delle materie di cui all'Art. 6. del presente accordo.

*La prima convocazione del Tavolo è fissata fin d'ora il                    alle ore                    presso                    , con il seguente ordine del giorno:*

- 
- 
- 

#### Art. 4.- STRUMENTI

Gli strumenti di cui il Tavolo dispone per sancire e dare attuazione alle intese raggiunte sono l'accordo di programma, il masterplan e le linee di indirizzo.

Nelle sedute in cui sia convocato come Conferenza di Servizi, il Tavolo adotterà gli *accordi di programma* previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TU sull'ordinamento degli Enti locali). Attraverso tale strumento sono individuabili le opere, i progetti, i programmi e gli interventi che richiedono azioni coordinate, nonché i tempi, le modalità, le forme di cofinanziamento degli stessi, oltre alle risorse professionali necessarie per la loro attuazione (cfr. circ. DAP 3541-5991 del 12 febbraio 2001).

Ogni accordo di programma dovrà, pertanto, aver cura di indicare gli obiettivi da perseguire a breve, medio e lungo termine, le funzioni e compiti dei soggetti cointeressati, ossia gli impegni assunti da ciascun partner, i tempi di attuazione e le risorse attivabili.

Inoltre, nell'ambito delle rispettive competenze di natura programmatoria, il Tavolo sarà la sede nella quale individuare una sorta di *masterplan* intra e interistituzionale. Il *masterplan*, che ha cadenza triennale, definisce gli obiettivi e le azioni che i singoli *partner* si impegnano ad inserire nei propri strumenti di programmazione, quale, a titolo esemplificativo, il Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Potranno anche essere adottate specifiche *Linee di indirizzo* nelle materie interessate dal presente accordo, linee rivolte agli Enti locali, alle ASL e ai soggetti del privato profit e no profit, affinché vi orientino le proprie attività di programmazione territoriale, ivi compresi i Piani sociali di zona, e in generale i propri interventi nei confronti di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

#### Art. 5.– GRUPPI TECNICI

Per rendere più rapide ed agevoli le fasi di studio preliminare, di programmazione partecipata, di coprogettazione e di progettazione esecutiva degli interventi, il Tavolo potrà deliberare la costituzione di uno o più gruppi tecnici, che lavoreranno in relazione a specifiche tematiche o esigenze, con la composizione, i compiti e la frequenza che verranno all'uopo stabiliti. I gruppi tecnici potranno anche avere una dimensione provinciale, in vista dell'ulteriore sviluppo della rete territoriale.

Ai gruppi tecnici parteciperanno persone competenti per le materie oggetto di intervento di cui al successivo Art. 6., individuate e a ciò delegate dalle rispettive Amministrazioni, nonché eventuali rappresentanti degli Enti locali, del Terzo Settore, delle realtà economiche, produttive e sociali, se ritenuto opportuno dal Tavolo di *governance*.

I gruppi tecnici avranno, in particolar modo, il compito di specificare nel dettaglio, per ciascun accordo di programma, strumenti e procedure di attuazione, tempi, risorse umane, materiali e finanziarie, modalità di monitoraggio e ridefinizione dell'accordo di programma, con particolare riguardo allo sviluppo ed alla condivisione degli indicatori di processo e di risultato.

L'attività di segreteria ed il coordinamento di detti gruppi fa capo alla presidenza di turno del Tavolo di *governance*.

#### Art. 6.– CONCETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E AMBITI DI INTERVENTO

Le parti concordemente riconoscono in via di principio l'inclusione sociale come elemento fondante della coesione sociale, cui entrambe hanno il mandato istituzionale di contribuire.

Per meglio precisare le materie di cui si occupa il Tavolo di *governance* e le relative azioni a sostegno della popolazione in esecuzione penale, le parti ritengono necessario condividere preliminarmente il significato di inclusione sociale, quale diritto fondamentale delle persone a vivere in condizioni dignitose e a partecipare attivamente alla vita del contesto sociale ed economico nel quale si svolge la loro esistenza, attraverso pari opportunità di accesso ai beni e ai servizi essenziali. Per realizzare tale concetto occorre, quindi, adottare un approccio multidimensionale, che fornisca risposte integrate tra diverse politiche di settore (sociali, della formazione, lavorative, abitative, della sicurezza, ecc.) a bisogni composti e complessi.

In relazione a tali concetti condivisi, tanto di inclusione sociale attiva quanto di interconnessione delle politiche di settore, le parti concordano sul riconoscere il rischio di esclusione sociale cui la restrizione della libertà personale può esporre le persone in esecuzione penale (anche per gli effetti

stigmatizzanti che ne derivano) e sulla necessità di attuare, per ridurre il più possibile tale rischio, un'azione di *mainstreaming*, ossia di integrazione dell'obiettivo della lotta contro l'esclusione sociale di tali cittadini nelle differenti politiche regionali.

Pertanto, sono di seguito schematizzate come ambiti per la programmazione del Tavolo di *governance*, le seguenti aree tematiche, in larga parte mutate dalle Linee guida di cui in premessa:

#### 1. Sviluppo delle opportunità di integrazione sociale, attraverso

- la crescita delle attività di istruzione di ogni ordine e grado negli II.PP.;
- la pianificazione di attività di formazione professionale che ben si adattino alle caratteristiche della popolazione soggetta a limitazione della libertà personale, in stretto collegamento con le esigenze del sistema produttivo del territorio e connesse con le attività lavorative organizzate all'interno degli II.PP., o con sbocchi occupazionali presenti nel mercato del lavoro;
- l'integrazione degli interventi indirizzati alle persone in situazione di difficoltà psico-sociale, ai giovani adulti, alle donne, agli stranieri;
- la sperimentazione di modalità di accompagnamento al lavoro che tengano in considerazione forme di conciliazione con i tempi di cura della famiglia;
- l'accoglienza abitativa e l'*housing* sociale (per usufruire di permessi premio, accedere alle misure alternative alla detenzione, gestire la fase delle dimissioni dall'istituto penitenziario ecc.), rivolti in particolare a soggetti privi di reti primarie e/o affetti da patologie che rendano difficoltoso il rientro in famiglia (quali persone con patologie psichiatriche, stranieri, ecc.);
- l'accompagnamento educativo, anche nella gestione delle relazioni sociali ed interpersonali;
- il supporto alla genitorialità e all'adempimento delle responsabilità familiari;
- il sostegno all'inserimento lavorativo, anche attraverso
  - la programmazione di percorsi integrati fra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro da realizzarsi anche attraverso azioni di informazione, consulenza, orientamento, formazione e predisposizione di percorsi lavorativi assistiti;
  - l'introduzione di figure di accompagnamento (tutor, agenti di rete, etc.);
  - la promozione di forme di autoimpiego, ad esempio mediante la costituzione e l'incubazione di imprese sociali cui partecipino soggetti in esecuzione penale, l'accesso a forme di microcredito e il supporto nella ricerca di finanziamenti pubblici e di capitale di rischio;
  - la predilezione per metodi di formazione professionale "on the job", ossia sul posto di lavoro, che sia presso aziende del territorio o presso le lavorazioni penitenziarie;
  - gli sportelli informativi gestiti preferibilmente da operatori dei Centri per l'Impiego, con compiti di supporto, ricerca e orientamento degli inserimenti lavorativi;
  - l'orientamento professionale, volto non solo all'individuazione delle capacità ma anche al recupero delle professionalità possedute;
  - i gruppi di auto-mutuo aiuto o gestiti da esperti, che forniscano un supporto all'adattamento alla vita nell'ambiente lavorativo (rispetto di regole, orari e disposizioni impartite, relazioni con gli altri lavoratori, ecc.);
  - il supporto formativo ai datori di lavoro e al personale;
  - l'introduzione di apposite clausole sociali negli appalti di beni e servizi, clausole che prevedano l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, oppure la riserva e

l'assegnazione di una quota parte delle commesse da fornirsi all'Ente Regione e agli Enti Locali alle iniziative produttive, intra ed extramurarie, gestite dalle imprese e dalla cooperazione sociale e dai consorzi, che coinvolgono in tutto o in parte detenuti e/o ammessi a misure o sanzioni alternative alla detenzione e persone dimesse;

- l'introduzione di apposite clausole sociali negli avvisi che prevedano forme di aiuto e di incentivi alle imprese, comprese quelle regolate dalla legge della Regione Puglia n. 10 del 20 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e s.m.i.;
- lo studio di iniziative basate sulla responsabilità sociale d'impresa, per stimolare il coinvolgimento del settore produttivo;

- la definizione di protocolli operativi di pronto intervento e l'individuazione di servizi ad essi collegati, al fine di operare con immediatezza per risolvere criticità improvvise (es. insorgenza di un problema alloggiativo per detenuti domiciliari);
- la mediazione culturale e linguistica per i condannati stranieri;
- i percorsi integrati di transizione dall'esecuzione penale (intra ed extramuraria) alla libertà;

## **2. Miglioramento della qualità della detenzione** attraverso interventi e servizi rivolti a:

- sostenere i detenuti sia nella fase di inserimento sia durante la permanenza nell'istituzione carceraria (servizi di accoglienza al momento dell'ingresso in carcere, interventi di esperti per salvaguardare e migliorare il benessere psicofisico, ecc.);
- reperire spazi e mezzi idonei allo svolgimento delle attività trattamentali (lavoro, istruzione, espressione della libertà religiosa, ecc.), anche incrementando le attività educative, culturali, ricreative e sportive;
- offrire spazi adeguati e opportunità per intrattenere relazioni familiari e sociali, con particolare riguardo al sostegno della genitorialità;
- dare attuazione, anche attraverso iniziative sperimentali e forme di custodia attenuata, alle norme che tutelano i soggetti fragili durante la detenzione, come i giovani fino ai 25 anni (art. 14 c. 3 o.p.), le detenute madri e i loro figli (art. 21 bis o.p.), i tossicodipendenti (art. 95 DPR 309/1990);
- incentivare l'allestimento di nuove ed idonee lavorazioni all'interno degli II.PP. e/o la loro riconversione in funzione delle esigenze del mercato;
- programmare azioni di sensibilizzazione nei riguardi del sistema delle imprese per assicurare commesse ai laboratori degli II.PP.;
- sostenere l'inserimento della produzione di tali laboratori interni nei normali canali di commercializzazione.

## **3. Miglioramento della qualità dell'esecuzione penale esterna,** attraverso interventi e servizi rivolti

a:

- sperimentare e mettere a punto forme di incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati specificamente rivolte alle imprese che impieghino condannati in misura alternativa alla detenzione, nonché forme di microcredito e supporto nella ricerca di finanziamenti pubblici e di capitale di rischio da parte dei condannati che intendano avviare un'attività in proprio;
- incentivare l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per favorire l'inclusione sociale; a titolo esemplificativo, nei limiti posti dalle norme in tema di aiuti di Stato, prevedere contributi a fondo perduto per cooperative sociali che acquistino o affittino aziende confiscate alla criminalità organizzata e le conducano tramite l'assunzione di condannati in misura alternativa alla detenzione;

- rimuovere le condizioni che di fatto limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, ad esempio promuovendo ed organizzando infrastrutture sociali quali servizi a ciclo diurno, semiresidenziale e residenziale;
  - strutturare e sostenere la rete territoriale di supporto ai soggetti in misura alternativa, in particolare attraverso la costruzione di partnership formalizzate e progetti a valenza collettiva, in collaborazione con le risorse del territorio, pubbliche e private, profit e non profit;
  - individuare modalità di sensibilizzazione, incentivo e sostegno alla collaborazione del volontariato alle attività degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;
  - promuovere, in collaborazione con gli enti locali ed il terzo settore, progetti individualizzati di attività di utilità sociale in favore della comunità di appartenenza, in esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o in riparazione del danno sociale procurato dalla commissione del reato (giustizia riparativa);
  - individuare forme di collaborazione sinergica tra le agenzie che operano sui temi del contrasto alla criminalità e della prevenzione dei reati e della recidiva, con particolare riguardo alle forme di lotta non repressiva.
- 4. Sostegno alle famiglie dei condannati**, attraverso interventi e servizi rivolti a superare le difficoltà, di ordine sia economico sia relazionale, che possono determinarsi in seguito alla limitazione della libertà personale di uno o più dei membri della famiglia, con particolare riguardo alla tutela dei figli minorenni dei ristretti.
- 5. Azioni di sistema**, quali fondamentali strumenti di supporto alle funzioni di programmazione e progettazione degli interventi di inclusione sociale, attraverso:
- la partecipazione delle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria al Sistema Informativo Regionale, cui possono contribuire attraverso le loro banche dati, e l'eventuale costituzione di banche dati *ad hoc*;
  - l'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione per accrescere le possibilità di interazione delle persone in esecuzione penale con il territorio e per accrescere le occasioni di formazione e di lavoro;
  - le attività di analisi e di ricerca (con particolare riguardo alla ricerca-intervento), finalizzate in particolare a rilevare le caratteristiche socio-lavorative della popolazione sottoposta a provvedimenti restrittivi della libertà personale e le prospettive di sviluppo economico di particolari settori produttivi del territorio;
  - l'identificazione di forme stabili di programmazione integrata delle azioni e di coordinamento operativo fra diversi sistemi coinvolti nell'offerta di singoli servizi (ad esempio, in tema di formazione professionale) e di servizi diversi (es. tra formazione professionale e sostegno all'inserimento lavorativo);
  - l'individuazione di modalità continuative di partecipazione delle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria alla definizione della programmazione sociale integrata a livello locale;
  - la determinazione di modalità comuni per la gestione della progettazione partecipata con le risorse del territorio degli interventi e dei servizi a finanziamento diretto;
  - la definizione e l'attivazione di procedure di monitoraggio e valutazione dei servizi attivati e degli interventi effettuati, in funzione della loro riprogettazione, quale ad esempio lo *screening* dei risultati in termini di inserimento lavorativo, ottenuti dalle strutture autorizzate mediante corsi di formazione professionale precedenti;

- la valutazione congiunta delle proposte progettuali presentate dalle imprese sociali, dal terzo settore, dagli enti locali e del mondo delle imprese, nel corso delle procedure selettive regionali e locali per l'ammissione a finanziamento delle proposte stesse;
- l'individuazione e la diffusione delle buone prassi attivate a livello locale;
- l'organizzazione con periodicità costante di occasioni di confronto, di studio e d'aggiornamento del personale, sia a livello direttivo che operativo, per accrescerne le competenze, ma anche per favorire la condivisione di una cultura, di un linguaggio e di metodologie operative;
- gli interventi di formazione in situazione e di formazione-intervento, sia congiunti che specifici, oltre che per il personale delle parti firmatarie, anche per le risorse umane dei centri per l'impiego, degli enti locali, delle AUSL, del privato profit e no profit sulle problematiche che affrontano le persone in esecuzione penale, con particolare riguardo al lavoro e ai servizi sociali e sanitari per i condannati in situazione di difficoltà derivante da dipendenze patologiche, da patologie infettive di particolare gravità (come ad esempio l'HIV), da disabilità fisiche o psichiche, da disagio psichico o patologia psichiatrica;
- lo sviluppo di azioni di comunicazione pubblica sulle opportunità per le imprese e per i soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- la sensibilizzazione delle comunità locali, attraverso specifici programmi di informazione e formazione, rivolti in particolar modo alla popolazione in età scolastica, sulle tematiche della legalità, della mediazione dei conflitti, della sicurezza sociale. Tali iniziative saranno tese a sviluppare una cultura dell'inclusione, della comprensione e dell'accoglienza, con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione.

#### Art. 7.– ESECUTIVITÀ DELLE DETERMINAZIONI

Le determinazioni assunte dal Tavolo di *governance* si intendono fin d'ora approvate dalle rispettive Amministrazioni e, pertanto, vincolanti per le stesse ed immediatamente esecutive; nello stesso modo sono immediatamente esecutive le decisioni prese all'interno dei gruppi tecnici in sede attuativa di accordi di programma.

Ciascuna parte, pertanto, si impegna a questo scopo a conferire idonea delega ai propri componenti del Tavolo, nelle forme ritenute valide dalle rispettive organizzazioni, e a disciplinare al proprio interno le eventuali modalità di formazione del consenso espresso alle riunioni del Tavolo e dei gruppi attraverso tali componenti.

In ogni caso, le parti concordano che, a prescindere dall'effettivo rispetto delle procedure interne di delega e di formazione delle decisioni assunte dal Tavolo e dai gruppi tecnici, tali decisioni impegnano comunque le Amministrazioni partecipanti, per salvaguardare il principio dell'affidamento della controparte e non rendere vano l'impegno economico che la partecipazione al Tavolo di per sé comporta.

Laddove la determinazione assuma la forma dell'Accordo di programma di cui all'Art. 4. primo capoverso, entro sette giorni esso viene sottoscritto dal Presidente della Regione, dal Provveditore regionale e dagli eventuali rappresentanti legali dei soggetti terzi, così come individuati dalle relative norme interne di organizzazione. Come previsto dalla normativa vigente, l'accordo è poi formalmente approvato con atto del Presidente della Regione Puglia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nelle more della conclusione di tale procedimento, il Tavolo, anche attraverso i gruppi tecnici di cui all'Art. 5., provvede alla progettazione esecutiva degli interventi previsti dall'accordo di programma approvato, di modo che siano compiuti tutti gli atti propedeutici per una immediata attuazione dopo la sua pubblicazione.

#### Art. 8.– RISORSE FINANZIARIE

Le parti concordano che gli interventi determinati dal Tavolo di *governance* siano finanziati a valere sulle rispettive fonti finanziarie.

Pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia, le iniziative verranno finanziate a valere su fondi regionali (quali il Fondo Globale per le spese socio-assistenziali – FGSA e il Fondo Unico regionale per le materie delegate ex art. 19 c. 6 D.Lgs. n. 112/1998), nazionali (quale il Fondo Nazionale Politiche Sociali – FNPS), o comunitarie (quali il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR, il Fondo Sociale Europeo – FSE e il programma PROGRESS).

Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia, le risorse saranno costituite dai capitoli di bilancio destinati al sostegno all'inserimento sociale dei condannati e dalla Cassa delle Ammende, previa predisposizione, presentazione e approvazione di apposite proposte progettuali.

#### Art. 9.– DURATA ED EFFICACIA

Il presente accordo è reso immediatamente efficace dalla sua sottoscrizione per la durata di cinque anni, tacitamente rinnovabili per ciascun quinquennio successivo.

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo, comunicandolo per iscritto con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza. Ogni iniziativa avviata prima che l'altra parte abbia ricevuto tale comunicazione formale sarà comunque portata a termine.

Le parti concordano che il presente Accordo sia automaticamente modificato e integrato da eventuali successive modifiche legislative o da patti di livello nazionale e regionale, nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale o di intese ed accordi con la comunità locale.

Le parti specificano, altresì, che le iniziative non espressamente richiamate nel presente accordo, ma decise all'interno del Tavolo di *governance*, potranno essere attivate senza ulteriori formalità e qui inserite a titolo di aggiornamento, con cadenza annuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, 14 dicembre 2012

Il Provveditore regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
(dott. Giuseppe Martone)

Il Presidente della  
Regione Puglia  
(on. Nichi Vendola)

## ALLEGATO 5

Protocollo d'intesa tra Regione Puglia PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile per l'applicazione dell'art 7 DPCM dello 01/04/2008 sulla definizione di forme di collaborazione tra Ordinamento sanitario e Ordinamento penitenziario.

## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**per l'attuazione della Medicina penitenziaria  
ex decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230**

**tra**

- **Regione Puglia,**
- **Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia,**
- **Direzione del Centro per la giustizia minorile per la Puglia.**

### **PREMESSO CHE**

- Il decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999 recante "Riordino della medicina penitenziaria, in applicazione dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998 n. 419", assegna al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) il compito di assicurare alle persone detenute e internate livelli di prestazioni concernenti la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà, sulla base degli obiettivi generali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, così come recepiti nel Piano sanitario regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2087 del 27 dicembre 2001.
- L'articolo 2 del decreto stesso inoltre stabilisce che l'assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati è organizzata secondo principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio alla salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica;
- L'articolo 8 del decreto medesimo ha previsto in particolare, a decorrere dall'1 gennaio 2000, il trasferimento al S.S.N. delle funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione penitenziaria con riferimento ai settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti, nonché la individuazione, con successivo decreto interministeriale, di almeno tre regioni nelle quali realizzare, in forma sperimentale, il trasferimento graduale delle restanti funzioni sanitarie;
- La Regione Puglia, individuata ai sensi del decreto interministeriale del 20 aprile 2000 tra le Regioni nelle quali avviare la fase sperimentale, ha svolto proficuamente tale compito promuovendo iniziative in sede politica e attivando, nell'ottica di collaborazione e confronto, un Tavolo tecnico tra l'Assessorato alla Sanità, l'A.Re.S. e il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;

- Nel corso di tale fase sperimentale sono emerse problematiche relative prevalentemente all'assistenza specialistica, farmaceutica e ospedaliera nei confronti dei detenuti tossicodipendenti;
- In data 8 marzo 2005, in considerazione di quanto sopra indicato, e valutata la necessità di intraprendere iniziative volte al miglioramento dell'assistenza sanitaria nelle carceri, nelle more dell'adozione degli ulteriori provvedimenti governativi indicati nel d. lgs. n.230/1999, è stato stipulato un protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia.
- Col protocollo d'intesa si è convenuta l'attuazione di specifiche iniziative volte ad assicurare le necessarie misure di prevenzione, assistenza specialistica, farmaceutica e alle persone tossicodipendenti all'interno degli Istituti penitenziari presenti nella regione Puglia.
- Sull'attuazione del protocollo d'intesa sono stati tenuti incontri tra rappresentanti dell'Amministrazione penitenziaria e la Presidenza della Regione Puglia nonché tra la stessa Amministrazione e le strutture regionali dell'A.Re.S. e dell'Assessorato alle politiche della salute.
- Dai suddetti incontri e da ulteriori elementi acquisiti, pur considerando l'intervenuta proroga tacita del protocollo d'intesa, è emersa la necessità della sua riformulazione al fine di rimuovere ostacoli alla piena assicurazione del diritto alla salute dei detenuti e internati al pari dei cittadini liberi.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO,**

**tra**

LA REGIONE PUGLIA, in persona dell'On. Nicola Vendola, Presidente e legale rappresentante,

**e**

IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA PUGLIA, in persona del Provveditore regionale Dott. Angelo Zaccagnino e LA DIREZIONE DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Francesca Perrini,

#### **SI CONVIENE**

il Protocollo d'intesa sottoscritto l'8 marzo 2005 per l'attuazione della medicina penitenziaria ex d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 è rinnovato nei termini di seguito riportati

##### **1. Prevenzione**

- a) le principali azioni da avviare nel settore della prevenzione devono avere riguardo ai seguenti ambiti di assicurazione dei livelli di assistenza
- Igiene Pubblica;
  - Igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
  - Igiene degli alimenti e della nutrizione;
  - Igiene degli ambienti sanitari e strumentazione;
- b) ai fini di cui sopra l'Istituto Penitenziario e l'Azienda USL, competente per territorio, predispongono di concerto appositi piani di educazione sanitaria, con modalità e tempi stabiliti concordemente rivolti oltre che alla popolazione carceraria, anche agli operatori penitenziari per adulti e per minori, su temi riguardanti: l'igiene dei luoghi di lavoro anche in riferimento al d. lgs. n. 626/94, l'igiene degli alimenti, l'igiene personale;
- c) le Aziende UU.SS.LL. avviano negli istituti penitenziari ubicati nei relativi ambiti territoriali, anche con il coinvolgimento degli operatori penitenziari e dei detenuti, una ricognizione dei rischi per la tutela della salute con l'obiettivo di individuare gli interventi strutturali necessari a garantire idonee condizioni ambientali, nell'ottica del miglioramento della qualità della vita nelle carceri. Specifici interventi di tutela vanno assicurati nei confronti di minori, donne e immigrati comunque sottoposti a provvedimenti restrittivi;
- d) le Aziende UU.SS.LL., di concerto con l'amministrazione penitenziaria attivano, inoltre, programmi di prevenzione secondaria mediante indagini precoci riguardanti malattie infettive, patologie cerebrovascolari e cardiovascolari, diabete ed altre patologie all'uopo individuate.

## 2. Assistenza specialistica

- a) è assicurato l'accesso da parte della popolazione detenuta, adulta e minorile, alle prestazioni relative agli accertamenti specialistici prescritti, attraverso la seguente procedura:
- in considerazione del fatto che le attività in questione non consentono la normale prassi di prenotazione, il Direttore dell'Istituto penitenziario ed il Direttore Generale dell'Azienda USL, territorialmente competente o Azienda Ospedaliera, concordano direttamente tempi e modalità per l'effettuazione delle visite specialistiche, nonché per gli accertamenti diagnostici presso i relativi ambulatori, secondo i modelli operativi della Azienda interessata;
- b) le aziende sanitarie garantiscono standards uniformi di assistenza specialistica in tutti gli istituti penitenziari mediante programmi di trattamento adeguati e compatibili con lo stato di detenzione nonché, ove necessario, percorsi preferenziali nell'ambito della disponibilità concordata;

- c) con linea con i criteri di funzionalità e di efficienza, nel rispetto del modello organizzativo aziendale, tali visite specialistiche ed accertamenti diagnostici possono, altresì, essere effettuati direttamente presso l'Istituto penitenziario;
- d) con cadenza semestrale il Referente per i "flussi informativi ed attività gestionali" delle Aziende Sanitarie nei cui territori sono ubicati gli Istituti penitenziari, trasmette all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute Settore P.G.S., Ufficio "1", il resoconto delle prestazioni specialistiche, ambulatoriali e di assistenza farmaceutica, così come queste ultime acquisite dall'Istituto penitenziario ed indicato nel successivo punto 3.e).

### 3. Assistenza farmaceutica

- a) la Regione Puglia si impegna, per il tramite delle Aziende UU.SS.LL., nel cui territorio sono presenti gli istituti penitenziari, a dispensare in favore della popolazione detenuta oltre ai farmaci impiegati nell'area H, anche quelli inclusi nel PHT (Prontuario Ospedale - Territorio), così come indicati nella determinazione del 29 ottobre 2004 del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco recante: "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF) e successive modificazioni e integrazioni.  
Entro i limiti dello stanziamento di cui alla successiva lettera f) sono concedibili anche i farmaci di classe A inclusi nei Prontuari Terapeutici Ospedalieri o di USL o comunque connessi a piani terapeutici personalizzati, approvati e conformi a linee guida regionali.";
- b) il Referente sanitario dell'Istituto penitenziario, con cadenza da concordare con la USL, fatte salve le urgenze, provvede ad inviare al Dirigente dell'Area farmaceutica dell'azienda USL, territorialmente competente, mediante il modello indicato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente documento, la relativa richiesta individuando i medicinali e specificandone la quantità necessaria nel periodo. La struttura carceraria diviene assimilata a centro di costo al pari degli altri servizi della USL;
- c) entro dieci giorni dall'inoltro della richiesta il Direttore generale dell'azienda USL deve comunicare alla Direzione dell'Istituto penitenziario la disponibilità al ritiro dei medicinali;
- d) le operazioni di ritiro dei farmaci dalla farmacia interna della azienda USL, territorialmente competente, sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria;
- e) il Referente sanitario dell'istituto penitenziario, deve provvedere alla corretta conservazione, stoccaggio e gestione dei farmaci a lui affidati. A tal fine la struttura carceraria dovrà essere dotata di armadio farmaceutico proporzionato alle esigenze interne. Inoltre dovrà curare:

1. la tenuta di un apposito registro nel quale specificare il nome dell'assistito e la relativa data di somministrazione dei farmaci;
  2. la notifica semestrale dell'elenco dei farmaci somministrati ai detenuti residenti in altre regioni, specificandone la quantità per ogni altro singolo assistito e la data di somministrazione;
- f) al fine di garantire l'assistenza farmaceutica all'interno degli Istituti Penitenziari della Regione è confermata fino a nuova disposizione, la destinazione di € 430.000 di cui al protocollo dell' 8 marzo 2005.
4. Assistenza ospedaliera
- a) la regione si impegna ad adottare idonee misure per l'attivazione e/o funzionamento dei reparti per detenuti all'interno delle strutture ospedaliere di competenza.
5. Assistenza ai tossicodipendenti
- a) Il Direttore sanitario dell'azienda USL territorialmente competente ed il Referente sanitario dell'Istituto penitenziario concordano in modo integrato con approccio interdisciplinare l'organizzazione degli interventi di prevenzione, informazione ed educazione mirati alla riduzione delle patologie correlate all'uso di droghe;
- b) Il Direttore sanitario e il Referente sanitario concorrono alla definizione di programmi terapeutici incentrati sulla persona con l'apporto delle diverse professionalità sanitarie, sociali ed educative;
- c) Il Direttore dell'Istituto penitenziario provvede alla realizzazione di spazi attrezzati per l'attuazione degli interventi preventivi, assistenziali e riabilitativi.
6. Disposizioni diverse
- a) le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico permanente di monitoraggio e gestione del presente protocollo d'intesa;
- b) entro sei mesi dalla ratifica del presente protocollo d'intesa è adottata, per il tramite tavolo tecnico permanente del quale fanno parte rappresentanti del CRIDIP di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 1722 del 30 novembre 2005, specifica carta dei servizi in aderenza a linee guida da emanarsi entro novanta giorni dalla suddetta ratifica;
- c) le parti danno atto che i detenuti e internati sono esenti da compartecipazione alla spesa sanitaria;
- d) decorso un anno dalla stipula del presente protocollo e con successive cadenze annuali, le parti firmatarie sulla base di indicazioni fornite dal Tavolo tecnico,

procederanno ad una verifica congiunta sulle modalità organizzative, così come sopra concordate;


- e) il presente protocollo, di durata annuale, è rinnovato tacitamente salvo diversa determinazione delle parti da comunicarsi entro novanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- f) il presente protocollo d'intesa viene sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia, dal provveditore Regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Puglia e dal legale rappresentante del Centro per la giustizia minorile per la Puglia e diverrà esecutivo ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale.

Bari,

**CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE**

**Il Legale Rappresentante**

*Dott.ssa Francesca PERRINI*



**PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA  
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

**Il Provveditore regionale**

*Dott. Angelo ZACCAGNINO*



**REGIONE PUGLIA**


**Il Presidente**

*On. Nicola VENDOLA*



## ALLEGATO 6

Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile,  
"Linee d'Indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidiario".



REGIONE PUGLIA

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**Tra**

**REGIONE PUGLIA**

**PROVVEDITORATO DELL'AMMINISTRAZIONE  
PENITENZIARIA PER LA PUGLIA (PRAP)**

**CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA**

**“ LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI  
DEL RISCHIO AUTOLESIVO E SUICIDARIO DEI DETENUTI,  
DEGLI INTERNATI E DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A  
PROVVEDIMENTO PENALE “**

L'anno duemiladodici, addì 28 del mese di settembre, presso la Presidenza della Giunta regionale, Lungomare Nazario Sauro 33, Bari;

- la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente on. Nichi VENDOLA;
- il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia (PRAP), rappresentato dal Provveditore regionale dott. Giuseppe MARTONE;
- il Centro Giustizia Minorile per la Puglia, rappresentato dal Dirigente responsabile, dott.ssa Francesca PERRINI,

procedono alla sottoscrizione delle:

**LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE E PROFILASSI DEL RISCHIO AUTOLESIVO E SUICIDARIO DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO PENALE.**

**PREMESSA**

Il Protocollo di Intesa Regionale è finalizzato a definire le linee di indirizzo per l'individuazione di procedure omogenee e condivise nell'adozione di misure di prevenzione del rischio suicidario dei detenuti ristretti negli Istituti penitenziari della Puglia e dei minori in carico ai Servizi della Giustizia Minorile, da prevedere nei Protocolli territoriali tra le Direzioni degli Istituti/Servizi Minorili e le Aziende Sanitarie locali competenti, tenuto conto che ciascun istituto penitenziario e/o Servizio minorile si differenzia in ragione della tipologia dell'utenza e del contesto ambientale (n. presenze/sovraffollamento, tipologia strutturale, risorse di personale, risorse territoriali, ecc.).

Il sistema operativo delineato nei protocolli locali dovrà prevedere azioni specifiche in grado di intercettare e trattare con tempestività stati di disagio psicologico e di disturbo psichico o altri tipi di fragilità, attivando un coordinamento funzionale delle diverse figure professionali presenti, a prescindere dal loro rapporto di dipendenza istituzionale, con l'obiettivo di mettere in atto misure di contenimento del rischio suicidario e dei comportamenti autolesivi e dei suicidi da parte delle persone detenute ed internate e dei minori privati della libertà.

In coerenza con quanto prevede il punto D) dell'Accordo applicativo dell'art. 7 del

DPCM 1° aprile 2008, il Protocollo sottoscritto dovrà prevedere che il coordinamento di tutte le azioni descritte sia affidato al Direttore dell'Istituto che agirà d'intesa con il Responsabile di Presidio designato dall'Azienda USL.

Per quanto riguarda la specificità del settore minorile si rende necessario prevedere una integrazione tra gli interventi sanitari, sociali ed educativi attraverso la predisposizione di un programma per la presa in carico multidisciplinare e per una valutazione complessiva del minore che consenta di evidenziare le sue caratteristiche e i suoi bisogni assistenziali.

Le specifiche procedure riguardano i seguenti punti:

### **1. Screening/valutazione all'ingresso**

Si deve realizzare in ogni istituto penitenziario/Struttura Minorile un piano di accoglienza qualificato, che preveda un coordinamento multidisciplinare e la creazione di un adeguato percorso interno per tutti i nuovi giunti, in particolare per i soggetti che risultano a rischio di suicidio.

Negli istituti dove il piano è già predisposto, si dovrà procedere all'individuazione delle criticità, in modo da individuare azioni correttive condivise per la risoluzione dei problemi.

Inoltre, si dovrà prevedere, per i soggetti a rischio, una linea di interazione tra l'area sanitaria e quella trattamentale, che consenta anche l'individuazione di percorsi di reinserimento individualizzati, compatibili con le decisioni dell'Autorità Giudiziaria e con il coinvolgimento di tutti i servizi territoriali socio sanitari per i residenti nel distretto di competenza della ASL nel cui territorio insiste l'Istituto.

L'accoglienza dei nuovi giunti si articolerà su due livelli e dovrà prevedere:

**Primo livello** – una valutazione medico-infermieristica all'ingresso in carcere (di tutti i detenuti, sia provenienti dalla libertà che da altri istituti come previsto dall'art 11 Legge 354/75 e dei soggetti minorenni che fanno ingresso anche in CPA), cui partecipino, ove possibile, anche infermieri con esperienza nella salute mentale pubblica che individuino l'esistenza di bisogni/problematiche sociali, psicologici, psichiatrici e formuli le relative richieste/proposte. L'intervento deve disporre di strumenti valutativi e di procedure che

possano consentire, al bisogno, anche con la collaborazione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, di cogliere gli elementi di rischio, desumibili dal contatto con il detenuto. A tale riguardo fondamentale è l'attento esame della cartella clinica del detenuto proveniente da altra sede penitenziaria e Servizio Minorile e l'integrazione della comunicazione tra le varie Asl coinvolte, anche in presenza di documentazione relativa a pregresse carcerazioni.

Il Servizio Nuovi Giunti, attivo in alcuni Istituti, ed il Servizio di accoglienza e sostegno (presente in tutti gli istituti) devono attuare un coordinamento continuativo con il Servizio Sanitario, favorendo la collaborazione tra il personale sanitario e lo staff multidisciplinare. Dovrà essere garantita una piena integrazione clinico funzionale tra l'organizzazione sanitaria dell'Azienda Sanitaria Locale e gli psicologi, nonché il personale della Giustizia Minorile che operano in istituto. L'obiettivo del *triage* attivato nel primo livello è quello di individuare precocemente interventi di tipo terapeutico, specialistico, di sostegno e di vigilanza/sorveglianza, premessa, preliminarmente, l'indispensabile identificazione del profilo di rischio suicidario su base generale.

L'intervento di primo livello assume la funzione di "osservazione/filtro" e mira ad accertare, con tempestività, stati di disagio psicologico, di malattia psichiatrica o di particolari patologie, per predisporre i primi interventi necessari.

**Secondo Livello** - Nel caso si siano evidenziate situazioni di rischio e/o di particolare disagio, laddove non sia necessario il ricorso a prestazioni da erogare in luogo esterno di cura, dovrà essere attivata, il prima possibile, e con le opportune modalità organizzative, la valutazione specialistica di cui il detenuto/minore necessita (psicologo, psichiatra, neuropsichiatra infantile, SERT,...), la presa in carico da parte del Dipartimento di salute mentale dei detenuti/minori affetti da patologie mentali, che preveda interventi specialistici più articolati, nonché l'attivazione del gruppo multidisciplinare (staff di accoglienza e sostegno) composto da figure professionali appartenenti al Servizio Sanitario e all'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile. Ciò, con la possibilità di proseguire il programma di trattamento all'esterno in caso di provvedimenti alternativi alla detenzione.

Il gruppo multidisciplinare dovrà elaborare la presa in carico del soggetto e la stesura di un piano personalizzato di assistenza/cura che preveda la definizione degli interventi professionali specifici a breve, medio e lungo termine ed i tempi e modalità per le

riunioni periodiche (delle quali è redatto apposito verbale) per il monitoraggio della situazione del soggetto secondo protocollo operativo.

Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di disagio o patologiche nel corso della detenzione, i cui segnali possono consistere in atti di autolesionismo, comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni di detenzione o del personale, particolari condotte rilevate in sede disciplinare dal personale, a seguito della segnalazione da parte degli operatori penitenziari, il direttore segnalerà il caso, con i tempi e le modalità concordati nei protocolli locali, a seconda della gravità degli eventi, ai sanitari e, nei casi di emergenza, direttamente allo specialista psichiatra/neuropsichiatra infantile per le valutazioni più opportune riferite all'eventuale presa in carico del soggetto da parte dello specialista, nonché alle misure di vigilanza che temporaneamente vadano intraprese, e per quel che riguarda la necessità della presa in carico del caso da parte dello staff multidisciplinare di accoglienza e sostegno. Dell'esito delle valutazioni i sanitari notizieranno nel più breve tempo il direttore dell'Istituto per le ulteriori determinazioni riguardanti gli interventi degli operatori penitenziari.

Analogamente, qualora i sanitari rilevino situazioni di disagio che richiedano interventi da parte degli operatori penitenziari, provvederanno alla tempestiva segnalazione del caso alla direzione secondo i tempi e le modalità opportune stabilite con i Protocolli operativi locali.

#### **Presa in carico dei soggetti a rischio e procedure di sorveglianza**

La presa in carico e la gestione dei soggetti che presentano un profilo di rischio suicidario si basa, indicativamente e previa valutazione dei singoli aspetti personologici e contestuali, sulle seguenti azioni:

- stabilire e mantenere un'alleanza terapeutica;
- indicare per ognuna dei soggetti/minori considerati a rischio le misure di sorveglianza ed i controlli, attuabili dal personale penitenziario, minorile e sanitario, più adeguate alle condizioni di rischio della persona;
- individuare il luogo più adatto alla cura all'interno del carcere di assegnazione, o di altro Istituto penitenziario della regione che presenti condizioni compatibili con l'obiettivo della garanzia della salute del detenuto e, ove autorizzato dall'AGM, la possibilità per i minori di prosecuzione in ambito comunitario;

- sviluppare un piano di trattamento sanitario specifico;
- provvedere alla segnalazione per la presa in carico dei soggetti con disagio psichico da parte del servizio di salute mentale della ASL;
- promuovere l'aderenza al piano di trattamento sanitario verificando la effettiva collaborazione del paziente alle prescrizioni farmacologiche e terapeutiche. Devono essere facilitate le forme di somministrazione diretta, e controllata, della terapia da parte del personale sanitario;
- tenere contatti con i familiari, quando possibile e opportuno, da parte dei funzionari di servizio sociale (anche su segnalazione dei funzionari della professionalità giuridico -pedagogica) e degli operatori sanitari;
- rivalutare costantemente il rischio di suicidio e l'efficacia ed adeguatezza delle misure di sorveglianza, sanitarie e penitenziarie, adottate nei confronti del paziente;
- monitorare le condizioni psicopatologiche e la risposta alla terapia allo scopo di individuare in tempo utile le situazioni di emergenza/urgenza così da intervenire prontamente ed evitando i ritardi connessi al mancato o parziale riconoscimento dell'urgenza del problema.

**I Protocolli di Intesa Territoriale dovranno inoltre prevedere:**

- interventi psichiatrici e psicologici ambulatoriali, collocati il più possibile vicino alla camera del paziente, così da evitare le difficoltà ed i ritardi nelle visite. La richiesta di interventi specialistici è attivata dai medici di medicina generale - per i minori anche dalla direzione dell'Istituto - professionisti che rappresentano un importante fattore di intercettazione e prima valutazione e screening del disagio delle persone detenute e del bisogno di intervento. Non è peraltro escluso un accesso diretto agli specialisti, per situazioni di emergenza che fossero considerate tali dal personale del Servizio Sanitario (medici di guardia, infermieri, assistenti sociali del Sert). Gli accessi di tale personale dovranno essere disciplinati da apposite procedure condivise tra la Direzione e l'Azienda Sanitaria Locale;
- spazi riabilitativi nei quali operino educatori sanitari e che accolgano persone portatrici di sofferenza psichica, a favore delle quali costruire un percorso di trattamento e reinserimento, attraverso la frequenza di attività e l'assegnazione di forme di lavoro

tutelate, durante il soggiorno in carcere. Creazione all'interno del carcere di programmi riabilitativi, anche lavorativi, mirati e progetti di sostegno lavorativo per i soggetti da reinserire in loco;

- interventi di segretariato sociale nella fase di accoglienza e comunque di presa in carico sociale delle questioni previdenziali e di tutela che riguardano la popolazione reclusa, a cura del volontariato e del terzo settore;
- eventuali specifiche modalità di richiesta di provvedimenti di sorveglianza, da parte del medico, con la motivazione e le eventuali prescrizioni riguardo agli specifici fattori di rischio;

Le modalità di sorveglianza dovranno anche disciplinare:

- A) la presenza attiva della polizia penitenziaria nei reparti,
- B) la sorveglianza a vista e la grande sorveglianza (con l'individuazione specifica delle competenze di tutti gli operatori, ivi compresi quelli sanitari);

**Protocolli operativi** specifici, individualizzati sui singoli casi, saranno attivati nei casi di astensione dall'alimentazione e/o dalle bevande, nei quali siano previsti controlli medici quotidiani e specialistici psichiatrici secondo necessità.

Saranno previsti inoltre interventi a garanzia della continuità assistenziale e specialistica tra interno ed esterno, con particolare riferimento a DSM e Servizi Tossico-alcol-dipendenze (SerT), anche in previsione del ritorno in libertà della persona individuata a rischio e/o modifica di misura per i minori con eventuale collocamento in comunità.

Le procedure ed i protocolli operativi individuati devono essere condivisi tra tutti gli operatori sanitari e penitenziari coinvolti.

#### **Il monitoraggio e la gestione del rischio**

Il problema del rischio suicidio e degli eventi sentinella, che possono preludere al suicidio, deve essere adeguatamente monitorato con strumenti epidemiologici, che verranno definiti con atti successivi, ed opportunamente contestualizzato, mirando soprattutto ad un confronto tra le rilevazioni sanitarie e quelle penitenziarie per giungere ad un sistema di rilevazione unico e condiviso. Le Aziende Sanitarie dovranno definire procedure per attuare, in ambito penitenziario, le indicazioni che riguardano la Gestione del Rischio Clinico.

Dovrà essere stimolata in ogni Istituto, e prevista con specifici obiettivi nelle strutture complesse, la realizzazione di audit sulla Gestione del Rischio Clinico e su eventi

sentinella, incluso il tentato suicidio, o sui dati degli eventi critici raccolti. Gli audit potranno prevedere una valutazione congiunta con la Direzione del carcere che favorirà la partecipazione attiva del personale delle varie aree interessate.

In caso di suicidio deve essere definita la procedura per la raccolta e messa a disposizione della documentazione sanitaria e amministrativa dell'evento, per la raccolta delle informazioni necessarie all'analisi del fatto, per l'ulteriore monitoraggio dei casi a rischio, per l'individuazione di diverse azioni preventive, l'analisi delle situazioni organizzative e di ogni altra condizione che può influire sul fenomeno.

## **LA FORMAZIONE**

Si ritiene necessario riservare al tema della gestione degli eventi critici interventi di formazione ed aggiornamento continuo da destinare al personale penitenziario e della Giustizia Minorile ed al personale sanitario. Il programma formativo deve essere elaborato in collaborazione con i competenti uffici della formazione del PRAP, della Giustizia Minorile e dell'ASL ed implementato in tutte le sedi di Istituto.

Deve essere riservata una specifica formazione ed un'attenzione decisiva sulla comunicazione in tre specifici ambiti:

- comunicazione delle osservazioni pertinenti raccolte al momento dell'arresto, durante la traduzione e nelle fasi processuali;
- comunicazione tra le professionalità che lavorano in Istituto;
- comunicazione con la persona detenuta individuata "a rischio".

E' opportuna inoltre una formazione del personale sanitario e penitenziario sui temi della manipolazione suicidaria e sulla pericolosità intrinseca di tali atti, la cui evoluzione può sfuggire al controllo del soggetto stesso. Ciò assume particolare rilevanza per i soggetti minorenni, la cui tendenza manipolativa è un elemento tipico della loro età.

Il piano formativo deve comprendere le procedure di pronto soccorso e devono essere disponibili in ogni presidio e facilmente raggiungibili i mezzi salvavita per l'emergenza.

L'Osservatorio Regionale, al fine di prevedere la stesura di report periodici annuali sullo stato degli interventi di prevenzione del rischio suicidario negli Istituti della regione Puglia, effettuerà monitoraggi semestrali presso gli Istituti penitenziari per verificare lo stato di attuazione delle presenti linee guida e dei Protocolli territoriali ed attivare

eventuali azioni correttive a garanzia dell'efficace attuazione delle misure di prevenzione dei suicidi in ambito penitenziario e minorile.

Parimenti, nel primo bimestre successivo per l'anno precedente, gli esiti delle verifiche saranno inoltrati al Tavolo Nazionale di consultazione permanente, costituito nell'ambito della Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per garantire la visione nazionale dell'andamento del fenomeno e delle misure di contrasto messe in atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, 28 settembre 2012

La Direttrice del Centro regionale  
Giustizia Minorile


dott.ssa Francesca PERRINI



Il Provveditore regionale  
Amministrazione Penitenziaria  
dott. Giuseppe MARTONE



Il Presidente della Regione Puglia  
dott. Nichi VENDOLA



## ALLEGATO 7

Accordo operativo territoriale tra Direzione Casa Circondariale di Bari e  
Direzione ASL BA, declinato dal Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia,  
PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile,  
"Linee d'Indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidiario".



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE BARI

Area Trattamento

Bari, 3 aprile 2013

Prot. n.8790

Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio detenuti e Trattamento - BARI-  
(Rife prot. 9227 del 22/3/2013)

OGGETTO: Prevenzione profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti: disposizioni dipartimentali riguardanti l'operatività dello staff di accoglienza e sostegno. - Protocollo Regionale stipulato con la Regione Puglia.

Si riscontra la sopra indicata nota Prap circa.

1) **Ordini di servizio che disciplinano l'operatività dello staff**

Si allega copia di **ordine di servizio n. 9 del 16/2/2009**, che recependo l'operatività sul campo, sancisce le linee operative della nuova concezione del Servizio che, dal presidio nuovi giunti dalla libertà si evolve in **Servizio di accoglienza e sostegno** per tutti i detenuti che a qualunque titolo entrano e sono presenti nella Casa Circondariale di Bari. Passando dalle categorie a rischio: malati mentali, tossicodipendenti, detenuti alla prima esperienza, ai fattori di rischio che possono insorgere in qualunque soggetto con "disfunzioni gravi" nell'equilibrio psico fisico con se stessi, con gli altri e/o con l'ambiente interno ed esterno (famiglia, lavoro, gruppo di appartenenza, ecc..) la cui insorgenza può essere all'atto dell'ingresso o in un qualunque momento della carcerazione.

L'operatività in questi anni s'è ulteriormente affinata realizzando una efficace integrazione multi professionale, in particolare con le professionalità sanitarie. Tale bagaglio di esperienza operativa ha portato alla formalizzazione **dell'Ods n.4 del 15 gennaio 2013** che dispone la piena applicazione del **protocollo operativo territoriale sottoscritto il 9 gennaio 2013 tra la ASL Bari e la Direzione della Casa Circondariale di Bari per la riduzione del rischio suicidario dei detenuti ristretti nell'Istituto Penitenziario di Bari**. Un protocollo operativo nato da una innovativa metodologia: tre giorni intensi di formazione professionale congiunta con tutte le professionalità interessate. Di tale protocollo v'è la presa d'atto con

deliberazione n.0179 del 4 febbraio 2013 del Direttore Generale della ASL Bari e del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Puglia comunicata con nota n. 1467 del 16 gennaio 2013 dell'Ufficio detenuti e trattamento, settore Affari Generali e sanità Penitenziaria. Con tale ultimo ordine di servizio sono disciplinate tutte le fasi relative alla prevenzione dei fattori di rischio sin dall'ingresso e durante tutta la fase detentiva.

2) **La frequenza di convocazione delle riunioni di staff**

Tutta l'attività di prevenzione e sostegno del rischio suicidario ed autolesivo viene svolta, sul campo, in stretto e continuo scambio interprofessionale. Come riporta il 2.8 del citato protocollo operativo territoriale tra ASL Bari e Casa Circondariale di Bari **settimanalmente o comunque all'occorrenza il Responsabile dell'Area Educativa, la Referente del Servizio di Accoglienza, il Coordinatore di Polizia Penitenziaria della Sezione** cui appartiene il detenuto, raccolgono le valutazioni ed eventuali indicazioni specifiche dei servizi sanitari e di tutti gli operatori intervenuti, registrando sull'apposito "diario" di Staff le valutazioni di ogni caso, al momento seguito; unitamente, in relazione ai casi, allo psichiatra o operatori SerT, ed al funzionario giuridico pedagogico interessato. Tale attività settimanale viene sistematicamente condivisa con la Direzione ed il Comandante di reparto.

I Casi, con confermata e rilevante criticità sono portati immediatamente alla valutazione dello **Staff "plenario" che almeno mensilmente ma con cadenza più frequente** in relazione alla criticità dei casi, si riunisce col coordinamento del direttore dell'Istituto o dirigente delegato. Di tali incontri viene effettuata regolare registrazione nel medesimo "diario" di Staff.

3) **Le professionalità che prendono parte agli incontri di Staff plenario.**

- ✓ Direttore o dirigente delegato;
- ✓ Comandante polizia penitenziaria o suo delegato;
- ✓ Coordinatore di sezione in cui è ubicato il soggetto;
- ✓ responsabile area educativa;
- ✓ referente Servizio Accoglienza e Sostegno;
- ✓ funzionario g/p che ha in carico il caso;(che riferisce altresì, ove non è possibile la presenza, di eventuale parere di volontari, insegnanti, agenti, ecc.);
- ✓ Sanitario per i casi di competenza;
- ✓ Psichiatra e/o psicologa SIM e/o responsabile dipartimento, per i casi di competenza;
- ✓ Operatore SerT per i casi di competenza;
- ✓ Funzionario di Servizio Sociale per i casi in cui è stato richiesto intervento UEPE.

**4) il numero dei detenuti finora presi in carico, le motivazioni dei casi trattati.****Numero eventi critici**

	2011	2012	1/1-29-3-2013
autolesionismo	58	76	21
tentativi suicidio	19	30	4
suicidi	2	0	0
aggressioni e ferimenti	50	53	20
sciopero fame/rifiuto vitto/terapia	173	123	32
tentativi di evasione	2	0	0

**Interventi di prevenzione e sostegno dei fattori di rischio suicidario e/o autolesivo**

2009	195
2010	229
2011	121
2012	148

**Nel 2013 sono stati registrati dal 1/1-29/3/2013 180 interventi/valutazione sul "diario di Staff" per un complessivo di 64 casi seguiti al 29/3/2013.**

**5) le motivazioni dei casi trattati**

Dei 64 casi trattati nel 2013:

- n.18 sono stranieri con difficoltà di adattamento per la lingua, indigenza economica assoluta, cultura, difficoltà/impossibilità di rapporti coi familiari e coi legali; Di cui 10 presentavano motivazioni chiarimenti oppostive nei confronti della ritenuta ingiusta misura cautelare
- 19 soggetti con patologie psichiatriche o borderline, alcuni con doppia diagnosi (SerT+Sim);
- 27 soggetti con problematiche di adattamento al carcere e/o distonie con la famiglia;

Dei 64 casi monitorati nel 2013, a prescindere dalle motivazioni riferite, s'è rilevato che un **buon 20% degli eventi** possono catalogarsi come atti strumentali in funzione di attirare l'attenzione su di sé.

**6) la durata media della presa in carico (per i soggetti a tutt'oggi presenti dalla prima riunione dello Staff, il numero dei casi non più in carico, numero di quelli a tutt'oggi in carico...)**

Dal 1 gennaio 2013 al 29 marzo 2013 sono registrati sul "diario di Staff" **n. 64 casi** critici seguiti. Di questi **n. 27 soggetti** sono a tutt'oggi seguiti. Ben 7 di questi soggetti sono in fase critica acuta, due sottoposti a sorveglianza a vista, di cui uno viene disposta, a mente dell'art. 286 C.P.P., la custodia cautelare presso la struttura ospedaliera psichiatrica del Policlinico di Bari.

La durata media della fase acuta è di circa tre mesi per la totalità dei casi presi in carico, con periodi che vanno da pochi giorni anche ad un anno. Anche i casi dichiarati non più critici dallo Staff sono comunque monitorati dall'esperto di riferimento e dai vari servizi di "sportello" dei volontari.

I dati sopra esposti rilevano immediatamente elementi di positività e criticità. Infatti i numeri riportati nella tabella degli eventi critici, gli interventi svolti ed i casi seguiti stanno a documentare la grande quantità di interventi specialistico - multi professionale attuati, la tempestività e l'efficacia degli interventi svolti. Inoltre sono pienamente attuate azioni preventive in via aspecifica, quali colloqui ed attività, non quantificabili, per i quali si interviene anche per fattori di rischio solo potenziali (nel 2013 sono registrati n. 29 di tali interventi).

#### **7) le modalità di organizzazione e di registrazione**

Le segnalazioni che mettono in operatività il Servizio di Sostegno multidisciplinare avviene su segnalazione di comunicazioni costantemente circolari tra operatori della sicurezza, esperti, funzionari g/p, sanitari, avvocati, familiari, Uepe, insegnanti e volontari. A volte semplicemente in relazione all'anamnesi in fascicolo. L'efficacia di tale operatività è assicurata dal costante confronto monitoraggio tra il responsabile dell'Area Educativa, la Referente del Servizio, i coordinatori di Sezione e i sanitari interessati.

Il Responsabile dell'Area Educativa e la Referente del Servizio, assicurano altresì la costante raccolta, unificazione degli interventi e delle valutazioni, unitamente alla circolarità verso tutti gli operatori interessati. Tale attività è settimanalmente registrata e sottoscritta dai due responsabili, nell'apposito "diario di Staff", sul quale è altresì registrata l'attività mensile o comunque al bisogno dello "Staff plenario", la cui attività di registrazione, raccolta dati, circolarità delle informazioni è assicurata dall'educatore del caso, in analogia alla funzione di segreteria tecnica disciplinata nel procedimento di osservazione, con la supervisione operativa del Capo Area Educativa, in concerto con la Referente del Servizio Accoglienza e Sostegno svolto dagli esperti ex art. 80, Il Comandante della Polizia Penitenziaria e gli Ispettori di Sezione ed i referenti medici, in particolare Sim e SerT.

Per quanto attiene alla criticità è necessario fare riferimento, senza dubbio alcuno, all'insufficiente monte ore disponibile per gli esperti ex art. 80 del Servizio di Accoglienza e Sostegno.

Infatti si consideri che per la sola Accoglienza sono necessarie 730 ore annue, solo per coprire i turni (n.2h ore x 365gg).

Almeno 2ore settimanali per il confronto/monitoraggio dei casi seguiti e per uno Staff al mese sono necessarie (2h x 44 settimane) 88 ore annue. Per un Complessivo di 818 ore annue. L'attuale monte ore complessivo per il Servizio di Accoglienza e Sostegno è di (76)ore mese pari a complessive 912 ore annue. Per cui rimarrebbero appena 94 ore annue pari ad una disponibilità di appena 7.8 ore mese per l'attività di sostegno psicologico diretto sulla persona. Si immagini un caso acuto, o la non straordinarietà di più casi acuti in concomitanza, che ha necessità di interventi intensivi nelle prime giornate. Si interviene, gioco forza con

varie professionalità, quando è possibile, quindi con discontinuità di operatori e/o con possibili sovrapposizioni ovvero carenze. Invero gli esperti svolgono attività di sostegno durante il turno serale di accoglienza quando possono, **come da disposizione di servizio mensile del responsabile dell'Area Educativa in concerto colla referente, esperta ex art. 80, di tale Servizio.** Spesso i casi sono necessariamente seguiti da altre professionalità, da volontari quando è possibile, e/o psichiatrizzando casi che necessiterebbero invero di un periodico sostegno psicologico e trattamentale. Si tenga altresì conto che sono programmati incontri di *auditing* a mente del punto 4.4 del protocollo territoriale con incontri di 2 ore mensili, cui deve necessariamente partecipare l'esperta ex art. 80, referente del Servizio, insieme agli operatori ASL e del Penitenziario. Un incontro s'è già svolto il 7 marzo, gli altri sono programmati l'11 aprile, il 9 maggio ed il 6 giugno.

**Si coglie l'occasione per richiedere**, in considerazione dell'alto numero degli interventi registrati (180 **interventi multi professionali registrati sul "diario di staff" nei primi tre mesi del 2013- cfr tabella sopra- Al ritmo di due al giorno-**) nella Casa Circondariale di Bari ma soprattutto per attuare la più efficace prevenzione: quella aspecifica che comporta ricorrenti colloqui di monitoraggio e verifiche nei confronti di soggetti con potenziali fattori di rischio, al fine di far regredire il numero degli eventi critici di cui alla tabella sopra esposta, agendo sistematicamente ed unitariamente sul miglioramento delle condizioni organizzative possibili, tendendo conto dell'oggettività del superaffollamento, come elemento forte di disagio generale.

Inoltre è prevista la riapertura della più grande sezione detentiva.

Per tali condizioni si chiede di **voler programmare l'assegnazione di almeno ulteriori 20 ore mese per il Servizio Accoglienza e Sostegno**, in modo da intensificare gli interventi di sostegno psicologico, in fascia mattutina (ore 10-16) incentrati sulla persona. Possibilmente accentrando su uno o due operatori le ore in modo d'avere continuità di prestazione professionale sui casi. Ed evitare interventi parziali per le poche ore mensili ascritte ad un singolo professionista.

Inoltre si richiede di programmare l'assegnazione di ulteriori funzionari giuridico pedagogico da dedicare a tale attività, in ragione, almeno, della stabilizzazione di una maggiore presenza dei funzionari assegnati: chi in modo temporaneo, chi per tre giorni alla settimana, chi per due e chi per un solo giorno. A fronte della prossima quiescenza di un funzionario giuridico pedagogico **a decorrere dal 1 luglio c.a.** e della prossima riapertura della più grande sezione detentiva di questo Istituto.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento ed approfondimento.

IL RESPONSABILE AREA EDUCATIVA  
*Tommaso Minervini*

Il direttore  
IL DIRIGENTE  
*Dr.ssa Lidia De Leonardis*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE BARI

ORDINE DI SERVIZIO n. 4 del 15 GEN 2013

Premesso che il 28 settembre 2012 è stato stipulato tra il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia ed il Presidente della Regione Puglia, un protocollo d'intesa sulle "Linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti e degli internati";

che a seguito del corso di formazione denominato STAFF tenutosi in questo istituto nei giorni **19, 22 e 23 ottobre 2012**, si sono confrontate sul tema sia le professionalità del Settore Penitenziario e dell'Uepe che della Medicina penitenziaria e dei servizi specialistici del DSM e del SERT;

che ad esito di tale percorso formativo è stata redatta la bozza di protocollo territoriale concernente la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, in cui sono disciplinate tutte le azioni di prevenzione e sostegno da parte di tutti gli operatori dell'Area Sicurezza, Educativa, della medicina Penitenziaria e dei Servizi Specialistici del DSM e SERT;

Che a seguito di incontri tra la ASL Bari e Questa Direzione si è concordato il protocollo operativo allegato firmato in data **9 gennaio 2013** con la ASL Bari in applicazione del protocollo d'intesa tra Prap e Regione Puglia.

Considerato quindi pienamente operative ed esecutive tutte le disposizioni ivi contenute,


Si dispone

Con effetto immediato,

- 1) la piena applicazione dell'allegato protocollo d'Intesa;
- 2) tutti gli operatori interessati sono tenuti alla piena applicazione;
- 3) Il responsabile dell'Ufficio matricola curerà per l'immediato uso della nuova scheda del Servizio accoglienza e sostegno;
- 4) La Segreteria generale provvederà alla notifica del presente ordine di servizio a tutti i referenti operativi di cui al punto 2.6 del protocollo d'intesa allegato;
- 5) Si fa riserva di indire entro tre mesi dall'esecutività del presente OdS una conferenza di servizio per un confronto sulla fase di prima applicazione del vigente protocollo operativo.

Bari, 15 gennaio 2013

Il direttore reggente  
IL DIRETTORE REGGENTE  
(Dott.ssa Valentina MEO EVOLI)



Regione Puglia



Ministero della Giustizia

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**LA DIREZIONE GENERALE DELLA**  
**ASL DELLA PROVINCIA DI BARI**

**E**

**LA DIREZIONE DELLA CASA**  
**CIRCONDARIALE DI BARI**

**PER**

**LA RIDUZIONE DEL RISCHIO AUTOLESIVO E SUICIDARIO**  
**DEI DETENUTI ED INTERNATI NELL'ISTITUTO**  
**PENITENZIARIO DI BARI**

Premesso che il D.P.C.M. 1/4/2008 relativo alle *“Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti”* prevede **nell'allegato “A”** una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del suicidio delle persone in stato di restrizione della libertà personale; (come riportato nelle premesse della circolare DAP 3638/6088 del 19/6/2012).

che le *“Linee di indirizzo...”* contengono gli orientamenti contenuti nel documento che riassume le raccomandazioni sulla *“prevenzione del suicidio nelle carceri”* del Department of Mental Health and Substance Abuse dell' Organizzazione mondiale della Sanità (OMS). Orientamenti successivamente approfonditi e contestualizzati per il Sistema Penitenziario Italiano col parere del Comitato Nazionale per la Bioetica: *“Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetica”* del 25 giugno 2010 reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; (come riportato al paragrafo 2 della circolare DAP 445330 del 24/11/2011). Orientamenti che si intendono assumere come linee guida nel presente protocollo operativo territoriale;

che il DAP con circolare n.181045 del 6/6/2007 ha emanato le linee di indirizzo per le regole di accoglienza e sostegno nei confronti dei detenuti, dettagliate e sistematizzate nella Casa Circondariale di Bari con OdS n. 9 del 16/2/2009 e sue integrazioni;

che il 19 gennaio 2012 la Conferenza unificata Stato-Regioni ha approvato l'accordo circa le *“Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati...”*, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 del 10/2/2012;

che il 25/6/2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Direzione della Casa Circondariale di Bari e la Direzione Generale della ASL Bari inerente *“l'applicazione dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, relativamente alla definizione delle forme di collaborazione tra l'Ordinamento sanitario e l'Ordinamento penitenziario”*, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Asl BA n. 1202 del 2/7/2012;

che il 28/9/2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia (di seguito denominato Protocollo Regionale)

sulle “ *Linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti e degli internati...* ”.

Considerato che in tale Protocollo Regionale è prevista la definizione di “ *protocolli territoriali tra la Direzione degli Istituti e le Aziende Sanitarie locali competenti...* ”;

che il protocollo territoriale deve prevedere l’operatività di “ *...azioni specifiche in grado di intercettare e trattare con tempestività stati di disagio psicologico e di disturbo psichico o altri tipi di fragilità, attivando un coordinamento funzionale delle diverse figure professionali presenti, a prescindere dalla loro dipendenza istituzionale, con l’obiettivo di mettere in atto misure di contenimento del rischio suicidario e dei comportamenti autolesivi e dei suicidi da parte delle persone detenute ed internate ..* ”, come specificato nella premessa del Protocollo Regionale.

Considerato altresì che il Protocollo Regionale del 28/9/2012 nel paragrafo 1.Screening/Valutazione all’ingresso, prevede una interazione per i soggetti a rischio “ *... che consenta anche l’individuazione di percorsi di reinserimento individualizzati, compatibili con le decisioni dell’ Autorità Giudiziaria e col coinvolgimento di tutti i servizi territoriali socio sanitari per i residenti nel distretto di competenza dell’ASL nel cui territorio insiste l’Istituto*”;

Considerato infine che è da tempo in atto una fattiva collaborazione in tal senso fra tutti gli operatori sanitari e penitenziari della Casa Circondariale di Bari e che dopo approfondito confronto, unitamente ai responsabili di ciascun Servizio: Medicina Penitenziaria, Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento per le Dipendenze, Area Sicurezza ed Area Educativa si sono individuate azioni di potenziamento e di sistematicità operativa nella prevenzione e sostegno *del rischio suicidario e dei comportamenti autolesivi e dei suicidi*, inquadrandole negli atti formali sin qui citati;

In applicazione del Protocollo Regionale del 28/9/2012 ed altresì dell’art. 11 – *Interventi Sanitari Multidisciplinari*- di cui al Protocollo d’Intesa del 25/6/2012 tra ASL BA e la Direzione della Casa Circondariale di Bari.

si conviene:

le premesse, unitamente al protocollo d’intesa regionale, sono parte sostanziale del presente Protocollo. A tal fine sono allegati al presente protocollo, unitamente agli Orientamenti del Department of Mental Health and Substance Abuse dell’ Organizzazione

mondiale della Sanità (OSM). Ed il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica: “*Il suicidio in carcere. Orientamenti bioetica*” del 25 giugno 2010 reso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

art. 1

valutazione all'ingresso

1.1. Una prima valutazione deve svolgersi non oltre la giornata d'ingresso per tutti i detenuti che a qualsiasi titolo entrano nella Casa Circondariale di Bari.

1.2 l'Ufficio Matricola mette a disposizione *del medico di guardia* che effettua la visita *di primo* d'ingresso di tutti i detenuti sia provenienti dalla libertà che da altri istituti di cui al comma 5 dell'art. 11 della L.354/75, i dati necessari, oltre che per l'attività sanitaria già regolata con il Protocollo del 25/06/2012, anche *per l'accertamento sanitario di eventuali fattori di rischio suicidario*. In particolare l'Ufficio Matricola fornirà indicazioni inerenti la condizione penitenziaria del soggetto, se alla prima esperienza detentiva, eventuali pregresse detenzioni, particolari prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria quali l'isolamento, prescrizioni di sicurezza particolari disposte dall'A. G., particolari prescrizioni e/o segnalazioni di fattori di rischio o di pericolosità già rilevate all'atto dell'arresto se proveniente dallo stato libero ovvero riportate da altro Istituto di Pena o altra informazione e/o problematica di tipo sociale, psicologica, psichiatrica e di dipendenze patologiche, che verranno ritenute al momento necessarie per la migliore valutazione del rischio.

1.3 Il Sanitario, oltre alle annotazioni sul diario clinico e/o eventuali richieste di consulenze *DSM* o *SERT* o di altri specialisti, indicherà nell'apposito spazio riportato nella scheda del SERVIZIO di ACCOGLIENZA e SOSTEGNO (di seguito denominata scheda), qui allegata, sintetiche indicazioni circa eventuali fattori di rischio rilevati *di competenza sanitaria*. Tale scheda a cura dell'Ufficio Matricola sarà al servizio di Sorveglianza generale della Polizia Penitenziaria da che curerà il proseguo dell'accoglienza del nuovo detenuto, consegnerà la scheda sopra indicata all'Esperto ex art. 80 L.354/75 (di seguito denominato Esperto), presenzierà al colloquio di accoglienza giornaliero svolto dall'Esperto, secondo i turni mensili predisposti dal Referente del Servizio e dal Capo Area Educativa.

1.4 La Sorveglianza Generale annoterà sulla scheda notizie di sua competenza circa eventuali fattori o cautele di sicurezza e o di forme di Sorveglianza particolare operate, la ubicazione della camera

detentiva, ecc. e completa di tutte le annotazioni dell'Esperto ne curerà il deposito presso l'Ufficio Comando. La Scheda sarà consegnata non oltre le 24 ore all'Area Educativa e una copia all'Area sanitaria *ovvero al medico di guardia*. L'Ufficio Comando terrà copia che sarà consegnata all'Ufficio Matricola per l'inserimento nel fascicolo personale del detenuto. Dei soggetti valutati a rischio e/o con fattori di disagio anche potenziale deve essere data immediata comunicazione al Coordinatore di Polizia della sezione in cui viene al momento ubicato, al personale di servizio al piano e comunque annotato sul registro di Sezione e/o di piano detentivo, con sintetiche indicazioni di sicurezza e trattamento. Ove necessario saranno sensibilizzati anche i compagni della camera detentiva.

1.5 In ogni caso tutte le schede del SERVIZIO di ACCOGLIENZA e SOSTEGNO saranno consegnate all'Area Educativa che, complete delle annotazioni del funzionario giuridico pedagogico, saranno raccolte in apposito archivio.

## Art. 2

### **Fattori di rischio e/o disagio**

2.1 I fattori di rischio e/o di disagio possono essere rilevati all'atto dell'ingresso ovvero durante la carcerazione.

2.2 Nel caso siano evidenziate ovvero insorgano durante la carcerazione situazioni e/o fattori di rischio e/o di particolare disagio viene immediatamente attivato un coordinamento stretto e continuo tra tutti gli operatori del Penitenziario e del Servizio Sanitario, se interessato, nello Staff multidisciplinare appositamente istituito per la prevenzione e sostegno del rischio suicidario e dei comportamenti autolesivi e dei suicidi:

2.3 Il coordinamento dello Staff, unitamente a tutte le azioni d'intervento di cui al protocollo regionale del 28/9/2012 è in capo al Direttore dell'Istituto, come in premessa dello stesso protocollo regionale che agirà d'intesa col responsabile dell'Articolazione aziendale della Medicina Penitenziaria, (protocollo regionale 28/9/2012 "responsabile di presidio"), avvalendosi dei Responsabili delle Aree dell'Istituto Penitenziario, Sicurezza/Educativa e dei Servizi Sanitari del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento delle Dipendenze.

2.4 I responsabili di cui al precedente punto 2.3 agiranno in modo da rendere effettivo, efficace e sistematico il "...coordinamento funzionale delle diverse figure professionali presenti, a prescindere dal loro rapporto di dipendenza istituzionale con l'obiettivo di mettere in atto misure di contenimento del rischio suicidario e dei comportamenti autolesivi e dei suicidi da parte di persone detenute ed internate", come in premessa del citato Protocollo Regionale;

2.5 Gli stessi interagiranno altresì secondo le modalità stabilite dal Protocollo d'Intesa del 25/6/2012 tra ASL BA e la Direzione della Casa Circondariale di Bari ed in particolare all'art. 8- Trattamento e condivisione dei dati-, art. 9 – Gestione della documentazione clinica-, art. 10 – Programmi di intervento terapeutico/trattamentali per detenuti con problematiche complesse.

2.6 I Referenti Operativi nell'attività di Staff multidisciplinare di cui al presente protocollo sono i referenti di tutte le professionalità operanti nell'Istituto di Bari:

- Il responsabile dell'Articolazione Aziendale di medicina penitenziaria con tutti i medici e personale sanitario a qualunque titolo operanti;
- il responsabile dell'Unità carcere per l'assistenza dei tossicodipendenti con tutti gli operatori presenti, come da delibera della Giunta Regionale n.361/2011;
- il responsabile dell'Unità carcere per l'assistenza psichiatrica con tutte le professionalità operanti, come da delibera della Giunta Regionale n. 361/2011;
- il responsabile dell'Area Sicurezza, il coordinatore di Polizia Penitenziaria della Sezione detentiva in cui il soggetto è ubicato e tutti gli operatori di polizia interessati
- il responsabile dell'Area Educativa per conto di tutti gli operatori interni, consulenti e volontari unitamente all'esperto ex art. 80 referente del Servizio di accoglienza e sostegno e con la collaborazione degli operatori UEPE.

2.7 Nel caso sia evidenziato un fattore di rischio o di disagio anche potenziale riportato sulla scheda d'ingresso qui allegata, gli operatori interessati

debbono effettuare, in relazione al fattore o disagio evidenziato e per quanto di competenza, unitamente al Coordinatore di polizia penitenziaria della Sezione in cui il soggetto è ubicato, con ogni immediatezza, gli idonei approfondimenti del caso.

2.8 Di tale attività di confronto operativo multidisciplinare, deve essere riportata, sintesi scritta, almeno settimanale sull'apposito registro di Staff a cura del Responsabile dell'Area Educativa o suo

sostituito unitamente al Referente del Servizio di Accoglienza ed al Coordinatore di Polizia Penitenziaria della Sezione in cui è ubicato il soggetto, raccogliendone le valutazioni ed eventuali indicazioni specifiche dei servizi sanitari. I funzionari giuridico pedagogico, in relazione ai casi di rispettiva competenza, sono tenuti a coordinarsi con tutti gli operatori interessati del caso. Almeno una volta al mese lo Staff di cui ai precedenti punti effettua un incontro con tutti i Responsabili, Referenti ed operatori interessati per una valutazione congiunta dell'attività svolta.

2.9 Ove necessario, anche al fine di notiziare le AA.GG. e gli Uffici Regionali e Nazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Direzione dell'Istituto Penitenziario, anche avvalendosi del responsabile dell'Area Educativa potrà richiedere relazioni sanitarie ai Referenti Operativi di cui al punto 2.6 del presente protocollo territoriale, anche a mente dell' 9 del citato Protocollo d'Intesa con la ASL BA.

2.10 Nei casi urgenti, diversi da esigenze di Giustizia e Sicurezza, ove sia interessato il Servizio Sanitario, il sanitario segnalerà alla Direzione dell'Istituto informazioni utili per l'adozione di opportune misure di sicurezza, con particolare espresso riferimento in relazione al grado di rischio ovvero di elevato rischio suicidario e/o autolesivo. Tutti gli operatori interessati verificheranno giornalmente, in stretta sintonia e coordinamento, l'andamento, gli interventi e proposte correttive.

2.11 Qualora un fattore di rischio o di disagio anche potenziale insorga nel corso della carcerazione o si abbia a rilevare un comportamento abnorme qualunque operatore l'abbia rilevato deve segnalarlo immediatamente al Coordinatore della Sezione in cui è ubicato il soggetto ed al proprio Referente operativo.

2.12 In caso di sciopero della fame e/o sete, fermo restando le modalità operative di cui ai punti precedenti, debbono essere assicurati, per quanto di competenza, i controlli medici giornalieri e/o gli interventi specialistici necessari. Contestualmente saranno garantite le opportune valutazioni nell'ambito dello Staff da parte dei vari referenti operativi.

2.13 Nei casi di cui al presente articolo, su segnalazione degli operatori dello Staff la Direzione dell'Istituto s'impegna a migliorare e consentire, nell'ambito delle facoltà regolamentari consentite, maggiori contatti visivi e telefonici coi familiari, col mondo esterno in relazione alle proposte degli operatori, coi rappresentanti, anche in via telefonica, delle Ambasciate o Autorità Consolari per i detenuti stranieri e con i difensori.

Art. 3**Monitoraggio e Gestione del rischio e/o disagio**

3.1 I funzionari giuridico pedagogico titolari dei singoli casi sono tenuti a riportare sul registro di Staff ogni eventuale segnalazione e le note degli interventi di sostegno ivi registrati ,coordinandosi attivamente e con immediatezza con i vari operatori penitenziari e sanitari interessati, oltre che gli operatori UEPE ove interessati e con proprio referente operativo e con il referente del Servizio Accoglienza e Sostegno.

3.2. Almeno in occasione della formulazione annuale del Progetto d'Istituto e della sua verifica semestrale verrà svolto un incontro tra le Direzioni e tutti i Referenti ed operatori interessati dell'Istituto Penitenziario e della ASL BA. In tali incontri verranno svolte considerazioni sull'attività svolta. Le Direzioni concordano circa la presenza del Garante Regionale a tali incontri come ad ulteriori che dovessero essere ritenuti necessari. A tutti tali incontri sarà invitato il Magistrato di Sorveglianza.

3.3. In tali incontri sono verificati e discussi i dati raccolti. Saranno individuati i fattori di rischio e/o disagio prevalente, gli eventi sentinella di maggiore ricorrenza con l'intesa che sarà progressivamente attuata una rilevazione sistemica integrata della casistica, dei fattori di rischio e degli interventi effettuati, nonché della formazione congiunta. Saranno altresì concordate possibili correzioni operative, ulteriori e diverse modalità di monitoraggio, di analisi delle condizioni organizzative e di ogni altra condizioni che possa influire sui fattori emersi e sul potenziamento delle azioni di prevenzione.

3.4 Di tali incontri sarà stilato un report concordato tra i vari Referenti Operativi che sarà inserito nel Progetto d'Istituto e inviato alle rispettive direzioni (Istituto e ASL). Copia di tali atti sarà distribuita a ciascun operatore.

3.5 La Direzione dell'Istituto si impegna a tenere costantemente monitorate le condizioni organizzative interne quali emergessero anche negli incontri di cui al precedente punto 3.3 oltre che del sovraffollamento con periodici report e proposte ai competenti Uffici del Dipartimento e Prap ed all'Ufficio Regionale del Garante. Altresì ad ampliare tempi e modalità dell'attività trattamentale nel suo complesso anche col potenziamento del Volontariato, come da circolare DAP 0177644 del 28/4/2010;

3.6 Analogo impegno, per i Servizi di competenza, viene assunto dalla Direzione ASL al fine di assicurare i LEA di cui alla delibera della Giunta Regione Puglia n. 361 del 2011;

3.7 Nei casi di suicidio o morte o eventi critici gravi, senza indugio, deve essere messa a disposizione del Direttore dell'Istituto, che si avvale del Comandante della Polizia Penitenziaria o suo delegato tutta la documentazione sanitaria e amministrativa dell'evento a cura dei Referenti Operativi di cui al punto 2.6.

Immediatamente sono verificate tutte le attività, le iniziative, le circostanze e gli interventi effettuati. Tutti i Referenti Operativi interessati nel caso debbono raccogliere ogni informazione e documentare l'attività svolta dai rispettivi operatori e svolgere eventuali proprie valutazioni.

Tutta la documentazione raccolta viene altresì valutata e riunita in un incontro urgente di Staff convocato dal Direttore dell'Istituto Penitenziario, nel corso del quale sarà verbalizzata una valutazione dell'evento e tutti gli atti ed interventi connessi. Nello stesso incontro sarà verbalizzata la valutazione dello Staff circa eventuali necessità di correzioni operative, di ulteriori e diverse modalità di monitoraggio, di analisi delle condizioni organizzative e di ogni altra condizione che possa influire sui fattori emersi e costituire azioni di prevenzione.

3.8 Analogo incontro urgente di Staff può essere convocato dal Direttore d'Istituto per casi di tentato suicidio o di altri casi critici acuti, ovvero su proposta dei vari Referenti Operativi.

3.9 La Direzione dell'Istituto Penitenziario e la Direzione ASL BA s'impegnano a sperimentare a partire dalla formulazione del Progetto d'Istituto dell'anno 2013 una scheda di rilevazione unica e condivisa per monitorare tutti gli eventi e le attività di cui al presente Protocollo Operativo Territoriale.

3.10 La Direzione dell'Istituto si impegna a redigere, sentiti i Capi Area e lo Staff multidisciplinare ed in applicazione del presente Protocollo Operativo territoriale, un Ordine di Servizio Unitario tra Area Sicurezza e Educativa che disciplini gli interventi degli operatori penitenziari circa l'accoglienza, il sostegno, la definizione dei contenuti ed interventi specifici della Sorveglianza a vista e della Grande Sorveglianza nonché la possibile eliminazione di problematiche organizzative interne, come emergessero dalla valutazione del monitoraggio dei casi e/o dagli incontri di Staff, come al punto 2. A, B e C della circolare Dap 177644 del 24/4/2010;

3.11 Analoga unitaria disposizione sarà redatta dalla Direzione ASL per la Medicina Penitenziaria,

il Dipartimento della Salute Mentale ed il Dipartimento delle Dipendenze.

Art. 4**Formazione congiunta**

4.1 La Direzione ASL si impegna a definire procedure che riguardano la Gestione del Rischio Clinico e una forma di auditing clinico, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute, Dipartimento della qualità, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema;

4.2 La Direzione dell'Istituto Penitenziario e la Direzione ASL BA s'impegnano ad interventi congiunti di formazione ed aggiornamento su tutte le tematiche di cui al presente Protocollo Operativo Territoriale da destinare, sempre in forma congiunta, a tutti gli operatori interessati in esecuzione del Protocollo Regionale del 28/9/2012 ed altresì dell'art. 12 – Programmi di Formazione Congiunta- di cui al Protocollo d'Intesa del 25/6/2012 tra ASL BA e la Direzione della Casa Circondariale di Bari,

4.3 Si conviene che, a partire dall'anno 2013, saranno pianificate giornate di formazione ed aggiornamento congiunto da svolgersi anche senza oneri finanziari aggiuntivi per entrambe le Direzioni nei locali della Casa Circondariale di Bari.

4.4 Altresì si conviene di svolgere attività di auditing per tutti gli operatori interessati a cura dell'ASL.

4.5 Gli argomenti di formazione/aggiornamento congiunto, come da Protocollo Regionale sono:

- a) modalità e contenuti della comunicazione inerenti le osservazioni pertinenti raccolte al momento dell'arresto, durante la traduzione e nelle fasi processuali;
- b) modalità e contenuti della comunicazione tra le professionalità che operano nell'Istituto;
- c) modalità e contenuti della comunicazione con la persona detenuta individuata a rischio;
- d) aspetti e problematiche della manipolazione suicidaria e dei comportamenti reattivi e di disagio ambientale acuto;
- e) modalità, tecniche e presidi di primo intervento e pronto soccorso sanitario;
- f) modalità e tecniche di primo intervento per particolare condizioni di rischio e di disagio non sanitario;

4.6 Ulteriori tematiche di formazione ed aggiornamento congiunto potranno essere concordate tra le due Direzioni, anche in relazione al sopra citato art. 12 – Programmi di Formazione Congiunta- di

cui al Protocollo d'Intesa del 25/6/2012 tra ASL BA e la Direzione della Casa Circondariale di Bari.

4.7 Le due Direzioni si impegnano altresì, nei programmi di Formazione di cui sopra, ad inserire appositi incontri e concordare, su impulso e sentito i Referenti Operativi ed il Referente del Benessere del Personale, azioni di prevenzione del burn out (circolare DAP n. 0206745 del 30/5/2012) per tutto il personale operante e specificatamente per la Polizia Penitenziaria.

Art. 5

**Clausole finali**

5.1 Il Presente Protocollo Operativo Territoriale potrà essere aggiornato su richiesta delle parti firmatarie. In assenza di proposte di revisioni e di intervenute modificazioni legislative specifiche nelle materie di cui al presente Protocollo, il presente Atto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

5.2 Il Presente Protocollo Operativo Territoriale viene inviato all'Osservatorio Regionale per la Sanità Penitenziaria di cui alla DGR n. 941 del 4/6/2009 ed all'Organo Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed al Garante Regionale per i diritti dei detenuti nonché alla Direzione Penitenziaria e Sanitaria interessata ed al Magistrato di Sorveglianza.


Bari, 9 gennaio 2013

DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE DI BARI

Dott.ssa Valentina Meo Evoli

DIRETTORE ASL BA

Angelo Domenico Colasanto





*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA  
UFFICIO DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO  
*Settore Affari Generali e Sanità Penitenziaria*  
B A R I

Prot. @ n. *1467* /UTI/AA.Gen.

Bari, 16 GEN. 2013

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari  
della Regione Puglia  
Loro Sedi

Oggetto: Linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti. Protocolli operativi locali.

Con riferimento alla circolare dipartimentale della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento n. 3638/6088 del 19/6/2012 a firma del Capo del Dipartimento, nonché alle note di questo Provveditorato protocollo n. 28818/UOR e n. 37562/UTI/A. Gen., rispettivamente dell'01/10/2012 e del 19/12/2012, concernenti quanto in oggetto, si invitano le SS. LL. a comunicare le iniziative intraprese per dare attuazione al Protocollo Regionale d'Intesa stipulato il 28 settembre 2012 con la Regione Puglia per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti.

In particolare, si chiede di conoscere, con cortese sollecitudine, quali iniziative siano state intraprese, lo stato delle procedure finalizzate alla stipula del protocollo locale con le competenti AA.SS.LL. ed i presumibili tempi per la stipula dei suddetti protocolli operativi.

Per la Direzione della Casa Circondariale di Bari si prende atto dell'avvenuta sottoscrizione del "Protocollo Operativo Territoriale" in data 9 gennaio 2013 con la ASL Bari.

  
IL PROVVEDITORE REGIONALE  
MARTONE

*Diz + Dott. se Vitt + Sep Gen +*  
 Regione Puglia

UNITÀ SANITARIA LOCALE BA *risponde trattare*

LUNGOMARE SEARILAN 6 70123 BARI

Partita I.V.A. 06534340721

N. Prot

*20955/1*

Bari

*13 FEB. 2013*

*25/2/13*

**Oggetto:** Presa d'atto del Protocollo Operativo Territoriale tra la ASL BA e la Direzione della Casa Circondariale di Bari, per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti ristretti nell'Istituto Penitenziario di Bari.



Alla Direzione Istituto Penitenziario di Bari  
 Via De Gasperi, 379  
 Bari

LORO SEDI



Con atto n. 0179 del 04.02.2013 è stato deliberato il provvedimento ad oggetto: " *Preso d'atto del Protocollo Operativo Territoriale tra la ASL BA e la Direzione della Casa Circondariale di Bari, per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti ristretti nell'Istituto Penitenziario di Bari.* ".

In allegato alla presente si trasmette copia del citato provvedimento.

Distinti saluti

Il Coordinatore Amministrativo P.O.  
 Raffaele Magrone

*[Signature]*

IL DIRETTORE SANITARIO  
 A.S.L. BA  
 Silvana Melli

*[Signature]*

**ASLBA**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE  
ASL BA

BARI

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 0179  
Del -4 FEB. 2013

OGGETTO: Presa d'atto del Protocollo Operativo Territoriale tra la ASL BA e la Direzione della Casa Circondariale di Bari, per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti ristretti nell'Istituto Penitenziario di Bari.

**Il Direttore Generale**

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale – Direzione Sanitaria - Dott. Raffaele Magrone, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che la condizione di reclusione è una esperienza umana limite, che coincide da un lato con la perdita della libertà individuale e della propria autonomia e dall'altra con la frattura della continuità esistenziale attraverso la sottrazione dell'individuo dal corso della propria vita e dalla sua rete relazionale;

Che il D.P.C.M 14/02/2008 ( All 1) relativo alle *Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti* nell'allegato "A" ha previsto una specifica attenzione alla tematica della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario delle persone in stato di restrizione della libertà personale;

Che nel solco delle iniziative di attuazione del citato D.P.C.M. in data 19.01.2012 è stato approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni l'Accordo recante - *Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale*" Rep. n. 5/CU. ( All. 2);

Che in data 25.06.2012 è stato sottoscritto il protocollo *d'intesa* tra la Direzione della Casa Circondariale di Bari e la Direzione Generale della ASL della Provincia di Bari inerente *"l'applicazione dell'art. 7 del L.4.2008, relativamente alla definizione delle forme di collaborazione tra l'Ordinamento sanitario e l'Ordinamento penitenziario"*, approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1201 del 2.7.2012 ( All. 3);

Che in data 28.9.2012 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per la Puglia (di seguito nominato Protocollo Regionale – All. 4) sulle *-Linee di indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti e degli internati..."*;

Che in tale Protocollo Regionale è prevista la definizione di *"protocolli territoriali tra le Direzioni degli Istituti e le Aziende Sanitarie locali competenti"*;

Che il Protocollo Territoriale deve prevedere l'operatività di *"...azioni specifiche in grado di intercettare e trattare con tempestività stati psicologico e di disturbo psichico o altri tipi di fragilità, attivando un coordinamento funzionale delle diverse figure professionali presenti, a prescindere dalla loro dipendenza istituzionale, con l'obiettivo di mettere in atto misure del contenimento del rischio suicidario e dei comportamenti autolesivi da parte delle persone detenute ed internate...."*, come specificato nella premessa del Protocollo Regionale;

**Rilevato che** da tempo l'Amministrazione Penitenziaria dedica grande attenzione alla delicata tematica relativa alla prevenzione del rischio autolesivo e suicidario attraverso l'emanaione di numerose direttive, di cui si citano solo le ultime: Circolare D.A.P. n. 181045 del 6.6.2007 (All.5) e circolare n. 3594/6044 del 25.11.2011 (All. 6);

**Che** grazie anche alla collaborazione del Servizio Sanitario Penitenziario (Medicina Penitenziaria, Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento per le Dipendenze), nell'Istituto Penitenziario di Bari è stato istituito con ordine di servizio dirigenziale n. 474 del 19.6.2012 lo *Staff Multidisciplinare di accoglienza e sostegno* (ALL. 7), con il duplice obiettivo di accogliere i detenuti nuovi giunti (provenienti quasi esclusivamente da altri istituti penitenziari), allo scopo di accertare qualsiasi eventuale inclinazione, tendenza o sintomo suscettibili di tradursi in un atto auto aggressivo, nonché di sostenere in itinere quei soggetti che, pur se da tempo ristretti, manifestino i sintomi di un intento auto aggressivo;

**Tenuto conto che** nell'Istituto Penitenziario di Bari sono ristretti detenuti che possono a essere interessati da turbe psichiche ovvero da senso di frustrante abbandono e da distacco, con possibili rischi autolesionistici e, nella peggiore delle ipotesi, suicidari e che comunque stante la particolare tipologia dell'utenza, pur se da tempo ristretti, possono manifestare un intento auto aggressivo;

**Ritenuto**, pertanto, in applicazione del Protocollo Regionale del 28.9.2012, nonché dell'art. 11 - *Interventi Sanitari Multidisciplinari* - di cui al Protocollo d'intesa del 25.6.2012 tra la Direzione Generale della ASL della provincia di Bari e la Direzione della Casa Circondariale di Bari, di prendere atto del Protocollo Operativo Territoriale per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti ristretti nell'Istituto Penitenziario di Bari;

Il Funzionario istruttore : Dott. Raffaele Magrone -- Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa :

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto del Protocollo Operativo Territoriale tra la ASL BA e la Direzione della Casa Circondariale di Bari, per la riduzione del rischio autolesivo e **suicidario** dei detenuti ristretti nell'Istituto Penitenziario di Bari, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, alla Direzione del DSS n. 8, alle Direzione dei Dipartimenti: Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri, alle Direzioni di Area di Gestione della ASL BA, alla Direzione della Casa Circondariale di Bari,
- il Dirigente proponente nel sottoscrivere il presente provvedimento da atto che lo stesso non comporta alcun onere per la ASL BA.

Parere del Direttore Amministrativo  
Massimo Marconi

Parere del Direttore Sanitario  
Silvana Meli

Il Segretario  
Giuseppe Colella

Il Direttore Generale  
Angelo Domenico Colaninno

**Area Gestione Risorse Finanziarie  
Esercizio 2013**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

**15**

Pubblicazione n. ....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data  
- 6 FEB. 2013

Bari: - 6 FEB. 2013

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione - con nota n. .... del  
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di  
competenza.

Si dichiara che il presente atto è copia  
conforme all'originale.

Esso è composto da n. 6 fogli.

Bari, - 7 FEB. 2013

Il Titolare P.O.  
Coordinamento Affari Generali ASL Bari  
Giuseppe Colella



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Casa Circondariale

## Ordine di Servizio n. 9 del 16.02.2009

Premesso che il “*servizio nuovi giunti*”, introdotto nella operatività quotidiana di questo Istituto con la *circolare DAP del 30/12/1987*, trae origine da necessità di rilevazione e riduzione dei fattori di rischio che attengono alla “*tutela della vita e dell’incolumità fisica e psichica del detenuto*”;

Che in oltre 20 anni di operatività di tale servizio si sono registrati effetti positivi oltre che una serie di evoluzioni, per cui la figura dell’esperto, in sinergia positiva con gli operatori della sicurezza, della sanità penitenziaria e dell’area educativa e del volontariato hanno sempre più costituito proficuamente un *unicum* operativo/funzionale che, oltre agli altri compiti istituzionali dell’osservazione, ha realizzato un valido presidio per l’attività di sostegno psicologico dei detenuti ed altresì per i cosiddetti “*eventi critici*”;

Che il DAP con la lettera circolare n. 181045 del 6.6.07 <Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento >, registrando le evoluzioni e le nuove necessità ha disciplinato con modalità innovative il servizio estendendolo, oltre che a tutti i detenuti che fanno ingresso in istituto e particolarmente quelli provenienti dalla Libertà, anche ai detenuti ristretti verso cui insorgono problematiche o sintomi di incipiente disequilibrio psicologico-comportamentale, inoltre assegnando al nuovo servizio anche e prioritariamente attività di prevenzione;

Che tale nuovo servizio raccoglie il testimone e la ricca esperienza del precedente servizio *nuovi giunti*, al fine di predisporre azioni specifiche per prevenire atti di autolesionismo e attenuare effetti traumatici della privazione della libertà, con le varie modalità operative descritte nelle numerose circolari che in questi venti anni hanno inteso seguire ed indicare buone prassi, di cui in ultimo la *circolare DAP del 18/12/2008 e Prap 20/12/2008* entrambe sull’argomento: “*prevenzione dei suicidi e tutela della vita e della salute delle persone detenute..*”;

Che al fine di dare piena operatività a quanto sopra questa Autorità dirigente emanava prime disposizioni applicative con proprio *ordine di servizio n. 8 del 12 febbraio 2008, n. 45 del 24 luglio 2007, n. 46 del 18 agosto 2007, disposizioni del 23/12/2008;*

Considerato altresì che con *ordine di Servizio n. 2 del 20 gennaio 2009* di questa AD veniva individuato il nuovo responsabile dell'Area Educativa;

Che con successivo proprio *provvedimento n. 5 del 3 febbraio 2009*, accogliendo le proposte del responsabile dell'Area Educativa del *30 gennaio 2009*, disponeva la costituzione, tra gli altri, di un apposito gruppo/settore di lavoro, come indicato al *punto 2 di detto OdS*, che oltre agli altri compiti assegnati, dovrà specificatamente attendere ai compiti di cui alla citata *lettera circolare DAP n. 0181045 del 6/6/2007*, riguardante i detenuti provenienti dalla libertà, quale evoluzione dell'abrogato servizio nuovi giunti, unitamente ai quattro esperti ex art. 80 attualmente convenzionati, che con le direttive di questa AD, attraverso i responsabili dell' Area Sicurezza ed Educativa e la più efficace stretta collaborazione operativa col responsabile della medicina penitenziaria e le sue varie articolazioni (medici di base, specialisti, Ser.T, U.O psichiatria, ecc...), dovranno realizzare ed assicurare la più alta attività di prevenzione della salute ed equilibrio psicologico-comportamentale , nonché di sicura ed ordinata vita quotidiana dei detenuti in questi istituto;

considerato altresì che così come disposto dalla citata circolare, che consolida una lunga prassi operativa, gli interventi si debbono articolare su **due livelli o fasi**;

Nel **primo livello/fase** si realizza il procedimento dell'immatricolazione, visita medica e colloquio di un esperto ex art. 80, peraltro come disciplinato dai *commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del R.P. (dpr 230/2000)*, tutte da espletarsi nella giornata d'ingresso. Ovvero, per quanto riguarda il colloquio con l'esperto, ove il detenuto sia ricevuto oltre le ore 21.00 il colloquio di questi sarà effettuato entro le successive 24 ore;

che in tale fase il "procedimento di immatricolazione" attiene alle specifiche **incombenti inerenti**:

- L'esatta visualizzazione della "posizione giuridica" da cui evincere il titolo/titoli di reato ai fini della successiva collocazione nel regime penitenziario dell'ALTA o MEDIA Sicurezza;
- l'attenta lettura dei provvedimenti giurisdizionali legittimanti la custodia cautelare ovvero l'esecuzione della pena, da cui derivare, altresì, gli elementi di pericolosità sociale e la sua graduazione, la posizione ed il ruolo assunto all'interno dell'organizzazione criminale di appartenenza. Tali elementi e/o indizi devono essere sintetizzati a cura del responsabile Ufficio matricola in apposito "*appunto di servizio*" costituente "*atti relativi al detenuto*" da sottoporre alla valutazione del Comandante del reparto per l'istruzione di ordini di servizio inerenti le particolari misure cautelari e custodiali da adottare e portati alla cognizione dell'AD per la loro controfirma;
- la richiesta di informazioni alle FF.OO operanti all'esterno dell'Istituto, ad integrazione dell'esame degli elementi di cui sopra, secondo le disposizioni già impartite al responsabile Ufficio matricola, quale responsabile del procedimento;

- l'assunzione a verbale del detenuto, al fine di verificare l'appartenenza ad organizzazioni criminali e la sussistenza di motivi di incompatibilità. A tal proposito si rammenta che costituisce obbligo dell'Ufficiale di PG precedente, verificare i circostanziati motivi di eventuali incompatibilità che devono essere evidenziati in verbale, non ritenendo ammissibili forme vaghe e generiche che, se da un lato screditano l'operato dell'Ufficiale di PG, dall'altro espongono il detenuto alle responsabilità, anche di rilievo penale, connesse alla reticenza o false dichiarazioni all'autorità interrogante;
- la scrupolosa perquisizione nei confronti del detenuto e relativa verbalizzazione finalizzata a reperire eventuali corpi di reato e comunque, a togliere dalla sua disponibilità tutti gli oggetti non consentiti o dei quali è inopportuna la detenzione. Si ricorda che il possesso di qualsiasi oggetto, oltre quelli di stretta ed urgente necessità individuale, è ammesso solo previa autorizzazione dell'AD;
- la verifica di misure interdittive attinenti ai colloqui ed alla vita in comune. Esse, se presenti, si debbono formare oggetto di apposita disposizione redatta ed istruita a cura del responsabile Ufficio matricola;

Il **secondo livello** o fase comprende tutti gli altri interventi <Educatore, Ser.T, U.O. psichiatria, medicina specialistica; U.epe, volontari, ecc...> peraltro già previsti dai *restanti commi del citato art. 23 R.P.* e meglio dettagliati ed aggiornati con le "Linee di indirizzo" per le regole di "ammissione in istituto" di cui *alla lettera circolare citata del 6/6/2007 e nota DAP 18/12/2008 e Prap 20/12/2008* concernenti direttive per la "Prevenzione dei suicidi e tutela della vita e della salute delle persone detenute";

Ritenuto necessario che tutte le fasi ed interventi dei singoli operatori siano registrati al fine della trasparenza e rintracciabilità degli interventi stessi, anche a tutela degli operatori ed a garanzia che ogni operatore sia in grado di conoscere esattamente quello che l'altro ha suggerito o rilevato sul soggetto; oltre che avere un indispensabile quadro d'insieme ed unitario degli interventi sul detenuto in tale fase ed ancor più in soggetti multiproblematici o addirittura con "criticità" elevata, sul versante della sicurezza e della tutela della vita;

Ritenuto di emanare disposizioni in via generale per tutti i detenuti, come nello spirito dell'Ordinamento Penitenziario, e secondo le stesse direttive della citata circolare DAP, prevedendo nel contempo azioni specifiche per l'area problematica che ci occupa;

Ritenuto di dover riassumere e specificare le modalità operative cui deve unitariamente uniformarsi lo sforzo di tutti gli operatori che sono chiamati ad assicurare la cura e soprattutto la prevenzione di ogni condotta lesiva e/o condizione di sofferenza psichica o potenziale pericolo alla salute e/o alla violenza verso se stessi e verso gli altri, nello spirito degli intendimenti di cui alle citate disposizioni DAP e

Prap, oltre che alla luce della lunga esperienza in materia degli operatori penitenziari e dei servizi sanitari, oggi convenzionati;

### DISPONE

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) L'attività deve essere assicurata da parte di tutti gli operatori col massimo impegno a svolgere la propria attività come gruppo, staff o meglio come un "insieme" multidisciplinare e multiprofessionale, che si confronta continuamente, scambiandosi le informazioni e la collaborazione massima;
- 3) I soggetti operativi di tale servizio, secondo le modalità e le funzioni di seguito specificate sono:
  - 3.1 i dirigenti delegati, in relazione alle proprie deleghe;
  - 3.2. il responsabile della medicina penitenziaria secondo le vigenti intese, unitamente a tutto il personale sanitario da esso coordinato, compresa la medicina specialistica ed i servizi Ser.T e U.O. di psichiatria;
  - 3.3. i responsabili delle Aree Sicurezza ed Educativa quali coordinatori, sul campo, di tutto il personale da loro coordinati, secondo le loro disposizioni, competenze, funzioni e l'organizzazione degli Uffici e Servizi;
  - 3.4 il referente responsabile del settore/gruppo dell'Area educativa addetto ai detenuti non definitivi unitamente agli educatori ivi assegnati, nell'ambito di quanto al precedente punto 3.3.;
  - 3.5 gli esperti ex art. 80 già convenzionati per l'ex servizio "nuovi giunti", nell'ambito di quanto al precedente punto 3.3., in quanto funzionalmente ed organizzativamente inseriti nell'Area Educativa;
  - 3.6 l'Uepe laddove richiesto il suo intervento;
  - 3.7 gli operatori del volontariato e facenti parte del G.O.T., allorquando viene richiesto il loro intervento;
- 4) Tutti i detenuti ammessi nella casa circondariale di Bari, devono, nella stessa giornata di ingresso:
  - 4.1 Area Sicurezza: essere immatricolati dall'ufficio Matricola secondo le vigenti disposizioni in materia ed in particolare, con l'osservanza di quanto disposto nella premessa. Eseguire tutte le procedure in uso per la ordinata vita interna e le informazioni in uso per la sicurezza e l'esercizio dei propri diritti (colloqui, nomina difensore, ecc.); effettuare la doccia, salvo indicazioni contrarie del sanitario e secondo le modalità in uso, <indomani se l'arrivo è successivo alle ore 20.00>; fornire, con le modalità già in uso, generi alimentari e bevande in appositi "sacchetti", nel caso di ammissione in ore successive alla chiusura della cucina interna; curare la effettuazione dei colloqui di cui al successivo punto 4.3, curando che due copie di tale scheda siano depositate: una presso

- l'Ufficio Matricola per il fascicolo detenuti e l'altra nella "cartella educatori" in uso presso lo stesso Ufficio Matricola;
- 4.2 **Sanità Penitenziaria:** eseguire la visita medica di primo ingresso, <disponendo già con tale visita, come già in uso, gli interventi specialistici ritenuti urgenti, oltre che segnalazione al Ser.T e/o psichiatria o altri specialisti> secondo le vigenti convenzioni e le successive integrazioni in corso di perfezionamento, anche in esecuzione della nota DAP 8/1/2009 inerente "accordo Governo/Regioni in materia di sanità penitenziaria" del 20/11/2008 e le intese in atto con la Regione Puglia e l'ASL Bari;
- 4.3 **Area Educativa:** effettuare un colloquio con un esperto ex art. 80, secondo le modalità in uso, dalle ore 18.30 alle ore 20.30 di tutti i giorni, nessuno escluso, festivi compresi. <nelle successive 24 ore se l'arrivo è successivo alle ore 20.30>. Ad esito di tale colloquio, come previsto al comma 3 dell'art. 23 del DPR 230/2000 e successive disposizioni come in premessa indicate, gli esperti debbono compilare la scheda in uso in modo leggibile. In tali schede deve essere chiaramente indicato, oltre alle consuete valutazioni, la necessità o meno di sostegno urgente da parte dell'Area Educativa e/o l'intervento di servizi specialistici, quali il Ser.T e/o l'U.O. di psichiatria o altro intervento specialistico ritenuto necessario nello spirito e nell'attività di prevenzione di cui alle disposizioni e normative richiamate nelle premesse del presente provvedimento, che ne fanno parte integrante e sostanziale, come espressamente indicato al precedente punto "1"; prelevare ogni giorno copia di tale scheda presso l'apposita cartella in uso (cfr 4.1), secondo le disposizioni già in uso del responsabile dell'Area Educativa del 30/1/2009 e Ods n.5/09;

5) Il responsabile dell'area educativa, avvalendosi del responsabile dell'apposito gruppo di lavoro/settore, istituito con proprio ordine di servizio n. 5/2009, dispone che gli educatori preposti svolgano i colloqui di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 23 del R.P. (dpr 230/2000), per tutti i detenuti entrati, secondo la sezione di competenza, ovvero secondo le disposizioni operative del responsabile del gruppo/lavoro, come al citato punto 2 e 2.1 dell'Ods 5/09, d'intesa col responsabile dell'Area;

Tali colloqui oltre alle disposizioni di quanto ai sopra indicati commi dell'art. 23, debbono rilevare quanto necessario ad una corretta azione di prevenzione dell'equilibrio psicologico e comportamentale e della tutela della vita e della sicurezza e salvaguardia dell'ordinato svolgersi delle attività interna all'istituto, cercando di prevenire ogni situazione di dinamiche individuali o collettive di disagio;

6) Viene istituito il "registro/diario" di sezione. In ogni sezione, a cura del responsabile dell'Area Educativa, in concerto col responsabile dell'Area sicurezza, deve essere depositato, con ogni immediatezza, un registro/diario, custodito dall'agente di polizia penitenziaria in servizio al piano terra di ogni sezione, in cui

saranno annotati i colloqui di tutti gli operatori di cui al colloquio indicato al precedente punto "5", esclusi i colloqui di osservazione per i detenuti definitivi che sono registrati con le modalità stabilite dalle specifiche direttive per il procedimento di osservazione e trattamento dei condannati e <con esclusione di quelli facenti parte della Sanità Penitenziaria, il cui rapporto funzionale organizzativo è stabilito dalle convenzioni in atto e dalle integrazioni operative in corso di definizione >.

In tale registro/diario saranno riportati:

- 6.1) i colloqui di cui al punto "5";
- 6.2) i colloqui dei soggetti eventualmente segnalati in sede di "ammissione" dall'esperto ex art. 80 ( punto 4.3);
- 6.3) le eventuali segnalazioni di interventi di altre figure ritenute urgenti e necessarie, quali gli esperti di cui al precedente punto "4", gli operatori UEPE, volontari o altro. Ovvero segnalazioni, anche per le vie brevi nei casi ritenuti urgenti e secondo lo spirito di staff, per il Ser.T e la U.O. di psichiatria;
- 6.4) Gli interventi di tutti gli altri operatori che interverranno sul caso, registrando sinteticamente, sul registro/diario di sezione ogni indicazione e/o valutazione sul caso segnalato;
- 6.5) tutti gli operatori intervenuti sul soggetto, di cui s'è ritenuto necessario ed urgente l'intervento multidisciplinare e/o in condizione di "*criticità psicologica*". Oltre alle registrazioni sintetiche di cui sopra, l'educatore incaricato, deve tenere costantemente aggiornati per le vie brevi, o per iscritto solo se ritenuto necessario, tutti gli altri operatori interessati; (Esperti, Uepe, volontari, cappellano, componenti del GOT, ecc...);
- 6.6) I rapporti con gli operatori sanitari e le equipe del Ser.T e Psichiatria, saranno tenuti, a cura dell'educatore competente, normalmente per le vie brevi, annotando, come in uso, l'intervento ovvero in modalità formale e per iscritto col responsabile della sanità penitenziaria solo ove ritenuto necessario e nei casi di cronicità delle condizioni patologiche;
- 6.7) la segnalazione di soggetti da classificare con "*criticità psicologica*" e ritenuti necessitati di attività di sostegno può essere fatta per iscritto da qualunque operatore penitenziario di cui al precedente punto "3" delle presenti disposizioni, secondo le linee organizzative dei propri Uffici e o Servizi ed Aree di appartenenza, ad iniziare dall'agente di polizia penitenziaria in servizio nelle sezioni e/o ai passeggi < anche per tali operatori di polizia, oltre che per gli agenti in servizio nelle sezioni, il responsabile della sicurezza deve rimarcare apposite disposizioni di servizio per la migliore efficacia ed efficienza delle presenti disposizioni>;
- 6.8) Tale segnalazione, secondo le linee organizzative dei propri Uffici e o Servizi ed Aree di appartenenza, sarà consegnata con ogni urgenza, al gruppo di cui al *punto 2 dell'OdS 5/2009*, per le valutazioni consequenziali.
- 6.9) Il responsabile del gruppo di cui sopra, o chi lo sostituisce, d'intesa col responsabile dell'Area educativa o suo sostituto, ovvero direttamente, ovvero

un qualunque educatore o altro operatore nei casi di somma urgenza, assumerà immediate decisioni circa le procedure da seguire e gli operatori, servizi ed Uffici, anche esterni da allertare;

**6.9) I casi di maggior allarme vanno immediatamente segnalati, anche alla voce, al dirigente in sede, ai sanitari, al personale di polizia presente, con obbligo per tutti di immediata attivazione;**

**6.10) altresì in casi o periodi particolari potranno essere attivati dai dirigenti e dai responsabili delle Aree, tutti gli operatori presenti in istituto, ancorché non specificatamente assegnati a tale servizio;**

**6.11) Gli interventi per i detenuti stranieri, debbono prevedere, altresì contatti e/o sollecitazioni, ove ritenuti necessari e urgenti, presso i Consolati presenti sul territorio ovvero le Ambasciate nei casi più particolari;**

**6.12) il responsabile dell'Area Educativa è incaricato col presente provvedimento, di attivarsi, per i formali provvedimenti dell'Autorità Dirigente, con ogni urgenza, per il tramite della Regione Puglia e/o gli Enti territoriali (Provincia e Comune di Bari) , avvalendosi anche del Volontariato per la realizzazione ottimale di un servizio di segretariato sociale per tutti i detenuti (pratiche pensionistiche, informazioni sul mondo del lavoro e della formazione professionale, pratiche per la disoccupazione, offerte assistenziali del territorio, attività informative e formative sulla legalità, sul mondo esterno e confronto culturale). Altresì per i detenuti stranieri il responsabile dell'Area Sicurezza è impegnato, con le medesime modalità di cui innanzi a sottoporre, con ogni urgenza, per la formale adozione da parte dell'Autorità Dirigente, analoga attività per i detenuti stranieri presenti in istituto, altresì comprensiva della attività di "*mediazione culturale*", per le nazionalità prevalenti esistenti in istituto, come espressamente richiesto nella più volta citata *circolare DAP del 6/6/2007*;**

**7) Confermare quanto in uso, in capo al responsabile dell'Area Sicurezza, che disporrà per le comunicazioni degli "eventi critici", come da *nota Prap dell'8/3/2008*;**

**8) Ai fini di una migliore funzionalità organizzativa dell'attività degli esperti ex art. 80 di cui al precedente punto "4.3", si ritiene necessario confermare quale referente coordinatrice la dott.ssa Annamaria Checchia, specificando che essa deve continuare ad attivarsi per la migliore organizzazione, circolazione dei flussi informativi, presentazione mensile dei turni, della rintracciabilità di ognuno dei professionisti convenzionati, della puntuale attività realizzazione dei colloqui coi nuovi giunti e con i detenuti segnalati dall'Area Educativa, come sopra definito;**

**9) responsabili dell'esatta applicazione delle presenti disposizioni sono:**

**9.1) il responsabile dell'Area Sicurezza che emanerà, se necessario, disposizioni aggiuntive a quelle vigenti agli Uffici e personale dipendente;**

9.2) il responsabile dell'Area Educativa che emanerà, se necessario, disposizioni aggiuntive a quelle vigenti, al responsabile di Settore e personale dipendente e convenzionato;

10) Il responsabile dell'Area sicurezza, altresì, metterà a disposizione, come da *lettera circolare DAP del 6/6/2007*, una o più stanze, preferibilmente ai piani terra delle sezioni, opportunamente individuate, per allocare, per il tempo necessario ed in modo idoneo e sorveglianza appropriata, e per non oltre una settimana, <come indicato a pag. 10 della citata circolare > quei detenuti che, a seguito di espressa richiesta dello stesso responsabile Sicurezza o del responsabile dell'Area Educativa, su segnalazione del referente del Settore/gruppo istituito con proprio *OdS n. 5 del 6 febbraio 2009*, sentiti gli operatori e/o Servizi (Ser.T e Psichiatria) che si occupano del caso, indicheranno.

10.1) La formale ubicazione è disposta dall'Autorità Dirigente, acquisiti i pareri di cui innanzi. Nei casi urgenti, anche per le vie brevi da parte del responsabile della Sicurezza o suo delegato;

11) Tutti gli interventi di cui alle presenti disposizioni da svolgersi nei confronti dei detenuti condannati definitivi e/o con posizione giuridica mista debbono essere svolti a cura dell'educatore incaricato del caso, secondo *le disposizioni*, già in uso, del responsabile dell'Area Educativa *del 30/1/2009*, formalizzate con *l'OdS n. 5/2009* e quant'altro il responsabile dell'Area Educativa riterrà opportuno disporre per la migliore realizzazione degli obiettivi indicati dalle vigenti disposizioni e dal presente ordine di servizio;

12) Al fine di monitorare gli eventi di rischio, gli episodi critici, la correttezza delle presenti disposizioni, gli aggiornamenti da apportare, le migliori pratiche e la migliore funzionalità e circolarità ~~interprofessionale~~ da attuare, ~~oltre che per~~ gli interventi individuali di maggiore gravità, in ossequio anche alle disposizioni di cui alla più volta *circolare Dap 6/6/2007*, della *nota DAP del 18/12/2008* e *nota Prap del 20/12/2008*, tutte in premessa specificate ed alla luce delle esperienze di cui ai precedenti ordini di servizio di questa AD, sempre in premessa citati, viene riformulato lo staff multidisciplinare;

12.1) Lo Staff multidisciplinare di cui sopra è costituito da:

- a) Il dirigente titolare;
- b) Il dirigente aggiunto, nella persona della dott.ssa Lidia De Leonardis, con delega all'Area Sicurezza ed Educativa, di influenza nelle presenti disposizioni;
- c) Il dirigente aggiunto dott.ssa Francesca Gioieni, con delega a Sanità Penitenziaria ed Affari generali di influenza nelle presenti disposizioni;

- d) Il dirigente sanitario dott. Vincenzo de Marco, o suo delegato, unitamente ad un rappresentante degli infermieri da questi indicati (nello spirito di cui alla *Sua nota n. 14 del 7/1/2009*);
- e) Il responsabile dell'U.O. di psichiatria interna all'istituto penitenziario;
- f) Il responsabile del Ser.T interno all'istituto penitenziario;
- g) Il responsabile dell'Area Sicurezza o suo delegato;
- h) Il responsabile dell'Area Educativa o suo delegato;
- i) Il coordinatore degli esperti ex art. 80 di cui al precedente punto "4.3";
- j) Un referente UEPE;

12.2) lo staff multidisciplinare si riunirà per le vie brevi ogni qualvolta l'Autorità dirigente direttamente o tramite i dirigenti aggiunti lo riterrà necessario ed inoltre per i casi segnalati, con le modalità precedenti, di grande pericolo, per gli eventi critici sia individuali che per particolari condizioni ambientali.

12.3) In ogni caso si riunirà almeno una volta al mese, a cura del dirigente delegato, per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento del servizio e delle presenti disposizioni, come al punto "12";

13) ai fini della completa attuazione di quanto al presente ordine di servizio ed alle dinamiche in atto nel rapporto convenzionale con la ASL, il dirigente delegato, dott.ssa Francesca Gioieni ed in attuazione delle "linee di indirizzo" della più volte citata *circolare DAP 6/6/2007*, nonché delle presenti disposizioni, disporrà per gli atti relativi per l'adeguamento della convenzione quadro con la ASL di competenza, ~~anche alla luce della convenzione sottoscritta dal Ministro per gli affari regionali ed il presidente della conferenza Stato/Regione in materia di medicina penitenziaria, citata in premessa;~~

11.1) analogamente il dirigente delegato per l'Area Trattamentale disporrà per uno schema di convenzione per gli esperti ex art. 80 utilizzati nei servizi di che trattasi, che adegui e sostituisca le convenzioni in essere, anche alla luce della *lettera circolare DAP del 6/6/2007*;

11.2) lo stesso dirigente, dott.ssa De Leonardi, deve curare che sia assicurata, con atti formali esecutivi, la completa ed immediata costituzione dello staff di cui al precedente punto "10", con le figure di cui alle *lettere c, d, e punto 10.1* delle presenti disposizioni, indirizzando formale richiesta agli interessati e se necessario al direttore sanitario della ASL da cui dipende il servizio di medicina penitenziaria della casa circondariale di Bari, al Dipartimento salute mentale di Bari, al dirigente Ser.T Bari ed all' UEPE di Bari per quanto attiene alle figure di cui alle *lettere d, e, f* del citato punto "12.1".

12) Le presenti disposizioni sono immediatamente operative;

13) la Segreteria Generale è incaricata dell'immediata notifica a tutti i Servizi, Uffici, Soggetti interessati sia dipendenti, che convenzionati che esterni alla Amministrazione Penitenziaria. Altresì la Segreteria Generale in concerto col responsabile dell'Area Educativa è incaricata di immediata comunicazione alla competente Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del DAP, al Prap – Ufficio Affari Generali e Ufficio del Trattamento Intramurale. (nel contempo riscontrare tutte le note DAP e Prap in premessa specificate con l'invio delle presenti disposizioni); Altresì notiziare, inviando il presente ordine di servizio, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, i sigg.ri Magistrati di Sorveglianza con competenza sulla Casa Circondariale di Bari.


14) Al fine di verificare l'immediata operatività delle presenti disposizioni in sede di avvio, il dirigente aggiunto dott.ssa De Leonardis, convocherà lo staff di cui al punto "12" con ogni immediatezza e senza ulteriore indugio e comunque non oltre cinque giorni dalla data delle presenti disposizioni, anche col solo personale dipendente e convenzionato dell'Amministrazione Penitenziaria.

15) il Comandante della Polizia Penitenziaria fornirà immediata assicurazione allo scrivente della pronta attivazione dei registri/diari di sezione e della messa a disposizione dell'Area Educativa della copia della scheda colloquio d'ingresso dell'esperto ex art. 80.

16) Le presenti disposizioni abrogano tutti i precedenti ordini di servizio in materia nonché le disposizioni in contrasto.

Bari, 16 febbraio 2009.

Il direttore  
Primo dirigente  
Dott. Francesco Paolo Sagace



## ALLEGATO 8

Accordo operativo Regione Puglia e Ministero della Giustizia – DAP, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per l'inclusione sociale, attraverso la formazione e il lavoro.



Regione Puglia

## **ACCORDO OPERATIVO**

TRA

**REGIONE PUGLIA**

**E**

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE  
PENITENZIARIA - PROVVEDITORATO  
REGIONALE DI BARI**

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2012 presso la Presidenza della Giunta regionale, Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari,

il Presidente della Regione Puglia, on. Nichi Vendola e il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, dott. Giuseppe Martone in rappresentanza delle Amministrazioni di cui sono a capo, sottoscrivono il presente accordo operativo, che consta dei seguenti articoli:

#### Art. 1. – FINALITÀ

Il presente accordo operativo ha la finalità di individuare una linea di collaborazione stabile tra le parti, volta a tradurre in azioni concrete i temi indicati nelle Linee guida del 2008, gli impegni assunti con il Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'anno 2008 e con l'Accordo interregionale 2010/2011, con specifico riguardo al tema dell'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale disposti dall'Autorità giudiziaria.

#### Art. 2. -- OGGETTO

Oggetto dell'accordo è l'individuazione di linee di intervento per la programmazione di azioni d'inclusione sociale in favore dei soggetti sottoposti con provvedimento dell'Autorità giudiziaria a misure restrittive e/o limitative della libertà personale, misure la cui esecuzione sia competenza degli organi dell'Amministrazione Penitenziaria.

#### Art. 3. – TAVOLO DI GOVERNANCE

Con la firma del presente Accordo è istituito un organismo permanente di collaborazione e coordinamento intraistituzionale ed interistituzionale, denominato "Tavolo di *governance*" (d'ora innanzi anche Tavolo), che rappresenta il mezzo individuato per realizzare le finalità e l'oggetto del presente accordo.

I componenti stabili del tavolo sono:

- l'Assessore regionale con delega in tema di politiche sociali;
- l'Assessore regionale con delega in tema di politiche della formazione;
- l'Assessore regionale con delega in tema di politiche del lavoro;
- l'Autorità di gestione PO FSE;
- il Referente regionale per l'attuazione dell'Accordo interregionale del 2010/2011 (per tutta la durata del progetto);
- il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- il Direttore dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- il Direttore dell'Ufficio del Trattamento Intramurale del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;

- il Direttore dell'Ufficio della Contabilità del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- un referente del Nucleo Permanente FSE del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Laddove un Assessore regionale assommi più deleghe si intende comunque come unico componente.

Ciascuno dei suddetti componenti, laddove impossibilitato a partecipare ad una convocazione, può indicare un delegato.

Il Tavolo è presieduto a bienni alterni dalle due Amministrazioni.

Al presidente spetta la convocazione del Tavolo e/o dei gruppi tecnici di cui all'Art. 5., anche su richiesta dell'altra Amministrazione. In ogni caso, laddove la convocazione abbia all'ordine del giorno specifiche iniziative da gestire congiuntamente nell'ambito delle materie di cui all'Art. 6. del presente accordo, la Presidenza spetta alla Regione Puglia.

La funzione di segreteria è parimenti svolta dall'Amministrazione che presiede. La segreteria provvede a tutti gli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Tavolo e dei gruppi tecnici, compresa la verbalizzazione degli incontri e l'eventuale predisposizione delle bozze da esaminare (quale, ad esempio, la relazione di monitoraggio annuale). Alla diffusione delle decisioni adottate e dei documenti approvati provvede ciascuna parte per quanto di sua competenza.

Su invito del presidente di turno, anche a richiesta dell'altra parte, la composizione del Tavolo può essere integrata in ogni momento da rappresentanti degli Enti locali, delle ASL, del volontariato penitenziario e del privato sociale, delle CC.CC.II.AA.AA., delle rappresentanze delle realtà economiche e sociali e da altri soggetti che si ritenga opportuno coinvolgere, anche all'interno dei gruppi tecnici di cui all'Art. 5.

Nelle materie relative all'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, al Tavolo sono attribuite le competenze previste per la Commissione di cui all'art. 13 del Protocollo d'intesa del 2008, ossia:

- a) promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti dalle parti con il protocollo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi;
- b) definire, promuovere, attivare progetti per gli interventi su specifiche aree;
- c) procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
- d) programmare studi, ricerche, incontri nella forma di convegni o seminari al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli Enti Locali nell'azione congiunta delle parti;
- e) redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente accordo e sui risultati conseguiti, integrata da osservazioni e proposte relative ad eventuali modifiche. La relazione, accompagnata da un programma d'intervento congiunto, sarà inviata al sig. Presidente della Regione Puglia e al sig. Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, per le opportune valutazioni.

Il Tavolo si riunisce in composizione plenaria almeno due volte l'anno, la prima per programmare le iniziative di carattere generale e la seconda per approvare la relazione di monitoraggio annuale. In ogni caso si riunisce anche per decidere sulla costituzione dei gruppi tecnici di cui al successivo Art. 5., su iniziativa della Presidenza o su richiesta dell'altra parte.

Le parti concordano che la convocazione del Tavolo costituisce una convocazione di Conferenza di Servizi, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente, laddove all'ordine del

giorno vi siano specifiche iniziative da gestire congiuntamente nell'ambito delle materie di cui all'Art. 6. del presente accordo.

*La prima convocazione del Tavolo è fissata fin d'ora il 28 gennaio 2013, alle ore 11 presso l'Assessorato con il seguente ordine del giorno:*

- 1. Definizione della Presidenza per il biennio 2013-2014;*
- 2. Costituzione di un gruppo tecnico interistituzionale di livelli regionale, con il compito di predisporre entro quattro mesi una bozza di programma triennale di interventi su ciascuna delle aree tematiche di cui all'art. 6. Il termine di quattro mesi sarà prorogabile di comune accordo fra i componenti del gruppo una volta sola, al massimo per una durata pari, in relazione a esigenze di programmazione finanziaria;*
- 3. Fissazione della data della riunione successiva entro il 31 ottobre 2013 quale Conferenza di Servizi, per trattare la definizione del programma triennale.*

#### Art. 4. – STRUMENTI

Gli strumenti di cui il Tavolo dispone per sancire e dare attuazione alle intese raggiunte sono l'accordo di programma, il masterplan e le linee di indirizzo.

Nelle sedute in cui sia convocato come Conferenza di Servizi, il Tavolo adotterà gli *accordi di programma* previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TU sull'ordinamento degli Enti locali). Attraverso tale strumento sono individuabili le opere, i progetti, i programmi e gli interventi che richiedono azioni coordinate, nonché i tempi, le modalità, le forme di cofinanziamento degli stessi, oltre alle risorse professionali necessarie per la loro attuazione (cfr. circ. DAP 3541-5991 del 12 febbraio 2001).

Ogni accordo di programma dovrà, pertanto, aver cura di indicare gli obiettivi da perseguire a breve, medio e lungo termine, le funzioni e compiti dei soggetti coinvoltrati, ossia gli impegni assunti da ciascun partner, i tempi di attuazione e le risorse attivabili.

Inoltre, nell'ambito delle rispettive competenze di natura programmatica, il Tavolo sarà la sede nella quale individuare una sorta di *masterplan* intra e interistituzionale. Il *masterplan*, che ha cadenza triennale, definisce gli obiettivi e le azioni che i singoli *partner* si impegnano ad inserire nei propri strumenti di programmazione, quale, a titolo esemplificativo, il Piano Regionale delle Politiche Sociali.

Potranno anche essere adottate specifiche *Linee di indirizzo* nelle materie interessate dal presente accordo, linee rivolte agli Enti locali, alle ASL e ai soggetti del privato profit e no profit, affinché vi orientino le proprie attività di programmazione territoriale, ivi compresi i Piani sociali di zona, e in generale i propri interventi nei confronti di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

#### Art. 5. – GRUPPI TECNICI

Per rendere più rapide ed agevoli le fasi di studio preliminare, di programmazione partecipata, di coprogettazione e di progettazione esecutiva degli interventi, il Tavolo potrà deliberare la costituzione di uno o più gruppi tecnici, che lavoreranno in relazione a specifiche tematiche o

esigenze, con la composizione, i compiti e la frequenza che verranno all'uopo stabiliti. I gruppi tecnici potranno anche avere una dimensione provinciale, in vista dell'ulteriore sviluppo della rete territoriale.

Ai gruppi tecnici parteciperanno persone competenti per le materie oggetto di intervento di cui al successivo Art. 6., individuate e a ciò delegate dalle rispettive Amministrazioni, nonché eventuali rappresentanti degli Enti locali, del Terzo Settore, delle realtà economiche, produttive e sociali, se ritenuto opportuno dal Tavolo di *governance*.

I gruppi tecnici avranno, in particolar modo, il compito di specificare nel dettaglio, per ciascun accordo di programma, strumenti e procedure di attuazione, tempi, risorse umane, materiali e finanziarie, modalità di monitoraggio e ridefinizione dell'accordo di programma, con particolare riguardo allo sviluppo ed alla condivisione degli indicatori di processo e di risultato.

L'attività di segreteria ed il coordinamento di detti gruppi fa capo alla presidenza di turno del Tavolo di *governance*.

#### Art. 6. – CONCETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E AMBITI DI INTERVENTO

Le parti concordemente riconoscono in via di principio l'inclusione sociale come elemento fondante della coesione sociale, cui entrambe hanno il mandato istituzionale di contribuire.

Per meglio precisare le materie di cui si occupa il Tavolo di *governance* e le relative azioni a sostegno della popolazione in esecuzione penale, le parti ritengono necessario condividere preliminarmente il significato di inclusione sociale, quale diritto fondamentale delle persone a vivere in condizioni dignitose e a partecipare attivamente alla vita del contesto sociale ed economico nel quale si svolge la loro esistenza, attraverso pari opportunità di accesso ai beni e ai servizi essenziali. Per realizzare tale concetto occorre, quindi, adottare un approccio multidimensionale, che fornisca risposte integrate tra diverse politiche di settore (sociali, della formazione, lavorative, abitative, della sicurezza, ecc.) a bisogni composti e complessi.

In relazione a tali concetti condivisi, tanto di inclusione sociale attiva quanto di interconnessione delle politiche di settore, le parti concordano sul riconoscere il rischio di esclusione sociale cui la restrizione della libertà personale può esporre le persone in esecuzione penale (anche per gli effetti stigmatizzanti che ne derivano) e sulla necessità di attuare, per ridurre il più possibile tale rischio, un'azione di *mainstreaming*, ossia di integrazione dell'obiettivo della lotta contro l'esclusione sociale di tali cittadini nelle differenti politiche regionali.

Pertanto, sono di seguito schematizzate come ambiti per la programmazione del Tavolo di *governance*, le seguenti aree tematiche, in larga parte mutuata dalle Linee guida di cui in premessa:

##### **1. Sviluppo delle opportunità di integrazione sociale, attraverso**

- la crescita delle attività di istruzione di ogni ordine e grado negli II.PP.;
- la pianificazione di attività di formazione professionale che ben si adattino alle caratteristiche della popolazione soggetta a limitazione della libertà personale, in stretto collegamento con le esigenze del sistema produttivo del territorio e connesse con le attività lavorative organizzate all'interno degli II.PP., o con sbocchi occupazionali presenti nel mercato del lavoro;
- l'integrazione degli interventi indirizzati alle persone in situazione di difficoltà psico-sociale, ai giovani adulti, alle donne, agli stranieri;

- la sperimentazione di modalità di accompagnamento al lavoro che tengano in considerazione forme di conciliazione con i tempi di cura della famiglia;
- l'accoglienza abitativa e l'*housing* sociale (per usufruire di permessi premio, accedere alle misure alternative alla detenzione, gestire la fase delle dimissioni dall'istituto penitenziario ecc.), rivolti in particolare a soggetti privi di reti primarie e/o affetti da patologie che rendano difficoltoso il rientro in famiglia (quali persone con patologie psichiatriche, stranieri, ecc.);
- l'accompagnamento educativo, anche nella gestione delle relazioni sociali ed interpersonali;
- il supporto alla genitorialità e all'adempimento delle responsabilità familiari;
- il sostegno all'inserimento lavorativo, anche attraverso
  - la programmazione di percorsi integrati fra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro da realizzarsi anche attraverso azioni di informazione, consulenza, orientamento, formazione e predisposizione di percorsi lavorativi assistiti;
  - l'introduzione di figure di accompagnamento (tutor, agenti di rete, etc.);
  - la promozione di forme di autoimpiego, ad esempio mediante la costituzione e l'incubazione di imprese sociali cui partecipino soggetti in esecuzione penale, l'accesso a forme di microcredito e il supporto nella ricerca di finanziamenti pubblici e di capitale di rischio;
  - la predilezione per metodi di formazione professionale "on the job", ossia sul posto di lavoro, che sia presso aziende del territorio o presso le lavorazioni penitenziarie;
  - gli sportelli informativi gestiti preferibilmente da operatori dei Centri per l'Impiego, con compiti di supporto, ricerca e orientamento degli inserimenti lavorativi;
  - l'orientamento professionale, volto non solo all'individuazione delle capacità ma anche al recupero delle professionalità possedute;
  - i gruppi di auto-mutuo aiuto o gestiti da esperti, che forniscano un supporto all'adattamento alla vita nell'ambiente lavorativo (rispetto di regole, orari e disposizioni impartite, relazioni con gli altri lavoratori, ecc.);
  - il supporto formativo ai datori di lavoro e al personale;
  - l'introduzione di apposite clausole sociali negli appalti di beni e servizi, clausole che prevedano l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, oppure la riserva e l'assegnazione di una quota parte delle commesse da fornirsi all'Ente Regione e agli Enti Locali alle iniziative produttive, intra ed extramurarie, gestite dalle imprese e dalla cooperazione sociale e dai consorzi, che coinvolgono in tutto o in parte detenuti e/o ammessi a misure o sanzioni alternative alla detenzione e persone dimesse;
  - l'introduzione di apposite clausole sociali negli avvisi che prevedano forme di aiuto e di incentivi alle imprese, comprese quelle regolate dalla legge della Regione Puglia n. 10 del 20 giugno 2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e s.m.i.;
  - lo studio di iniziative basate sulla responsabilità sociale d'impresa, per stimolare il coinvolgimento del settore produttivo;
- la definizione di protocolli operativi di pronto intervento e l'individuazione di servizi ad essi collegati, al fine di operare con immediatezza per risolvere criticità improvvise (es. insorgenza di un problema alloggiativo per detenuti domiciliari);
- la mediazione culturale e linguistica per i condannati stranieri;
- i percorsi integrati di transizione dall'esecuzione penale (intra ed extramuraria) alla libertà;

## 2. Miglioramento della qualità della detenzione attraverso interventi e servizi rivolti a:

- sostenere i detenuti sia nella fase di inserimento sia durante la permanenza nell'istituzione carceraria (servizi di accoglienza al momento dell'ingresso in carcere, interventi di esperti per salvaguardare e migliorare il benessere psicofisico, ecc.);
  - reperire spazi e mezzi idonei allo svolgimento delle attività trattamentali (lavoro, istruzione, espressione della libertà religiosa, ecc.), anche incrementando le attività educative, culturali, ricreative e sportive;
  - offrire spazi adeguati e opportunità per intrattenere relazioni familiari e sociali, con particolare riguardo al sostegno della genitorialità;
  - dare attuazione, anche attraverso iniziative sperimentali e forme di custodia attenuata, alle norme che tutelano i soggetti fragili durante la detenzione, come i giovani fino ai 25 anni (art. 14 c. 3 o.p.), le detenute madri e i loro figli (art. 21 bis o.p.), i tossicodipendenti (art. 95 DPR 309/1990);
  - incentivare l'allestimento di nuove ed idonee lavorazioni all'interno degli II.PP. e/o la loro riconversione in funzione delle esigenze del mercato;
  - programmare azioni di sensibilizzazione nei riguardi del sistema delle imprese per assicurare commesse ai laboratori degli II.PP.;
  - sostenere l'inserimento della produzione di tali laboratori interni nei normali canali di commercializzazione.
- 3. Miglioramento della qualità dell'esecuzione penale esterna, attraverso interventi e servizi rivolti a:**
- sperimentare e mettere a punto forme di incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati specificamente rivolte alle imprese che impieghino condannati in misura alternativa alla detenzione, nonché forme di microcredito e supporto nella ricerca di finanziamenti pubblici e di capitale di rischio da parte dei condannati che intendano avviare un'attività in proprio;
  - incentivare l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per favorire l'inclusione sociale; a titolo esemplificativo, nei limiti posti dalle norme in tema di aiuti di Stato, prevedere contributi a fondo perduto per cooperative sociali che acquistino o affittino aziende confiscate alla criminalità organizzata e le conducano tramite l'assunzione di condannati in misura alternativa alla detenzione;
  - rimuovere le condizioni che di fatto limitano l'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, ad esempio promuovendo ed organizzando infrastrutture sociali quali servizi a ciclo diurno, semiresidenziale e residenziale;
  - strutturare e sostenere la rete territoriale di supporto ai soggetti in misura alternativa, in particolare attraverso la costruzione di partnership formalizzate e progetti a valenza collettiva, in collaborazione con le risorse del territorio, pubbliche e private, profit e non profit;
  - individuare modalità di sensibilizzazione, incentivo e sostegno alla collaborazione del volontariato alle attività degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;
  - promuovere, in collaborazione con gli enti locali ed il terzo settore, progetti individualizzati di attività di utilità sociale in favore della comunità di appartenenza, in esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o in riparazione del danno sociale procurato dalla commissione del reato (giustizia riparativa);
  - individuare forme di collaborazione sinergica tra le agenzie che operano sui temi del contrasto alla criminalità e della prevenzione dei reati e della recidiva, con particolare riguardo alle forme di lotta non repressiva.
- 4. Sostegno alle famiglie dei condannati, attraverso interventi e servizi rivolti a superare le difficoltà, di ordine sia economico sia relazionale, che possono determinarsi in seguito alla**

limitazione della libertà personale di uno o più dei membri della famiglia, con particolare riguardo alla tutela dei figli minorenni dei ristretti.

**5. Azioni di sistema**, quali fondamentali strumenti di supporto alle funzioni di programmazione e progettazione degli interventi di inclusione sociale, attraverso:

- la partecipazione delle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria al Sistema Informativo Regionale, cui possono contribuire attraverso le loro banche dati, e l'eventuale costituzione di banche dati *ad hoc*;
- l'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione per accrescere le possibilità di interazione delle persone in esecuzione penale con il territorio e per accrescere le occasioni di formazione e di lavoro;
- le attività di analisi e di ricerca (con particolare riguardo alla ricerca-intervento), finalizzate in particolare a rilevare le caratteristiche socio-lavorative della popolazione sottoposta a provvedimenti restrittivi della libertà personale e le prospettive di sviluppo economico di particolari settori produttivi del territorio;
- l'identificazione di forme stabili di programmazione integrata delle azioni e di coordinamento operativo fra diversi sistemi coinvolti nell'offerta di singoli servizi (ad esempio, in tema di formazione professionale) e di servizi diversi (es. tra formazione professionale e sostegno all'inserimento lavorativo);
- l'individuazione di modalità continuative di partecipazione delle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria alla definizione della programmazione sociale integrata a livello locale;
- la determinazione di modalità comuni per la gestione della progettazione partecipata con le risorse del territorio degli interventi e dei servizi a finanziamento diretto;
- la definizione e l'attivazione di procedure di monitoraggio e valutazione dei servizi attivati e degli interventi effettuati, in funzione della loro riprogettazione, quale ad esempio lo *screening* dei risultati in termini di inserimento lavorativo, ottenuti dalle strutture autorizzate mediante corsi di formazione professionale precedenti;
- la valutazione congiunta delle proposte progettuali presentate dalle imprese sociali, dal terzo settore, dagli enti locali e del mondo delle imprese, nel corso delle procedure selettive regionali e locali per l'ammissione a finanziamento delle proposte stesse;
- l'individuazione e la diffusione delle buone prassi attivate a livello locale;
- l'organizzazione con periodicità costante di occasioni di confronto, di studio e d'aggiornamento del personale, sia a livello direttivo che operativo, per accrescerne le competenze, ma anche per favorire la condivisione di una cultura, di un linguaggio e di metodologie operative;
- gli interventi di formazione in situazione e di formazione-intervento, sia congiunti che specifici, oltre che per il personale delle parti firmatarie, anche per le risorse umane dei centri per l'impiego, degli enti locali, delle AUSL, del privato profit e no profit sulle problematiche che affrontano le persone in esecuzione penale, con particolare riguardo al lavoro e ai servizi sociali e sanitari per i condannati in situazione di difficoltà derivante da dipendenze patologiche, da patologie infettive di particolare gravità (come ad esempio l'HIV), da disabilità fisiche o psichiche, da disagio psichico o patologia psichiatrica;
- lo sviluppo di azioni di comunicazione pubblica sulle opportunità per le imprese e per i soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- la sensibilizzazione delle comunità locali, attraverso specifici programmi di informazione e formazione, rivolti in particolar modo alla popolazione in età scolastica, sulle tematiche della

legalità, della mediazione dei conflitti, della sicurezza sociale. Tali iniziative saranno tese a sviluppare una cultura dell'inclusione, della comprensione e dell'accoglienza, con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione.

#### Art. 7. – ESECUTIVITÀ DELLE DETERMINAZIONI

Le determinazioni assunte dal Tavolo di *governance* si intendono fin d'ora approvate dalle rispettive Amministrazioni e, pertanto, vincolanti per le stesse ed immediatamente esecutive; nello stesso modo sono immediatamente esecutive le decisioni prese all'interno dei gruppi tecnici in sede attuativa di accordi di programma.

Ciascuna parte, pertanto, si impegna a questo scopo a conferire idonea delega ai propri componenti del Tavolo, nelle forme ritenute valide dalle rispettive organizzazioni, e a disciplinare al proprio interno le eventuali modalità di formazione del consenso espresso alle riunioni del Tavolo e dei gruppi attraverso tali componenti.

In ogni caso, le parti concordano che, a prescindere dall'effettivo rispetto delle procedure interne di delega e di formazione delle decisioni assunte dal Tavolo e dai gruppi tecnici, tali decisioni impegnano comunque le Amministrazioni partecipanti, per salvaguardare il principio dell'affidamento della controparte e non rendere vano l'impegno economico che la partecipazione al Tavolo di per sé comporta.

Laddove la determinazione assuma la forma dell'Accordo di programma di cui all'Art. 4. primo capoverso, entro sette giorni esso viene sottoscritto dal Presidente della Regione, dal Provveditore regionale e dagli eventuali rappresentanti legali dei soggetti terzi, così come individuati dalle relative norme interne di organizzazione. Come previsto dalla normativa vigente, l'accordo è poi formalmente approvato con atto del Presidente della Regione Puglia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nelle more della conclusione di tale procedimento, il Tavolo, anche attraverso i gruppi tecnici di cui all'Art. 5., provvede alla progettazione esecutiva degli interventi previsti dall'accordo di programma approvato, di modo che siano compiuti tutti gli atti propedeutici per una immediata attuazione dopo la sua pubblicazione.

#### Art. 8. – RISORSE FINANZIARIE

Le parti concordano che gli interventi determinati dal Tavolo di *governance* siano finanziati a valere sulle rispettive fonti finanziarie.

Pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia, le iniziative verranno finanziate a valere su fondi regionali (quali il Fondo Globale per le spese socio-assistenziali – FGSA e il Fondo Unico regionale per le materie delegate ex art. 19 c. 6 D.Lgs. n. 112/1998), nazionali (quale il Fondo Nazionale Politiche Sociali – FNPS), o comunitarie (quali il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR, il Fondo Sociale Europeo – FSE e il programma PROGRESS).

Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia, le risorse saranno costituite dai capitoli di bilancio destinati al sostegno all'inserimento sociale dei condannati e dalla Cassa delle Ammende, previa predisposizione, presentazione e approvazione di apposite proposte progettuali.

## Art. 9. – DURATA ED EFFICACIA

Il presente accordo è reso immediatamente efficace dalla sua sottoscrizione per la durata di cinque anni, tacitamente rinnovabili per ciascun quinquennio successivo.

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo, comunicandolo per iscritto con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza. Ogni iniziativa avviata prima che l'altra parte abbia ricevuto tale comunicazione formale sarà comunque portata a termine.


Le parti concordano che il presente Accordo sia automaticamente modificato e integrato da eventuali successive modifiche legislative o da patti di livello nazionale e regionale, nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale o di intese ed accordi con la comunità locale.

Le parti specificano, altresì, che le iniziative non espressamente richiamate nel presente accordo, ma decise all'interno del Tavolo di *governance*, potranno essere attivate senza ulteriori formalità e qui inserite a titolo di aggiornamento, con cadenza annuale.


Letto, confermato e sottoscritto

Bari, 14 dicembre 2012

Il Provveditore regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
(dott. Giuseppe Martone)



Il Presidente della  
Regione Puglia  
(on. Nichi Vendola)



## ALLEGATO 9

Protocollo operativo tra Casa Circondariale di Bari e AMIU S.p.A. di Bari



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE BARI

Prot. n. 027187

Bari, 18 luglio 2012

Al Presidente Tribunale di Sorveglianza  
Al Prap Bari  
Al Magistrato di Sorveglianza

Oggetto: protocollo operativo tra Casa Circondariale di Bari e AMIU BARI.

Si trasmette per opportuna conoscenza il protocollo operativo sottoscritto in data oggi tra questa Direzione ed il Presidente AMIU di Bari, alla presenza del Provveditore regionale, del Sindaco di Bari, dell'Assessore Regionale alla Formazione Professionale Alba Sasso e del Garante dei detenuti, con l'obiettivo di realizzare la raccolta differenziata in tutto l'Istituto Penitenziario di Bari.

Si fa riserva di comunicare gli sviluppi operativi di tale accordo.

Il Direttore

**IL DIRIGENTE**

*Dr.ssa Lidia De Leonardis*

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE BARI  
Area Trattamento

Accordo tra

**Direzione Casa Circondariale di Bari nella persona della direttrice dott.ssa Lidia de Leonardis**

e

**Il Presidente AMIU s.p.a. Bari nella persona dell'avv. Gianfranco Grandaliano**

Nell'ambito della collaborazione istituzionale finalizzata a favorire un'opportuna sinergia operativa tesa ad introdurre, incrementare e migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in tutte le strutture detentive, di servizio e direzionali nella Casa Circondariale di Bari in adempimento alle normative ambientali e di corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Premesso che l'obiettivo di realizzare la raccolta differenziata nella casa circondariale di Bari finalizzata all'accrescimento della Cultura Ambientale è inserito nella programmazione del progetto d'Istituto sin dal 2009;

Che nel progetto d'Istituto 2012 tale programmazione, sviluppata anche con il contributo del Garante dei detenuti della Regione Puglia ed approvata dal Prap di Bari, giusta nota n. 10927 del 7/4/2012, è prevista in tre fasi:

- 1) corso di formazione professionale realizzato grazie all'Avviso n. 3/2010 emanato dal Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia "attività di formazione negli istituti di pena" finanziato sull'asse III "inclusione sociale" del programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Il percorso formativo, svolto dall'Ente EPCPEP di Bari, sulla spinta programmatica e l'impegno della Direzione della Casa Circondariale di Bari, ha contribuito a realizzare l'ambizioso obiettivo di formare operatori qualificati per l'inserimento nel mondo del lavoro. Lo stage, voluto dal Servizio Formazione Professionale asse inclusione sociale della Regione Puglia, è stato curato dalla Camassambiente SpA - corrente in Bari al viale della Repubblica n. 119. Con il completamento delle attività di studio e l'attuazione di un piano formativo/informativo in tema di gestione ottimale dei rifiuti con azioni "sperimentali" di raccolta differenziata nelle sezioni detentive della Casa Circondariale nonché "laboratoriali" di

selezione/recupero di rifiuti elettronici (RAEE). Tale stage, conclusosi in data 6 luglio, prevede gli esami finali, che qualificheranno 4 detenuti quali "operatori di base e riciclo di materie prime", giusto POR0713III10IstPena9, promosso dall'Ente di formazione EPCPEC.

- 2) la seconda fase, in **corso di operatività**, prevede la realizzazione della raccolta differenziata da svolgere in concerto con l'AMIU di Bari, il Garante dei diritti del detenuto, la Casa Circondariale di Bari e la Camassambiente che, per il tramite di un suo responsabile tecnico, svolgerà attività di supervisione (1/2 incontri settimanali) nella fase di start-up della raccolta differenziata (2/3 mesi); tale attività verrà implementata in tutte le strutture della Casa Circondariale di Bari in sinergia con l'AMIU che provvederà al prelievo delle frazioni recuperabili e non, relazionandosi con i Consorzi a cui saranno destinate le materie da riciclare. Tale fase sarà sostenuta anche dall'Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata del comune di Bari,
- 3) Una terza fase che prevede l'impianto di un'attività industriale di recupero di materie prime nei capannoni industriali della casa circondariale di Bari. Una fase di prospettiva legata altresì alla disponibilità della Camassambiente di realizzare specifica attività imprenditoriale intramoenia, previe attività di studio/redazione e candidatura/approvazione di apposite proposte progettuali in grado di intercettare le necessarie risorse di impianto. Indispensabili azioni propedeutiche di scouting, peraltro già attuate dalla stessa Società - in collaborazione con la Casa Circondariale di Bari, l'Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata del Comune di Bari, l'Ente di Certificazione RINA e la Confcooperative di Bari - attraverso la candidatura del progetto "*IntRaee – Progetto pilota per la valorizzazione intramoenia dei rifiuti*", proposto al Ministero dell'Ambiente in aprile dello scorso anno (avviso pubblico del Ministero dell'Ambiente di cui alla Direttiva GAB-DEC-2010-0000153 del 05/08/2010).

Tutto ciò premesso col presente accordo tra Casa Circondariale di Bari ed AMIU Bari viene disciplinato quanto al **punto 2) delle premesse**.

Infatti con tale accordo la Casa Circondariale di Bari e l'AMIU di Bari si prefiggono lo scopo di promuovere la raccolta differenziata in tutti gli ambienti della Circondariale di Bari sia detentivi che non detentivi e nelle aree di pertinenza, migliorando anche, in tal modo, la qualità dei servizi offerti nel contesto locale;

Verificata la volontà dei contraenti a perseguire l'obiettivo comune di razionalizzare la gestione del rifiuto per favorire il recupero e l'incremento di materia prima riveniente dal riciclo;

Ritenuto che tale intesa oltre ad adempiere a precisi obblighi di legge in materia di tutela ambientale sviluppa, a regime, economie di sistema sia per l'AMIU che in prospettiva per la stessa Casa Circondariale;

Dato atto che i tecnici dell'AMIU, ing. Ventrella, in concerto col preposto della Camassambiente, con gli operatori di Polizia Penitenziaria e gli operatori dell'Area Educativa hanno svolto diversi sopralluoghi e calibrato la fornitura iniziale da parte dell'AMIU ;

Che l'AMIU di Bari ha già depositato presso la Casa Circondariale di Bari i **seguenti contenitori** che saranno adibiti alla raccolta differenziata prioritariamente per tutte le sezioni detentive ed a seguire per tutti gli altri ambienti,:

Sono stati depositati presso la Casa Circondariale di Bari, in data 6 luglio 2012:

- 36 bidoni da 240 lt colore blu
- 50 cartonplast colore blu
- 38 bidoni da 360 lt colore giallo
- 36 bidoni da 240 lt colore marrone
- 4 sacchi di buste marrone (10.000mila buste)
- 36 bidoni da 240 lt nero
- 12 tubi in plexiglass per pile
- n.100 cestini verdi
- n.1 cartone di 900 buste gialle per raccolta plastica ed alluminio
- n.1 cartone di 900 buste celeste per raccolta carta
- n. 1 compostiera condominiale (fondo acquisti corso professionale)

Tutto ciò premesso,

**Il Direttore Casa Circondariale di Bari**

e

**Il Presidente AMIU s.p.a. Bari**


Sottoscrivono il presente accordo in virtù del quale si conviene

- 1) L'AMIU s.p.a. Bari fornirà in comodato gratuito alla Casa Circondariale di Bari un numero di contenitori per la raccolta differenziata tale da ottimizzare la differenziazione ed il conseguente recupero in tutte le sezioni ed aree detentive, negli uffici interni ed esterni all'area ed aree di pertinenza, tutte comunque all'interno del muro perimetrale della Casa Circondariale di Bari.
- 2) L'AMIU fornirà gratuitamente anche i sacchi di plastica per tutti i contenitori di raccolta ove necessari e ove nella disponibilità dell'AMIU, previa intesa con la Direzione della Casa Circondariale di Bari, anche i sacchi di plastica per la raccolta dell'umido.
- 3) L'AMIU accetta tutti i controlli di sicurezza effettuati dalla Polizia Penitenziaria, come peraltro già in uso nell'operatività quotidiano dei mezzi AMIU oggi utilizzati per il trasporto del rifiuto tal quale.
- 4) La Casa Circondariale di Bari si impegna a provvedere al posizionamento ed alla cura di tutti i contenitori ricevuti, alla distribuzione dei sacchetti di plastica ed a conferire nelle apposite aree di prelievo i contenitori pieni. La Casa Circondariale di Bari si impegna altresì a favorire il quotidiano ingresso dei mezzi AMIU, secondo un piano di lavoro per il prelievo dei vari contenitori che l'AMIU comunicherà per le vie brevi agli ispettori di vigilanza generale che cureranno l'esatto svolgimento di tale servizio integrato con l'AMIU Bari.
- 5) La Casa Circondariale di Bari si impegna altresì a continuare svolgere una formazione continua per operatori e detenuti al fine di portare a regime con la maggiore efficacia ed efficienza tale nuovo servizio che ritiene insieme a valenza ambientale e culturale. Pertanto la Casa Circondariale di Bari si impegna a seguire e formare, con la supervisione temporanea e gratuita (start-up 2/3 mesi) della Camassambiente mediante un suo responsabile tecnico (per 1/2 volte a settimana), i detenuti addetti alla raccolta rifiuti ai piani detentivi, ai detenuti addetti alle cucine, ed ai detenuti lavoranti esterni addetti alle pulizie delle aree dell'Istituto.


Il Presente accordo letto, approvato e sottoscritto ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, salvo il recesso almeno tre mesi prima. Le parti si obbligano ad una valutazione annuale circa l'andamento del servizio, le sue criticità ed i risultati raggiunti in termini di percentuale di materie prime riciclate, dei risultati ottenuti in termini di tutela ambientale e della valutazione economica e tributaria di tali risultati.

Bari, 18 luglio 2012

Il direttore della Casa Circondariale di Bari  
Dottssa Lidia de Leonardis




Il Presidente dell'AMIU spa Bari  
Gianfranco Grandaliano




**Camassambiente** spa per la messa a disposizione della supervisione gratuita attraverso il responsabile tecnico che ha condotto lo stage dott. Luciano Pallata per coordinare la fase d'avvio in termini di efficienza ed efficacia.

il rappresentante legale Raffaele Chiapperini



Nel presente accordo interviene anche il **Garante dei detenuti** Prof Piero Rossi quale figura istituzionale di raccordo tra gli Enti e le aziende Locali interessati il garante dei detenuti Piero Rossi




Per condivisione e presa d'atto


Il Provveditore Regionale



Il Sindaco di Bari



L' Assessore Regionale Formazione Professionale

Alba Sasso 

## ALLEGATO 10

Elenco della popolazione astretta votante negli istituti di pena della Puglia, in occasione dell'ultima consultazione elettorale per il Parlamento Italiano (24 e 25 febbraio 2013).



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA  
UFFICIO DEL TRATTAMENTO INTRAMURALE  
*Settore Affari Generali e Sanità Penitenziaria*

Prot. @ n. 6782 UT/AA.GG San. Pen.  
(All. 1)

1 MAR 2013

Bari, li \_\_\_\_\_


Al Consiglio Regionale della Puglia  
Garante delle persone sottoposte a misure  
restrittive della libertà  
V.le Unità d'Italia, 24/C  
Bari  
(uffgarantelibert@consiglio.puglia.it)

Oggetto: Consultazioni elettorali nazionali del 24 e 25 febbraio 2013.  
Esercizio del diritto di voto da parte dei detenuti elettori.

Come da richiesta pervenuta per vie brevi, si trasmette in allegato il prospetto numerico dei detenuti che hanno esercitato il diritto di voto in ciascuno degli Istituti della regione Puglia.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio  
Dott.ssa Rosa Musicco





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
 PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA PUGLIA  
 UFFICIO DEL TRATTAMENTO INTRAMURARIO  
 Assegnazioni e Trasferimenti

## DETENUTI VOTANTI DELLA REGIONE PUGLIA

CASA CIRCONDARIALE ALTAMURA	DETENUTI VOTANTI NR: 4
CASA CIRCONDARIALE BARI	DETENUTI VOTANTI NR: 9
CASA CIRCONDARIALE BRINDISI	DETENUTI VOTANTI NR: 21
CASA CIRCONDARIALE FOGGIA	DETENUTI VOTANTI NR: 154
CASA CIRCONDARIALE LECCE	DETENUTI VOTANTI NR: 101
CASA CIRCONDARIALE LUCERA	DETENUTI VOTANTI NR: 18
CASA CIRCONDARIALE SAN SEVERO	DETENUTI VOTANTI NR: 0
CASA CIRCONDARIALE TARANTO	DETENUTI VOTANTI NR: 156
CASA CIRCONDARIALE TRANI	DETENUTI VOTANTI NR: 72
CASA RECLUSIONE FEMMINILE TRANI	DETENUTI VOTANTI NR: 3
CASA RECLUSIONE TURI	DETENUTI VOTANTI NR: 14

## INDICE

ALCUNI ASPETTI PRELIMINARI .....	
Relazioni istituzionali e rete dedicata .....	
Promozione sociale e culturale e progettualità finalizzata .....	
Situazione regionale .....	
Sanità penitenziaria nel Sistema Sanitario Nazionale .....	
Operatività dell'Ufficio .....	
Confronto in ambito nazionale .....	
Relazioni e Comunicazione istituzionali .....	
Fonti Normative: Leggi di Stato, Leggi e Regolamenti Regionali, Accordi, Convenzioni, Protocolli .....	

## APPENDICE

ALLEGATO 1 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati. Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

ALLEGATO 2 – Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 21 , “Compiti e funzioni dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà”.

ALLEGATO 3 - Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione Puglia del 20 febbraio 2008

ALLEGATO 4 - Accordo operativo Regione Puglia e Ministero della Giustizia – DAP, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per l’inclusione sociale.

ALLEGATO 5 – Protocollo d’intesa tra Regione Puglia PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile per l’applicazione dell’art 7 DPCM dello 01/04/2008 sulla definizione di forme di collaborazione tra Ordinamento sanitario e Ordinamento penitenziario.

ALLEGATO 6 – Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile, “Linee d’indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidiario”.

ALLEGATO 7 – Accordo operativo territoriale tra Direzione Casa Circ.le di Bari e Direzione ASLBA, declinato dal Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, PRAP Puglia e Centro Giustizia Minorile, “Linee d’indirizzo per la prevenzione e profilassi del rischio autolesivo e suicidiario”.

ALLEGATO 8 - Accordo operativo Regione Puglia e Ministero della Giustizia – DAP, Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per l'inclusione sociale attraverso la formazione e il lavoro.

ALLEGATO 9 - Protocollo operativo tra Casa Circondariale di Bari e AMIU S.p.A. di Bari

ALLEGATO 10 - Elenco della popolazione astretta votante negli istituti di pena della Puglia, in occasione dell'ultima competizione elettorale per il Parlamento Italiano.



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**